

CCCX.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI DONOFRIO E TARGETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	19460	
Commemorazione dell'ex senatore Aurelio Del Drago:		
ALLIATA DI MONTEREALE	19508	
PRESIDENTE	19509	
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa) .	19507	
Disegni di legge (Discussione e approva- zione):		
Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato. (1749)	19462	
PRESIDENTE	19462	
CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della Commissione</i>	19462, 19464	
MATTARELLA, <i>Ministro del commercio con l'estero.</i>	19463	
DUGONI	19464	
Provvedimenti in materia di diritti era- riali sui pubblici spettacoli. (1455)	19465	
PRESIDENTE		
CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della Commissione</i>	19465, 19471	
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> . .	19466 19469, 19471	
TAROZZI	19471	
ROSINI	19474	
		PAG.
		Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi. (1064) .
		19474
		PRESIDENTE
		19474
		CAIATI, <i>Relatore</i>
		19474
		ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> . .
		19474
		Ratifica ed esecuzione della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamen- tali, firmata a Roma il 4 novem- bre 1950, e del Protocollo addizio- nale alla Convenzione suddetta, fir- mato a Parigi il 20 marzo 1952. (1331)
		19474
		PRESIDENTE
		19474
		DOMINÈDÒ, <i>Relatore</i>
		19474
		BADINI CONFALONIERI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>
		19475
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Stato di previsione della spesa del Mi- nistero di grazia e giustizia per lo esercizio finanziario 1955-56. (1424)
		19475
		PRESIDENTE
		19475, 19476, 19525 19536, 19538
		FACCHIN
		19475
		CAVALIERE STEFANO
		19475
		FORMICHELLA
		19477, 19539
		CAVALLARI VINCENZO
		19482
		GERACI
		19496, 19538, 19539
		PINO
		19501, 19539
		CAPALOZZA
		19502, 19539
		PRIORE
		19505, 19539
		MURDACA
		19506
		CACCURI
		19509, 19539
		D'ESTE IDA
		19512, 19540

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

	PAG.
TARGETTI	19514, 19539
FODERARO, <i>Relatore</i>	19516
MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	19527
	19537, 19539
MUSOTTO	19539
SILVESTRI	19539
MURDACA	19539
MADIA	19539
GIANQUINTO	19539
DIAZ LAURA	19539
MUSOLINO	19539, 19540
GIACONE	19540
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	19460, 19508, 19547
(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	19507
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	19460
MALAGODI	19461
CORTESE, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	19461
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio).	
	19547
Per la sospensione estiva dei lavori parlamentari:	
PRESIDENTE	19542
SEGNI, <i>Presidente del Consiglio dei mi- nistri</i>	19543
MARAZZA	19544
Risposte scritte ad interrogazioni (An- nunzio)	
	19460
Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	19544
Votazione segreta dei disegni di legge nn. 1424, 1749, 1455, 1064, 1331, e dei disegni e proposta di legge:	
Stato di previsione della spesa del Mi- nistero della difesa, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1429);	
Stato di previsione della spesa del Mi- nistero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1431);	
Modifiche alle norme sull'imposta ge- nerale sull'entrata per il commer- cio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino. (1012);	
Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di di- versi ministeri e ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1954-55. (1680);	
Senatori TRABUCCHI ed altri: Agevola- zioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società im- mobiliari. (1741)	
	19544

La seduta comincia alle 10,30.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bersani e Castellarin.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CAPPUGI e BADALONI MARIA: « Trattamento di previdenza per il personale statale collocato a riposo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956 » (1750);

INFANTINO e DELCROIX: « Concessione di benefici di guerra ai combattenti che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana » (1751);

CAVALLOTTI e LOZZA: « Estensione agli ispettori scolastici dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1752);

RIGAMONTI ed altri: « Autorizzazione alla spesa di 1 miliardo e duecento milioni per il completamento della strada Romea » (1753);

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero » (1754).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato resconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Malagodi e Bozzi:

« Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1521).

L'onorevole Malagodi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

MALAGODI. La proposta di legge contiene norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato.

L'articolo 4 ne definisce in modo preciso l'oggetto, in quanto fa divieto di pratiche restrittive della libertà di mercato o limitative della concorrenza, da parte di uno o più operatori, ditte, enti pubblici o privati, nonché di accordi e intese fra due o più operatori, ditte od enti pubblici o privati, diretti agli stessi scopi. Vi è quindi un divieto formale e preciso di tali pratiche che riteniamo nocive allo svolgimento dell'economia e della vita sociale italiana.

L'applicazione di tale norma è demandata in prima istanza ad una particolare commissione, la cui costituzione è regolata dall'articolo 1 della proposta di legge: essa avrebbe carattere semigiudiziario, essendo presieduta da un magistrato della Corte di cassazione e composta di alti funzionari dello Stato e di esperti scelti dal Presidente della Repubblica. A tale commissione affluirebbero le denunce, che ogni cittadino può fare, di pratiche in contrasto con l'articolo 4. La commissione, con amplissimi poteri di indagine, pari a quelli di un organo giudiziario, giungerebbe ad una decisione circa tali denunce, cioè deciderebbe se le pratiche siano o meno in contrasto con la legge. In caso affermativo, la commissione diffiderebbe gli operatori che hanno violato la disposizione a rettificare il loro comportamento. Qualora ciò non avvenisse entro un certo breve tempo o qualora vi fosse ripetizione, da parte degli operatori, delle pratiche per cui sono stati diffidati, la questione passerebbe senz'altro ai tribunali, i quali potrebbero non solamente ripetere la diffida a cessare le pratiche incriminate, ma anche infliggere multe molto gravose, che, in caso di recidiva, diverrebbero gravosissime. Questa è la struttura generale della prima parte della proposta di legge.

La seconda parte prevede norme analoghe contro altre pratiche contrarie alla libertà di concorrenza e di mercato, e cioè quelle di concorrenza sleale internazionale.

Nell'uno come nell'altro caso, il ministro dell'industria, presso il cui dicastero si troverebbe la commissione, dovrebbe presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività del comitato, sulle misure doganali e sui procedimenti giudiziari a cui questa attività avesse dato luogo.

La struttura che abbiamo creduto di dare alla proposta tiene conto dell'esperienza fatta in materia nei due maggiori paesi in cui vi è

una legislazione del genere: Stati Uniti e Inghilterra. Dalla legislazione americana deriva il concetto dell'intervento dell'autorità giudiziaria; da quella inglese deriva invece il concetto di una commissione semigiudiziaria in cui intervengono, accanto ai magistrati, anche alti funzionari ed esperti, i quali possono, in una specie di prima istanza e in questa prima fase di disciplina legislativa della materia, portare nell'esame di pratiche estremamente complesse una esperienza più varia e più vasta di quella che non sia l'esperienza del magistrato in senso stretto.

Queste sono le linee essenziali della nostra proposta di legge: nella relazione risulta, del resto, chiaramente tutto quanto.

La ragione che ha reso necessario oggi lo svolgimento della proposta è rappresentata da una piccola spesa inerente alla istituzione e al funzionamento della commissione prevista nell'articolo 1, i cui compiti ho brevemente ricordato.

Vorrei dire, per concludere, che i proponenti e in genere tutti i deputati della nostra parte politica ritengono del più alto interesse, per il buon svolgimento della economia e della vita sociale italiana, che questa proposta, eventualmente emendata e migliorata, divenga operante il più presto possibile, in modo da garantire la libertà di concorrenza e da favorire in generale lo sviluppo di nuove iniziative economiche. Una politica di questo genere, inoltre, non è isolata, ma fa parte di un insieme di atteggiamenti politici e, in particolare, si collega con l'appoggio da noi sempre risolutamente dato e che continueremo a dare a favore della massima libertà di commercio internazionale, questa essendo una delle più efficaci armi contro le pratiche restrittive all'interno di un determinato mercato.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo ha già espresso in altra occasione in via di massima il suo apprezzamento per la proposta di legge. Pertanto, è ora favorevole alla presa in considerazione, con le consuete riserve.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Malagodi e Bozzi.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato. (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri fu autorizzata la relazione orale. Ha pertanto facoltà di parlare per svolgere la sua relazione l'onorevole Castelli Avolio, presidente della Commissione, al quale desidero esprimere un vivo ringraziamento per la collaborazione prestata dalla Commissione finanze e tesoro in questa occasione al fine di un sollecito espletamento dei nostri lavori.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la ringrazio a mia volta, a nome mio e dei colleghi della Commissione, per il suo apprezzamento.

Come è noto, in seno all'O. E. C. E., sono intervenuti studi, discussioni e decisioni tendenti a costituire un meccanismo di pagamenti multilaterali idoneo a realizzare un sistema del quale le nazioni aderenti possano giovare allo scopo di facilitare lo svolgimento degli scambi internazionali.

Questo meccanismo si basa sulla possibilità di conferire alle negoziazioni in cambi la più vasta area possibile, inquadrando in un sistema ordinato di collaborazione internazionale in modo da evitare distorsioni nelle relative quotazioni.

Con siffatto sistema non risulta in armonia quello italiano, in quanto, mentre le quotazioni si svolgono nel nostro mercato solo relativamente a poche valute (presentemente il dollaro U. S. A., il dollaro canadese e il franco svizzero libero), le cessioni all'Ufficio italiano dei cambi e dall'ufficio medesimo delle valute dei paesi appartenenti all'Unione europea dei pagamenti (U. E. P.) sono effettuate in base a rapporti predeterminati con le quotazioni del dollaro. Il nuovo sistema multilaterale studiato in seno all'O. E. C. E., invece, lascia a ciascuna valuta una possibilità di fluttuazione intorno alla parità col dollaro che permette negoziazioni dirette a realizzare quotazioni uniformi entro determinati margini di oscillazione.

Per realizzare presso di noi un siffatto sistema è necessario che le valute acquisite per effetto di esportazioni di merci e per ser-

vizi nonché per regolamenti di natura finanziaria possano, entro un periodo di tempo determinato, essere utilizzate direttamente dal beneficiario per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci o per altri usi consentiti dalla legge, ovvero possano essere da lui cedute alle banche autorizzate affinché queste, a loro volta, ne facciano oggetto di negoziazione sia con altre banche sia con coloro che debbono effettuare pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci o da altri usi consentiti dalla legge. Inoltre, le banche devono poter negoziare le valute con banche dell'estero ai fini di realizzare i più utili arbitraggi.

I termini per la diretta utilizzazione delle valute da parte del beneficiario sono previsti nella quindicina di calendario successiva alla data di accreditamento delle valute nei conti bancari intestati ai beneficiari medesimi, mentre le banche hanno l'obbligo di effettuare la immediata cessione delle valute che acquistano e possono negoziarle sia tra di loro, sia con l'Ufficio italiano dei cambi, sia con le banche dell'estero, oltre che con coloro che siano autorizzati ad utilizzarle per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonché per regolamenti di natura finanziaria in conformità della legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformità delle autorizzazioni generali e particolari del ministro del commercio con l'estero.

Naturalmente questo sistema non può essere applicato indifferentemente a tutte le valute, ma, oltreché a quelle cosiddette libere, dianzi indicate, esso va evidentemente applicato alle valute di quei paesi che adottino una analoga e reciproca disciplina.

Per questo motivo la determinazione delle valute alle quali vada applicato il nuovo sistema è rimessa al ministro del commercio con l'estero, che vi provvede con propri decreti di concerto con il ministro del tesoro, e con decorrenza dalle date indicate nei decreti medesimi, alle quali date cessa, pertanto, l'attuale disciplina e subentra per ciascuna valuta la nuova.

Il meccanismo consente la quotazione in borsa delle valute di che trattasi e il corso ufficiale di esse e il corso medio risultante per ciascuna valuta dalle quotazioni di chiusura delle borse di Roma e di Milano giornalmente accertate a cura dell'Ufficio italiano dei cambi e pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Le quotazioni di una determinata valuta cessano quando, con decreto del ministro

del commercio con l'estero pure di concerto con il ministro del tesoro, la nuova disciplina stabilita dal presente decreto-legge non sia ad essa più applicabile.

È fondamento della nuova disciplina, in armonia col sistema valutario, che, trascorsi i termini della quindicina di calendario richiamata senza che il beneficiario della valuta l'abbia utilizzata in conformità della legge o ceduta alle banche autorizzate, il beneficiario medesimo sia tenuto ad offrirla in cessione all'Ufficio italiano dei cambi non oltre il secondo giorno feriale successivo in cui cade la quindicina di calendario suddetta. In tal caso l'Ufficio italiano dei cambi corrisponde a fronte della cessione il minor corso ufficiale dei cambi accertato nel periodo intercorso tra il giorno in cui la valuta era stata accreditata nel conto del beneficiario e il giorno della effettiva offerta in cessione.

Queste sono le linee fondamentali del decreto-legge che viene sottoposto alla vostra approvazione per la conversione in legge.

Gli scopi che esso si propone di raggiungere risultano in armonia con gli sforzi che, da alcuni anni a questa parte, i paesi dell'Europa occidentale e fra essi l'Italia vanno compiendo per facilitare e sviluppare gli scambi internazionali con misure monetarie appropriate; gli strumenti che il decreto-legge configura appaiono idonei al raggiungimento degli scopi medesimi e semplici nella loro applicazione.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, si raccomanda alla vostra approvazione il proposto provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del commercio con l'estero.

MATTARELLA, Ministro del commercio con l'estero. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè il presidente della Commissione ha già ampiamente illustrato la portata e il significato del provvedimento, mi limito a rilevare che esso è stato determinato dalla trasformazione in corso dell'assetto finanziario e monetario europeo. Trasformazione che ha avuto già le sue prime tappe attraverso le compensazioni multilaterali già stabilite tra vari paesi europei e attraverso l'istituzione del *club* degli arbitraggi, che ha reso possibile una fluttuazione, sia pure entro margini limitati, del valore delle valute. Potremmo trovarci di fronte ad altre eventuali mutazioni, possibili a seguito delle ultime determinazioni

che sono state prese in sede di O. E. C. E. Possibili, perché, se il 50 per cento dei paesi aderenti all'O. E. C. E. lo richiedesse, si dovrebbe procedere alla soppressione dell'Unione europea dei pagamenti nell'intesa che essa, però, dovrebbe essere sostituita da un fondo monetario europeo per assistere ed aiutare i paesi a moneta più debole e con la bilancia dei pagamenti in difficoltà.

Ma è evidente che, di fronte a quello che è già avvenuto e che può avvenire, noi abbiamo bisogno di aggiornare la nostra legislazione valutaria, di renderla meno rigida e quindi più elastica, sia pure entro determinati limiti, e mantenendo fermo il controllo di fondo sulla situazione valutaria previsto dalla legislazione vigente.

Le norme del decreto-legge di cui si chiede la conversione rispondono, come è stato rilevato dal relatore, a queste esigenze. Essi infatti consentono la possibilità dell'utilizzo integrale da parte degli esportatori della valuta della quale sono venuti in possesso; ma fa obbligo di un utilizzo quasi immediato, perché esso deve effettuarsi in un periodo di tempo più breve di quello consentito dalla legislazione vigente. E consente altresì la possibilità di una sola negoziazione con i privati e la possibilità di negoziazioni tra banche.

Desidero richiamare l'attenzione della Camera soprattutto su questo punto: è consentita una sola negoziazione, e ciò per evitare che attraverso negoziazioni a catena si potessero verificare delle speculazioni.

L'utilizzo va effettuato nell'ambito delle disposizioni di carattere generale e particolare del Ministero del commercio con l'estero. La maggiore elasticità che alla legislazione viene data e la minore rigidità che al sistema valutario deriva ci consentirà di poter affrontare anche gli eventuali mutamenti che si potessero verificare nel campo finanziario e monetario europeo con strumenti più adeguati.

Il nuovo sistema mi pare costituisca anche un progresso tecnico sensibile perché consente il ripristino, sia pure controllato e dentro limiti molto ristretti, di una negoziazione delle divise e assicura una maggiore semplificazione dei servizi per l'approvvigionamento delle divise da parte degli operatori, con un maggiore controllo. Perché, come gli onorevoli colleghi avranno osservato, viene previsto l'obbligo del controllo da parte delle banche per l'utilizzo delle somme accreditate ai singoli operatori e per l'utilizzo nei termini ristretti previsti dalla legge.

Credo che non sia necessario aggiungere altra parola. Ritengo soltanto, concludendo,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

di dover ancora rilevare che questa maggiore elasticità, questa maggiore semplificazione, questa conseguente minore rigidità del sistema ci mette in condizione di armonizzarlo con quello già in vigore in molti altri paesi europei e di poter fronteggiare altri eventuali mutamenti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, purtroppo ho dovuto rilevare una inesattezza di stampa nell'articolo 8 del decreto-legge.

In difformità con le premesse del decreto presidenziale, nell'articolo 8 si parla di decreto-legge 26 marzo 1946, n. 139 e di decreto-legge 28 novembre 1947, n. 1347. Dovrebbe invece parlarsi di decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139 e di decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347. In questo senso dovrebbero essere apportate le opportune modifiche.

In conseguenza di ciò, l'articolo unico del disegno di legge dovrebbe essere modificato in questo senso: « È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione della cessione delle valute estere allo Stato, con le seguenti modificazioni », ecc.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo unico del disegno di legge dovrà pertanto essere così modificato:

« È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 8, alle parole: decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, sono sostituite le parole: decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139; e alle parole: decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, sono sostituite le parole: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347 ».

DUGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Dirò innanzi tutto che siamo favorevoli al provvedimento, tanto più in quanto i colleghi della Commissione finanze e tesoro ricorderanno che, nel corso di una recente discussione, io rilevai che la legislazione ancora in vigore nel nostro paese fosse del tutto superata rispetto ai metodi modernissimi di cambi internazionali che sono intervenuti in Europa in questi ultimi dieci anni; ciò che non poteva non far prevedere la nostra posizione di consenso nei riguardi di questo provvedimento.

Mi pare che tecnicamente il provvedimento sia stato congegnato abbastanza bene. Faccio una critica sola: lo trovo un po' troppo poco coraggioso; invece dei quindici giorni io sarei arrivato ai trenta giorni. Teniamo presenti le ragioni che hanno indotto il Ministero del commercio con l'estero a presentare il provvedimento. Infatti, noi sappiamo che fra quindici giorni la Germania, il Belgio e l'Olanda prenderanno determinati provvedimenti, per cui praticamente ci troveremo in presenza della convertibilità in dollari di queste valute. Pertanto, se nei commerci internazionali terremo ancora la nostra valuta estremamente vincolata, ci verremo a trovare in una condizione di sfavore.

Teniamo anche presente che l'Inghilterra stessa dovrà pur fare qualche cosa: se il marco, il franco e il fiorino diventeranno una moneta bancaria internazionale libera, la sterlina dovrà subirne delle gravi ripercussioni.

Quindi, a partire da questo momento in cui le dette quattro grandi monete europee sono pronte a compiere un passo di notevole importanza, noi, che in fondo non abbiamo grandi preoccupazioni per la nostra bilancia dei pagamenti (e non ne avremo nessuna se sapremo ispirare fiducia a un certo settore finanziario del nostro paese che ancora fa le proprie transazioni completamente attraverso un sistema triangolare che esclude il passaggio di queste valute attraverso i conti del nostro paese), non possiamo rimanere estranei a quel che sta accadendo in Europa, perché altrimenti daremmo un colpo decisivo al nostro commercio internazionale, già così malato.

Voglio fare una sola osservazione di carattere tecnico: perché abbiamo escluso le borse di Torino e di Genova dalla media? Queste città sono due grandi empori commerciali che non è possibile relegare tra le borse di secondo ordine. Capisco che c'è il problema di Palermo e di Napoli; che questo si presterebbe a manovre di medie poco scrupolose; ma escludere Torino e Genova mi

pare che sia non solo un diminuire il loro prestigio, ma anche le loro attività e spingere il traffico commerciale internazionale su Roma e Milano. Non mi pare giusto. Quindi, onorevole ministro, invoco con insistenza la revisione del primo comma dell'articolo 3 alla prima occasione, in modo da introdurre le borse di Torino e di Genova.

Con queste riserve e con l'augurio che il provvedimento, nonostante la sua limitazione, possa essere veramente efficace, noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel corso della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli. (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli Avolio, presidente della Commissione.

CASTELLI AVOLIO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferisco in luogo dell'onorevole Schiratti, che è assente perché infermo.

Nell'approvare il disegno di legge del 6 agosto 1954, n. 517, col quale si istituiva un'addizionale del 20 per cento ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, la Camera esprime unanimemente il voto che la materia venisse, entro il 1954, riordinata. A tale finalità provvede il disegno di legge sottoposto al nostro esame: innanzi tutto con l'abrogazione delle disposizioni ormai superate e non conciliabili col carattere di imposta di consumo assunto dal tributo; poi col riassetto della materia imponibile e delle aliquote dell'imposta operato attraverso la fusione e il ritocco delle tariffe del diritto erariale vero e proprio e dell'addizionale istituita con la citata legge del 6 agosto 1954; poi ancora con la revisione e la sistemazione delle penalità e della procedura per i ricorsi amministrativi contro l'operato dell'ufficio dell'ente accertatore; e infine con la delega al Governo per l'emanazione entro 18 mesi, come dice il testo, del testo unico della legge sui diritti erariali.

Il disegno di legge, per quanto riguarda la materia degli spettacoli cinematografici,

unificate le tariffe dei diritti erariali e dell'addizionale, fissa nel 15 per cento l'aliquota dell'imposta per i prezzi fino a lire 70 nette, agevolando in questo modo, con un modesto sgravio, i prezzi minori; prezzi minori che in genere sono praticati dai cinematografi popolarissimi. Attualmente l'aliquota dei diritti erariali e dell'addizionale è complessivamente del 18 per cento per i prezzi fino a lire 70 nette.

Per i prezzi da oltre lire 60 nette a lire 210 la tariffa (il cui andamento è regolato da un'apposita formula) varia dal 15 al 50 per cento, per poi raggiungere il 60 per cento in corrispondenza dei prezzi di lire 400. Rispetto alla tariffa vigente, che aumenta con andamento costante in modo proporzionale al prezzo, la tariffa proposta aumenta con andamento regressivo fino a lire 210 e costante dalle lire 210 alle lire 400. Ciò per mantenere le nuove aliquote, in corrispondenza dei prezzi più praticati, cioè più diffusi, il più vicino possibile alle aliquote della imposta coperte dal naturale incremento di questa.

La Commissione finanze e tesoro, che ha ampiamente discusso il disegno di legge, ha ritenuto di non poter accogliere gli emendamenti proposti tendenti a sostituire la base ed il termine della scala delle aliquote, in quanto questi emendamenti turbano l'armonicità della tariffa e potrebbero — sia pure limitatamente — avere ripercussioni sul gettito globale dell'imposta.

Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, l'aliquota nella complessiva misura del 18 per cento costituisce il conglobamento dell'attuale aliquota del diritto erariale (cioè il 15 per cento) e dell'addizionale, che è del 3 per cento. L'emendamento che in Commissione fu proposto dal collega Vicentini, tendente a sostituire all'aliquota unica una aliquota progressiva commisurata al prezzo d'ingresso, non è apparso alla Commissione accoglibile, sia perché non sussistono serie ragioni per modificare un sistema di tassazione che vige senza inconvenienti da oltre trent'anni, sia perché non sempre il prezzo è indice dell'economia dello spettacolo teatrale. Questo è il caso, ad esempio, degli spettacoli lirici.

La Commissione ha invece ritenuto che la ben nota grave situazione del teatro giustifichi la riduzione dell'aliquota unica dal 18 al 15 per cento; restituendo in tal modo l'aliquota alla misura in atto prima dell'istituzione dell'addizionale, non si turberebbe il gettito dell'imposta, che verrebbe garantito dal naturale incremento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Per quanto riguarda gli spettacoli televisivi, su cui la Commissione si è ampiamente soffermata, la particolare delicatezza della materia richiede attenta meditazione. Pertanto Governo e Commissione hanno ravvisato l'opportunità di stralciare dal provvedimento in esame la parte riguardante gli spettacoli televisivi, rimandando ad altro organico provvedimento la regolazione di tutta la materia.

La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto poi opportuno, per gli altri spettacoli, stralciare dalla tabella *A* la voce relativa agli spettacoli sportivi in cui non si svolgano scommesse per farne una tabella a sè stante, la tabella *A-bis*, con aliquote proporzionali rispetto al prezzo dei biglietti. Si è voluto in tal modo favorire lo sport dilettantistico.

La Commissione, inoltre, considerate le difficoltà economiche in cui si dibattono i gestori delle giostre e di altri consimili divertimenti (soprattutto quelli più modesti, che compiono i loro giri nei paesi di provincia), ha soppresso la relativa voce dalla tabella *A*.

Commissione e Governo sono stati poi concordi nell'accettare un emendamento allo articolo 5 inteso a prorogare al 31 dicembre 1960 l'abbuono del 60 per cento dei diritti erariali a favore dell'«Unire», proseguendosi in tal modo l'opera di valido aiuto all'allevamento ippico nazionale.

Passiamo ora alla sistemazione delle penali e della procedura per i ricorsi amministrativi. Attualmente, le pene pecuniarie per il mancato pagamento, la frode e l'alterazione delle distinte di incasso, sono costituite da una somma unitaria per ogni biglietto evaso. Poiché il costo del biglietto può essere diversissimo, la sanzione pecuniaria conseguente assume maggiore gravità qualora il prezzo praticato sia basso, minore qualora il prezzo sia elevato.

L'evidente iniquità del sistema è corretta dal disegno di legge, il quale commisura con diverse gradazioni le pene pecuniarie al tributo evaso.

L'introduzione di una procedura amministrativa per i ricorsi contro l'operato dello ufficio o ente accertatore, attualmente del tutto mancante, dà al contribuente la possibilità di far valere le sue ragioni nel caso che il suo diritto sia stato violato. L'unica modifica introdotta dalla Commissione rispetto al testo governativo, e sulla quale d'altra parte lo stesso Governo ha concordato, riguarda l'estensione del termine per i ricorsi amministrativi da 30 e 60 giorni a 90 giorni (termine unico). Ciò per favorire i gestori dei

piccoli locali di provincia, i quali possono ignorare la norma di carattere generale che, come è risaputo, fissa in 30 giorni il termine usuale dei ricorsi amministrativi.

La molteplicità dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti dall'istituzione del diritto erariale sugli spettacoli, che risale all'anno 1923, rende indispensabile il riordinamento della complessa materia. L'attribuzione al Governo dei poteri per la compilazione del testo unico è quindi necessaria.

La Commissione, per altro, si è pronunciata a questo proposito favorevolmente ad una limitazione a 12 mesi della delega.

Pertanto, onorevoli colleghi, ho l'onore di raccomandarvi l'approvazione del disegno di legge con le variazioni alle quali ho accennato. Vi sono altre variazioni e altri emendamenti che sono stati concordati questa mattina dal comitato dei nove della Commissione finanze e tesoro con il ministro delle finanze; ma di ciò, se sarà necessario, parleremo eventualmente in occasione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ringrazio la Commissione e mi associo alle sue conclusioni accettandone il testo, con gli emendamenti concordati questa mattina.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo concordato fra Commissione e Governo: poichè non vi sono osservazioni od emendamenti, li porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

ART. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella *A*, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.

L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, è assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa.

Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella *B*, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali, di cui all'allegata tabella C.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 12, comma 1º, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli e trattenimenti, di che ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 dell'annessa tabella A e alla tabella B, l'imponibile agli effetti dell'applicazione dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi corrisposti da persone o enti privati ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale, è sostituito dal seguente:

« Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse è devoluto ai comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ».

(È approvato).

ART. 4.

Il 2º comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle province e dei comuni, è sostituito dal seguente:

« Al versamento ai comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita Convenzione ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 4, comma 1º, della legge 2 aprile 1951, n. 226, è sostituito dal seguente:

« Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U. N. I. R. E.), e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi ».

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 1947, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facoltà di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura può avere durata fino a tre mesi.

« Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si applica, nelle ipotesi di cui al precedente comma, la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

(È approvato).

ART. 7.

Le sanzioni previste nell'articolo 11 del regio decreto-legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso di spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 15, 3º comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, è modificato come segue:

« Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

ART. 9.

L'articolo 5, 1° comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è sostituito dal seguente:

« I diritti erariali di cui al n. 8 della tabella A fanno carico agli scommettitori ed ai partecipanti alle gare e scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse o dalle persone, società, associazioni ed enti che esercitano le gare di tiro a volo, con diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti alle gare ».

(È approvato).

ART. 10.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti le norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

(È approvato).

ART. 11.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta giorni dall'accertamento del tributo all'intendente di finanza che è competente a deciderli.

Contro tale decisione e contro gli atti di accertamento compiuti dall'intendente è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione, se l'ammontare controverso del tributo superi le lire 50.000.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

(È approvato).

ART. 12.

È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti i diritti erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

(È approvato).

ART. 13.

L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni.

Col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento si prescrive l'azione del contribuente per la restituzione dell'imposta indebitamente percetta.

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Società italiana degli autori ed editori alle condizioni, da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma ».

(È approvato).

ART. 15.

È abrogato l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

(È approvato).

ART. 16.

Sono abrogati:

l'articolo 1 (comma 1°), l'articolo 2 (commi 1° e 2°), l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1749, allegato G (articolo 1°), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (articolo 1), al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (articolo 3), al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (articolo 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (articolo 7) e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (articolo 3);

gli articoli 6, 20 (commi 1°, 2° e 3°) 26, 32 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

l'articolo 1, comma primo, del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

modificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

l'articolo 10 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76; all'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e all'articolo 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

la legge 6 agosto 1954, n. 617;

ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, opportunamente coordinate.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle.

Il Governo accetta le tabelle emendate dalla Commissione?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE Si dia lettura della tabella A nel testo della Commissione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ALIQUOTE PROPORZIONALI

- | | |
|--|------|
| 1. — Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli d'illusinismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestigitazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto | 15 % |
| 2. — Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti | 10 % |
| 3. — Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie | 3 % |
| <i>Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.</i> | |
| <i>Sono esenti dal tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguano precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.</i> | |
| 4. — Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali | 15 % |
| 5. — Tè danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati, quando per assistervi sia corrisposto un prezzo d'ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorché vi si acceda senza biglietti o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano | 15 % |
| 6. — Giochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi | 10 % |
| 7. — Spettacoli sportivi di ogni genere (escluse le corse di cavalli e i concorsi ippici) nei quali si tengano scommesse; biglietti di ingresso nelle sale da gioco | 36 % |
| 8. — Scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione | 6 % |

NOTA. — Gli spettacoli, trattenimenti e giochi, non espressamente indicati nella presente tabella, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per le manifestazioni con le quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella B nel testo della Commissione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

**SPETTACOLI SPORTIVI DI OGNI GENERE IN TERRA, IN ACQUA O IN CIELO,
NEI QUALI NON SI SVOLGONO SCOMMESSE; CORSE DI CAVALLI E CONCORSI IPPICI**

Biglietti di ingresso	fino a	L.	200	5 %
» »	da	L.	201 a » 500	10 %
» »	da	»	501 a » 1.000	20 %
» »	da	»	1.001 in poi	25 %

PRESIDENTE. A questa tabella, l'onorevole Tarozzi ha presentato il seguente emendamento, tendente a modificarla nel senso che, anziché da lire 201 a lire 500 il 10 per cento e da lire 501 a lire 1.000 il 20 per cento, si dica: da lire 201 a lire 600 il 10 per cento e da lire 601 a lire 1.000 il 20 per cento.

L'onorevole Tarozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAROZZI. Il nuovo criterio seguito in questa tabella, da me proposto, per la esazione dei diritti erariali nelle manifestazioni di carattere sportivo, ha il pregio, a differenza di altri sistemi, di instaurare una nuova prassi, che è poi quella fissata per gli spettacoli cinematografici.

Noi avremmo a dir vero preferito che per i biglietti sportivi, per i biglietti cioè degli spettacoli di atletica leggera, degli sport dilettantistici, vi fosse la totale esenzione. Ciò anche perché in sede di gruppo parlamentare dello spettacolo si era trattato l'argomento ed avevamo approvato un ordine del giorno appunto in questo senso. Comunque, è importante che un passo si sia compiuto a favore delle attività sportive, al fine di potenziare, di incoraggiare sempre più queste attività, specie quando esse siano sprovviste di mezzi, ed a maggior ragione in quanto ci si deve preparare alle olimpiadi di Melbourne del 1956 e di Roma del 1960.

La modesta modifica che io propongo, di gravare del 10 per cento i biglietti per questi spettacoli sino a 600 lire anziché sino a 500, mi auguro troverà consenziente la Camera,

nonché l'onorevole ministro Andreotti in particolare, il quale, come molti di noi sappiamo, è un appassionato sportivo e come noi si augura che lo sport italiano riacquisti la vivida luce di un tempo, e cioè del tempo in cui Alberto Braglia trionfava in due olimpiadi, a Londra e ad Atene, vincendo inoltre un campionato del mondo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. E il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. È d'accordo anche il Governo e si augura che questo emendamento giovi non solo al potenziamento delle minori attività sportive, ma anche ad una politica di prezzi più bassi per questi spettacoli di larga diffusione popolare che in altro modo non abbiamo la possibilità di agevolare, ma che forse, con queste misure riordinatrici del diritto erariale, potranno consentirci di fare ciò che in altra sede abbiamo cercato di ottenere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tarozzi testè letto.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella B, così modificata.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella C, nel testo della Commissione.

LONGONI, *Segretario*, legge:

ALIQUOTE PROGRESSIVE

1. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,593 X - (0,035 X)^* - 20,51 \text{ (1).}$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	19,09
90	22,94
100	26,54
110	29,90
120	33,01
130	35,88
140	38,50
150	40,88
160	43,01
170	44,90
180	46,54
190	47,94
200	49,09

Formula per prezzi netti da lire 211 a lire 400:

$$Y = 0,5265 X + 38,94 \text{ (1).}$$

Prezzi netti	Aliquote (3)
210	50 —
220	50,52
230	51,05
240	51,58
250	52,10
260	52,63
270	53,18
280	53,68
290	54,21
300	54,74
310	55,26
320	55,79
330	56,31
340	56,84
350	57,37
360	57,89
370	58,42
380	58,94
390	59,47
400	60 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a lire 70 si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 60 per cento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

2. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI CON AVANSPETTACOLO.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,35359 X - (0,025 X)^2 - 6,69 \quad (1).$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	17,60
90	20,07
100	22,42
110	24,64
120	26,74
130	28,72
140	30,56
150	32,29
160	33,88
170	35,36
180	36,71
190	37,93
200	39,03

Formula per prezzi netti da lire 211 a 450:

$$Y = 0,04164 X + 31,26 \quad (1).$$

Prezzi	Aliquote (3)
210	40 —
220	40,42
230	40,84
240	41,25
250	41,67
260	42,09
270	42,50
280	42,92
290	43,34
300	43,75
310	44,17
320	44,58
330	45 —
340	45,42
350	45,83
360	46,25
370	46,67
380	47,08
390	47,50
400	47,92
410	48,33
420	48,75
430	49,17
440	49,58
450	50 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota e X indica il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a 70 lire si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 450 (quattrocentocinquanta) si applica l'aliquota massima del 50 per cento.

ROSINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Questo disegno di legge si presentava, nel testo proposto dal Governo, del tutto insoddisfacente; ma, in Commissione, il provvedimento è stato notevolmente migliorato.

L'emendamento della Commissione all'articolo 10 ha portato a 90 giorni i termini per l'accertamento e per il ricorso, mentre quello all'articolo 13 ha ristretto in un ambito ben più ragionevole la delega al Governo, che vivamente ci preoccupava.

In particolare, a proposito delle tabelle, è stato soppresso il n. 6 della tabella A con il quale si colpiva con l'aliquota del 14 per cento l'incasso dei giuochi e dei trattenimenti di natura estremamente popolare.

È da notare ancora fra i miglioramenti apportati dalla Commissione, la tabella A-bis, che sostituisce il n. 7 della tabella A proposta dal Governo; tabella A-bis alla quale si riferisce l'emendamento Tarozzi e che è divenuta ora la tabella B.

Restano tuttavia nel provvedimento in esame alcuni aspetti che ci lasciano perplessi, soprattutto per quanto riguarda l'appalto, che praticamente l'articolo 13 affida alla S. I. A. E.

Ora, non è questa la sede — e per il tempo e per l'occasione di questo intervento — per analizzare a fondo la questione; ma non possiamo non pensare, fra l'altro, che alla fine dell'anno prossimo la convenzione fra la S. I. A. E. ed il Ministero dovrà cessare, e quindi ci troveremo in una situazione imbarazzante: in ogni caso sarà difficile per l'amministrazione tornare indietro.

Un altro punto che non ci consente di votare a favore di questo provvedimento è il complesso di quello che è rimasto della tabella A, ed in particolar modo del fatto che soltanto per quanto riguarda gli spettacoli sportivi si è potuto opportunamente graduare, a seconda della entità dei biglietti d'ingresso, la aliquota della imposta.

Per queste considerazioni il gruppo comunista, prendendo atto, d'altronde, della buona volontà manifestata in questa materia dall'onorevole ministro delle finanze, che ci fa pensare che la legislazione in materia sarà migliorata in avvenire, si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella C.

(È approvata).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi. (1064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CAIATI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« L'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari, ad ogni effetto di legge ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. (1331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del protocollo addizionale alla con-

venzione suddetta, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

DOMINEDO', *Relatore*. Dopo la relazione scritta, credo che convenga semplicemente sottolineare che, con l'attuale convenzione, si passa — o si tende a passare — dalla fase delle ideologie alla fase delle realizzazioni, attraverso la costituzione della Corte europea per i diritti umani, competente, per la prima volta, anche rispetto alla Corte dell'Aja, per i ricorsi degli individui a tutela dei diritti umani, oltre che per i ricorsi degli Stati.

Quindi mi sembra che, dinanzi a questo atto di solidarietà, cui partecipano in modo aperto tutti i popoli europei, la Camera possa in piena coscienza, come ha fatto il Senato, dare il suo suffragio a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BADINI CONFALONIERI, *Sottosegretario di stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge e si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LONGONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

È iscritto a parlare l'onorevole Facchin. Ne ha facoltà.

FACCHIN. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Stefano Cavaliere. Ne ha facoltà.

CAVALIERE STEFANO. Onorevoli colleghi, stavo per seguire l'esempio dell'onorevole Facchin. Senonché, nonostante le particolari condizioni di tempo in cui la discussione si svolge, farò pochi rilievi, perché lo ritengo doveroso.

La relazione vuol rappresentare una critica serena — direi, per stare nei termini — una requisitoria contro lo stato della legislazione, contro il modo in cui si amministra la giustizia: un po' contro tutto, insomma. Io non posso che associarmi e sottolineare che non torna certamente ad onore del Parlamento se, mentre si approntano tanti disegni di legge e mentre tante leggi si fanno, non si sia sentita la necessità o, meglio, non si sia avuta la possibilità e il coraggio di dare le leggi che sono veramente sentite ed importanti. Intendo parlare delle leggi per l'attuazione della Costituzione, che ieri il collega Degli Occhi invocava.

Questa Costituzione, che si definisce rigida, noi la possiamo definire vedova e molto elastica in quanto manca delle norme di attuazione: quindi, se ne fa l'uso che ognuno meglio crede.

Una legge veramente fondamentale, da presentare subito e di cui invece non si sente nemmeno parlare, è quella di regolamentazione dello sciopero. In proposito, non si è tentato di fare nulla, e ho motivo di ritenere che nulla si farà in avvenire, perché non se ne ha il coraggio. In questa Repubblica fondata sul lavoro, lo sciopero, che in fondo è una appendice del lavoro medesimo, non ha una regolamentazione.

Dal punto di vista strettamente egoistico, la nostra parte non dovrebbe dolersi di ciò, ma, siccome al di sopra di tutto è il nostro senso di italianità e il nostro civismo, eleviamo la nostra protesta contro tanta trascuranza, anzi impotenza, nella speranza che finalmente si prenda il coraggio e si metta mano a una materia tanto importante.

Lo sciopero è un diritto sacrosanto, ma, purtroppo, assai spesso nel suo nome si commettono soprusi e si calpestano altri diritti. Fino ad oggi, noi abbiamo avuto numerosissimi esempi di scioperi che non avevano nessuna attinenza con la materia salariale o di lavoro, e li abbiamo avuti dall'una e dall'altra parte politica. Ecco perché il mio scetticismo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

è giustificato quando dico che difficilmente troverete la via per risolvere questo problema.

Non voglio elencare le altre norme della Costituzione che aspettano di essere attuate; non parlo del Consiglio superiore della magistratura, ma voglio limitarmi a trattare qualche argomento che può sembrare spicciolo ed è, invece, importantissimo.

Andamento dell'amministrazione della giustizia: ho letto con compiacimento nella relazione il vivissimo disappunto per la lentezza con cui funziona la giustizia in Italia. È vero che alcuni — come fa rilevare il relatore — hanno avuto finanche la dabbenaggine o l'ardire di affermare che la lentezza nell'amministrazione della giustizia sia apportatrice di bene, perché, attraverso il tempo, affievolendosi le passioni umane, si arriverebbe alla comprensione e al perdono, cioè al trionfo della giustizia assoluta. Io non condivido questo pensiero, perché sono convinto che la lentezza nel giudicare si risolve in ingiustizia verso chi ha ragione e verso la società. Quali sono le ragioni per cui la giustizia, in Italia, viene amministrata così lentamente? Si è detto: l'organico dei magistrati e quello dei funzionari di cancelleria non sono assolutamente sufficienti. Si è anche fatto rilevare che non sono coperti tutti i posti in organico. Tutto ciò è giusto, ma bisogna mettere in rilievo un altro dato: che, mentre l'organico dei magistrati è rimasto su per giù quello di venti anni fa, la legislazione si è evoluta, non nel senso di contrarre il numero delle liti, ma nel senso di moltiplicarle a dismisura. Non vi è legge che non dia motivo per il sorgere di nuove liti. Abbiamo avuto, di recente, la nuova legge sui fitti, che veramente darà ai magistrati un numero impressionante di cause da risolvere. Non sono state ancora formate le commissioni di cui all'articolo 3 della legge che già nelle cancellerie delle preture vi sono ricorsi a migliaia, i quali si accumulano; e non so, poi, come si potrà pretendere che l'amministrazione della giustizia avvenga speditamente.

Quindi, onorevoli colleghi, non si può sperare che con gli accorgimenti della modifica delle circoscrizioni e con l'altro accorgimento che dovrebbe essere sostanziato in una legge che modifichi le norme che regolano la competenza per materia si possa risolvere il problema. All'infuori di pochissime, oggi, in tutta Italia le preture hanno una mole di lavoro veramente imponente, e quando si saranno modificate le norme che regolano la competenza per materia non si farà che

gravarle maggiormente, senza risolvere affatto il problema.

Devo dire, per inciso, che sono contrario all'aumento della competenza per materia dei conciliatori. Molte volte il conciliatore è persona poco competente o animata da soverchio spirito di conciliazione, e noi non possiamo assolutamente pretendere che chi vanta un diritto di qualche decina di migliaia di lire possa rivolgersi con fiducia al conciliatore.

Quindi, a nostro avviso, si può conseguire il risultato che tutti si augurano, cioè di vedere speditamente amministrare la giustizia con una legislazione più oculata e con l'aumento dell'organico, non solo dei magistrati, ma anche dei funzionari di cancelleria e di segreteria. Invero, il lavoro nelle cancellerie e nelle segreterie è veramente imponente, e quando si saranno fatte le sentenze, e depositate nei termini dalla legge stabiliti, non per questo si sarà amministrata celermente la giustizia, dato che sono ancora tante le incombenze di cancelleria, specialmente in seguito alle recenti modifiche al codice di procedura penale, che, con l'attuale organico, i processi resteranno giacenti molto più del tempo necessario prima di pervenire alla fase conclusiva.

Devo notare la fretta con cui si è voluto modificare il codice di procedura penale. Così si è incorso in molte inesattezze, errori, incongruenze, eccessi. Non devo analizzare tutte le norme che sono state introdotte; voglio semplicemente fare accenno ad una sola: quella per cui l'appello del pubblico ministero perde di efficacia qualora non si notifici entro un mese all'imputato l'avviso dell'avvenuto appello.

Vi sono molti pericoli in questa norma; ma, a parte i pericoli, è troppo che un appello debba perdere la sua efficacia semplicemente perché entro un termine abbastanza ristretto non si sia provveduto a renderne edotto l'imputato.

Onorevoli colleghi, è vero che i diritti della difesa sono sacrosanti e non sono mai abbastanza tutelati, ma non riesco a vedere come essi vengano ad essere compromessi dalla mancanza...

PRESIDENTE. Onorevole Cavaliere, ella sta criticando un atto legislativo della Camera.

CAVALIERE STEFANO. Questo fa parte del rilievo che muovevo in precedenza, e cioè che si è proceduto in maniera alquanto precipitosa...

PRESIDENTE. Anche di ciò non sarebbe responsabile il Governo, ma la Commissione.

CAVALIERE STEFANO. Io non protestavo contro la norma, ma contro alcuni aspetti di essa. E, poi, il Governo c'entra, perchè ai lavori della Commissione partecipa un suo rappresentante.

Ultimo argomento. Due anni fa, nel prendere la parola su questo bilancio, a proposito dell'andamento dell'amministrazione della giustizia facevo notare come sia stato sempre trascurato un dato assai importante, essenziale ai fini di una retta e spedita decisione, vale a dire il problema dei periti giudiziari. Non lo si è voluto affrontare su una base di vedute larghe e realistiche, per arrivare, cioè, alla costituzione di un corpo di periti giudiziari, impiegati dello Stato, per assicurare una specifica competenza, tempestività di intervento e maggiore speditezza del lavoro. Perizie delicate e complesse vengono affidate a medici generici, spesso incompetenti, e i risultati, alle volte, sono dei più madornali. Non vorrei aggiungere altro.

Citavo due anni fa l'esempio di un tale che era stato ucciso dal fratello con un sasso lanciogli a distanza e che per disgrazia lo aveva colpito alla fronte: modalità del fatto conclamate da decine di testimoni presenti al fatto. I periti si intestardirono nel dire che si era trattato di colpo di una grossa clava che si era abbattuta con violenza estrema sul capo del poveraccio. Molte volte mi è capitato, nella mia pratica professionale, di leggere delle perizie in cui, proprio in contrasto con la realtà, il foro di entrata delle pallottole veniva definito il foro di uscita, oppure si stabiliva che il colpo era stato sparato quasi a bruciapelo anziché da una certa distanza. Tutto questo porta a disguidi e influisce negativamente sull'amministrazione della giustizia.

Si aggiunga il nostro allegro e famoso sistema delle vacanze, per cui i periti per depositare la loro perizia prendono sino a tre mesi di tempo, anche per lesioni di lieve entità, e si avrà la riprova che, oltre tutto, l'attuale sistema è la fonte di vari errori giudiziari, che si ripercuotono tanto negativamente nella pubblica opinione. Richiamo su questo punto specialmente l'attenzione del ministro perché si voglia rendere promotore di disposizioni di legge che risolvano un problema sì importante, eliminando un lato assai negativo del nostro ordinamento. E sarò veramente grato al ministro se potrò avere in proposito una qualsiasi assicurazione. *(Applausi a destra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Formichella. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non potrei dare inizio al mio intervento senza esprimere il mio vivo compiacimento al relatore del bilancio della giustizia, onorevole Foderaro, che con acutezza e fervore ha fatto veramente una disamina di fondo del bilancio stesso. Tema delicato è quello dei mezzi finanziari messi a disposizione del Ministero: bilancio di pochi miliardi, aumentato rispetto all'esercizio passato di appena un miliardo e mezzo. Con tali inadeguati mezzi il problema della giustizia non può essere affrontato.

Il Ministero della giustizia, purtroppo, in Italia continua ad essere la « cenerentola » fra le amministrazioni. Anche nel passato Emanuele Gianturco diceva che: « la politica della giustizia è l'unica negletta nella nazione ».

Quando l'onorevole relatore ha parlato di un ammodernamento della giustizia, io penso che egli si sia riferito anche alla situazione in cui si trovano gli uffici e i locali nei quali la giustizia viene amministrata.

Il senso di rispetto, di decoro e di tradizione della giustizia è insito in tutti i popoli civili. Termini inconciliabili con la realtà, quando dobbiamo constatare che spesso i luoghi dove viene amministrata la giustizia sono in uno stato di abbandono e d'incuria tali da costituire una vera umiliazione per il suo spirito. Il problema non si avverte soltanto nelle province, ma a Roma, nella stessa capitale, dove le preture si trovano in una condizione talmente deplorabile, da non rispondere neppure alle esigenze igieniche. Nessuno si cura della risoluzione di questo problema sul quale i consigli degli Ordini degli avvocati hanno ripetutamente, ma inutilmente richiamata l'attenzione degli organi competenti. Urge perciò una sistemazione razionale di tutti gli uffici giudiziari. La verità è — bisogna riconoscerlo — che tutto quanto venne fatto per comporre in un volto dignitoso l'amministrazione della giustizia fu fatto nel ventennio: oggi si segna il passo.

Esaminiamo ora il rivoluzionamento che è stato determinato dall'entrata in vigore delle modifiche al codice penale di rito. Lo illustre presidente della Camera ha detto che egli ha un po' la paternità di queste modifiche: noi sappiamo il grande amore e la profonda dottrina che egli ha profuso nella preparazione del codice di procedura penale.

Ebbene, senza voler criticare quella che ormai è una legge operante, dobbiamo riconoscere che l'attuazione immediata di quelle modifiche ha determinato gravi inconvenienti. Occorreva un certo lasso di tempo,

almeno tre mesi, per mettere in moto il meccanismo; si era detto anzi, che sarebbero state emanate norme di attuazione. Invece, le nuove disposizioni sono entrate subito in vigore creando una situazione di disagio.

L'onorevole relatore ha affermato nella sua relazione che la giustizia deve essere « ammodernata e sveltita »: giudizioso e preciso concetto. Ma possiamo noi dire che le modifiche recentemente apportate abbiano realizzato questo obiettivo? Evidentemente no. Senza contare, poi, che invece di « ammodernare » ci siamo riaffacciati al passato. Infatti, nella sostanza molte delle nuove norme erano inserite nel codice Finocchiaro Aprile del 1913 (come ad esempio quelle riguardanti le nullità assolute, le impugnazioni, i diritti della difesa). E si tenga presente che, quando fu guardasigilli l'onorevole Orlando, nel 1915, nominò una commissione per modificare il codice del 1913 ed adeguarlo ai tempi. Noi, invece, ritorniamo all'antico.

Frustrata, mi pare, sia rimasta la intenzione di snellire e sveltire la giustizia. Il relatore parla di ben 6 mila ricorsi penali pendenti davanti la Corte di cassazione. Tutti conosciamo il travaglio della Suprema Corte nello smaltire questa congerie veramente formidabile di ricorsi. Devesi, in verità, riconoscere che molto si è fatto, per cui dai 14 mila ricorsi di due anni fa siamo oggi scesi ai 6 mila.

Ma il lavoro della Corte di cassazione subirà un intralcio formidabile in seguito all'entrata in vigore delle modifiche apportate al codice di procedura penale, in quanto è stata abolita l'ultima parte dell'articolo 524 dello stesso codice, norma che dava la possibilità alla Corte di cassazione di decidere in camera di consiglio, dichiarando inammissibili quei ricorsi che non avevano una sufficiente motivazione e che *ictu oculi* apparivano infondati, generici, vaghi e semplicistici. Attraverso il lavoro delle camere di consiglio, si era potuto risolvere una infinità di ricorsi.

Oggi facciamo dei regressi, e invece di sveltire la giustizia la appesantiamo di più, con il progressivo aggravio di ricorsi inutili.

Si è detto che le modifiche al codice di rito siano state dettate delle esigenze dei tempi e da quelle di porle in relazione agli istituti della Carta costituzionale. Strano, però, appare che mentre le norme della Carta costituzionale dormono il sonno di Aligi, si è pensato di rivoluzionare subito la procedura penale. Abbiamo allora il fondato sospetto (che ci viene da taluni congressi di pseudo giuristi e di magistrati sinistroidi, in vena di elucubrazioni innovatrici, la cui eco avveniristica si è

avuta anche alla Camera) che quella che è presa di mira è la codificazione del ventennio. La si vuole distruggere! Prima l'attacco al codice di rito, poi (ed è stato già annunciato) l'attacco al codice penale, poi ancora quello al codice civile. Una vera guazza per gl'inconoclasti, i quali hanno soltanto la foia e la velleità di distruggere tutto quello che è stato costruito attraverso un appassionato lavoro.

Sia ben chiaro che il codice penale vigente fa onore al genio italiano, ha attinto la sua perfezione in quelle scuole antiche e moderne del diritto penale, che hanno brillato come faro di luce nell'Europa, contiene principi innovatori presi a modello da tutte le altre nazioni (48 Stati), ed esprime quell'ideale di giustizia che, per essere fondato sulla morale, è forse la più caratteristica fisionomia dello spirito latino. La stessa Inghilterra, pur legata come è alle sue norme giuridiche e costituzionali, ha introdotto nella sua legislazione penale alcuni istituti dei nostri codici. La ventata distruttrice vorrebbe sommergere anche un'altra grande creazione del pensiero giuridico italiano, rappresentata dalla « legge di guerra » del 1938 — non alludo al codice militare — che, frutto della fervida e grande mente di studioso del Di Vico, costituisce l'unica regolamentazione degli usi e delle norme di guerra dei paesi belligeranti e che, superando le stesse concezioni dell'Aja e di Ginevra, si è affermata come un monumento di sapienza universale. Di fronte alla mania iconoclastica della codificazione del ventennio, dobbiamo ripetere il pensiero del Machiavelli: « Il mutare dove non è difetto non è altro che disordine ». Se vogliamo essere messaggeri di disordine (e notevoli esempi abbiamo avuti dall'entrata in vigore del codice di procedura penale), distruggiamo e modifichiamo pure.

Il mio caro amico, che non vedo su questi banchi, onorevole Degli Occhi, ha detto ieri che egli non ha niente di comune con Giordano Bruno. Non so perché gli sia balzato in mente proprio Giordano Bruno. Comunque, egli ne deve essere un sicuro seguace, se è vero che ha l'istinto del riformatore. Egli vorrebbe riformare tutto in materia di codici e di legislazione, all'occasione distruggere, abolire. Egli ha, fra l'altro, il pallino di veder scomparire il codice penale militare; non ne fa mistero. Ma se egli può essere ritenuto un solitario cavaliere romantico in questa crociata, non deve ignorare che dietro di lui s'inseriscono gli autentici distruttori,

i cosiddetti progressisti nemici delle leggi, della morale e della civiltà. Sono di ieri le loro critiche rivolte al codice penale e alle leggi di pubblica sicurezza soltanto perché costituiscono una legislazione fascista. È questa la nostra grande preoccupazione, ed è perciò che con i mezzi che saranno legalmente consentiti faremo la nostra lotta e ci opporremo con tutte le forze ad ogni inconsulta trasformazione.

Ricordiamoci che il problema della giustizia e della legalità è il maggiore che si incontra nella vita di governi parlamentari. Ma uno Stato che si rispetti deve a sua volta far rispettare questo problema, al di fuori di quelle che possono essere le concezioni dei partiti, delle persone e degli stessi individui, senza guardare in faccia nessuno, andando diritto e sicuro verso la meta che è fissata dalla giustizia, la quale è al di sopra di tutto. Quando i partiti riescono a dominare prepotentemente nell'amministrazione pubblica, allora è finita la libertà.

Napoleone, grande per tanti altri aspetti, era grande anche per le sue concezioni in materia, quando esclamava con un motto famoso: « Io non conosco né vedo i partiti ». Mentre il nostro maestro Carrara ammoniva: « La giustizia e la politica non sono nate sorelle, e quando la politica entra dalla porta del tempio, la giustizia esce dalla finestra, sconsolata, per tornarsene nel cielo ».

Nella riforma dei codici è da auspicare che in avvenire si possa rientrare in noi stessi, riflettere sopra di noi, ritrovare nei nostri migliori sentimenti e nella coscienza del diritto e della giustizia la guida e il lume per orientarci in mezzo alla confusione d'idee e degli interessi in cui si dibatte e si smarrisce da 10 anni, e dopo le luminose costruzioni del ventennio, il nostro diritto pubblico.

Desidero rivolgere un invito all'onorevole ministro. È il caso di ristabilire nei rapporti con la magistratura un principio di autorità e di disciplina. Noi, che per la nostra abituale fatica siamo a contatto con gli organi giudiziari, notiamo con dispiacere una specie di malcostume diffuso specialmente fra gli alti magistrati (parlo dei procuratori generali di corte di appello e dei presidenti di corte di appello), i quali il più delle volte raggiungono la sede per tornarsene subito dopo a Roma, residenza naturalmente agognata da tutti. Di conseguenza, gli uffici di questi magistrati sono assai spesso chiusi. È facile comprendere che l'amministrazione della giustizia non può trarre né fiducia né garanzia da questo stato di cose, dal momento che in

uffici direttivi di altissima importanza non è mai presente — si può dire — il titolare responsabile.

Un altro problema desidero sottoporre all'attenzione dell'onorevole ministro: il problema delle circoscrizioni giudiziarie, e delle condizioni veramente penose nelle quali alcuni tribunali, e specie alcune preture, si trovano.

Potrei parlare in linea generale, ma mi interessa soprattutto tratteggiare il problema per quanto si riferisce all'amministrazione della giustizia in Calabria, i cui tribunali, da quello di Locri a quello di Palmi, da quello di Crotona a quello di Nicastro, da quello di Rossano a quello di Castrovillari e Vibo Valentia non possono funzionare per quella carenza di magistrati, che noi ben conosciamo e che rappresenta una vera piaga per il normale evolversi della giustizia.

Alla testa di questi tribunali vi è, sì e no, un presidente con un giudice; spesso si deve ricorrere ad un pretore lontano per tenere le udienze e costituire il collegio.

Alla testa della procura vi è spesso il solo procuratore.

E che dire della situazione delle preture? Mi richiamo in particolare a quella del mio mandamento: Oriolo Calabro. La pretura è da 15 anni senza titolare, e va avanti soltanto con un vicepretore onorario, che fa un po' l'avvocato ed un po' il giudice. Non è possibile un sistema del genere, disintegratore del senso della giustizia.

Si proclamò in passato che i funzionari migliori dell'amministrazione statale (fra i funzionari dell'amministrazione statale noi comprendiamo in primissima linea i magistrati) dovessero andare nel Meridione, terra degnissima e meritevole di ogni attenzione. Invece, il Meridione è tuttora il più negletto ed il più abbandonato.

Ed ora consentitemi (sebbene non è il momento di occuparsi di questo particolare problema) di parlare della *vezata quaestio*: il Consiglio superiore della magistratura. Ieri vi accennava di sfuggita, nel suo brillante intervento, l'onorevole Degli Occhi; poco fa ne ha parlato l'onorevole Cavaliere.

Occorre precisare (tutto il resto fa parte dell'abile preparazione di suonatori di grancassa) che i due terzi dei magistrati sono profondamente contrari alla istituzione del Consiglio superiore della magistratura. A volerlo è soltanto una sparuta minoranza, appollaiata in una associazione (quella che costrinse i magistrati, or fa qualche anno, finanche a ricorrere all'arma dello sciopero),

in cui dominano alcuni ambiziosi di scarsa coerenza, i quali mettono il campo a rumore per la costituzione di questo Organo, la cui funzione non è da noi amata e sentita.

Ma di questo discuteremo a suo tempo, quando la legge verrà portata dinanzi al Parlamento.

Due essenziali principi ci spingono ad essere veramente contrari. Anzitutto, perché si tratta della costituzione di una casta chiusa.

Al posto del magistrato isolato, libero, amato dall'onorevole Degli Occhi, avremmo una specie di ordine monastico, tra i più avulsi dalla vita reale.

Secondariamente, creeremmo un potere assoluto in uno Stato democratico. Voi ritenete che questo sia uno Stato democratico, almeno lo dite continuamente. E vada per lo Stato democratico. Ma voi, creando questo Consiglio superiore, verreste a creare una specie di Stato assoluto nello Stato stesso. Né valgono i temperamenti proposti alla legge dall'onorevole ministro Di Pietro, che ora non siede più su quel banco, perché se è vero che la presidenza dell'organo viene data al Presidente dello Stato, e quindi della Repubblica, è anche vero che abbiamo due vice-presidenti: uno il capo della Corte di cassazione, l'altro il procuratore generale: i membri, poi sono quasi tutti consiglieri di Cassazione.

Come si vede, la presidenza del Capo dello Stato diventa un fattore del tutto simbolico, di scarsa importanza, mentre a dominare la situazione sarà lo strapotere dei magistrati.

Vorrei leggervi un parere, veramente importantissimo su questo argomento, espresso da Ludovico Mortara (inutile ricordare i pregi e la grandezza dell'uomo) nel 1912: un parere del tutto negativo circa la creazione del Consiglio superiore della magistratura. Ma l'ora tarda, e il fatto che ne discuteremo in altra sede mi inducono a non insistere ulteriormente. Comunque, resta fisso il principio che noi del Movimento sociale italiano siamo perfettamente contrari alla istituzione di questo Consiglio superiore.

E veniamo ora, onorevole ministro, alle dolenti note: leggi eccezionali. L'onorevole Presidente del Consiglio ha tenuto a dire, nel suo programma di governo, che la giustizia è uguale per tutti e che non vi saranno più discriminazioni. Nobilissimo intento! Ma le leggi eccezionali dove le mettiamo? E la retroattività di queste leggi eccezionali? Gli antichi dicevano: *habent oculos retro:*

hanno gli occhi di dietro. Retroattività, in contrasto formidabile con l'articolo 25 della Costituzione.

Non è possibile arrivare a una pacificazione fin tanto che i cittadini, in Italia, siano divisi in due schiere: i giusti e i reprobri. Le quattro colonne del « tempio tetrastilo legislativo », com'ebbe presuntuosamente a chiamare il defunto onorevole Sforza le quattro leggi epurative, sono tuttora in piedi. Nessuno ha toccato più queste quattro colonne. E allora, come possiamo dire che la giustizia sia uguale per tutti e che non vi siano discriminazioni?

Troppo sarebbe da discutere sull'argomento delle leggi eccezionali. Ma ne abbiamo tanto parlato che ci sembra superfluo ricordare, perfino, come esse rappresentino una violazione del diritto delle genti, e una stortura morale e civile, di fronte a quella che è stata la grande tradizione giuridica romana e italiana stessa.

Di due aspetti di queste leggi vogliamo occuparci. Un aspetto veramente iniquo è quello della confisca dei beni, contenuto nel decreto-legge luogotenenziale del 27 luglio 1944. Tale « confisca » è tuttora operante, dato che sempre tristemente operante è il famosissimo decreto-legge luogotenenziale 27 luglio 1944.

La confisca è un istituto inumano e barbaro e contraddice al principio della « personalità » della pena previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

La pena ha un carattere « personale », in quanto deve colpire esclusivamente il reo. La confisca, invece, dei beni incide sul patrimonio e produce effetti dannosi nei confronti d'interi famiglie e d'innocenti. È il capovolgimento di ogni principio di diritto, l'addossare ai familiari del reo le punizioni. A parte il senso di umanità e di tutto il resto, vi è una manifesta violazione della Carta costituzionale. Del resto, l'istituto della confisca è stato abolito da tutte le legislazioni moderne: permane soltanto in qualche legge coloniale. Ebbe il suo grande sviluppo nell'epoca dei romani, quando costituì la sostanziale realizzazione della « proscrizione ». I romani, tuttavia, avevano saggiamente stabilito il principio che la morte del reo estingueva ogni possibilità di confisca, principio non rispettato da noi. Nel medio evo il fluttuare delle passioni e dei conflitti di fazioni diede notevole sviluppo alla confisca, tanto che il Carrara ebbe a bollarla con un suo severo giudizio affermando che in quel periodo « la confisca dei beni rappresentò il mezzo con il

quale la fazione vincitrice riduceva alla miseria la parte avversa sconfitta, arricchendosi dei beni di essa ».

In questa definizione campeggiano i caratteri di vendetta, di rappresaglia e di rapina assunti dalla confisca.

L'illuminismo del XVIII secolo denunciò i caratteri inumani della confisca dei beni e ne richiese risolutamente la cancellazione dalle civili legislazioni. Anche in questo campo, l'Italia, che fu madre del diritto, si pose all'avanguardia. Risolutivo per la dimostrazione della illegittimità della confisca fu allora il giudizio di Beccaria. E il granduca di Toscana, con il famoso codice leopoldino del 1786 che per primo abolì la pena di morte, eliminò altresì la confisca dei beni dal novero delle pene. A sua volta, la rivoluzione francese nel suo primo periodo romantico, quello della Costituente, decretò l'abolizione della confisca dei beni.

L'istituto fu ripristinato dalla Convenzione con le leggi contro gli emigrati, e rimase nel codice Napoleonico del 1810, ma la Restaurazione lo cancellò definitivamente e lo definì « un principio incompatibile con i regimi di libertà parlamentare ».

Signori, noi abbiamo avuto dei grandi maestri; Romagnosi, Beccaria, Filangeri e tanti altri, schiera innumere e veramente luminosa. Ebbene, in questa patria di così eletti giuristi ancora oggi la confisca regge tetragona a tutto e porta lutti, sacrifici e miserie infiniti a gente che ha bisogno di ritemperarsi, che ha bisogno di pace.

Altro aspetto: quello delle leggi repressive dell'attività fascista. Ultima della serie, la legge Scelba, porta il nome dell'ex Presidente del Consiglio, ma non servirà certamente per tramandarlo ai posteri. Vi sono state tre leggi repressive in soli sette anni, tre leggi dello stesso oggetto.

BALDASSARI. Ne avete fatte tre milioni in otto giorni!

FORMICHELLA. Ma ella non è in grado di capire queste cose!

Dunque, tre leggi repressive; aprile 1945, dicembre 1947, giugno 1952.

Dicevano i nostri padri che legiferare a getto continuo, per uno Stato, non è segno di forza, ma segno di debolezza.

SPALLONE. Perciò è caduto il fascismo!

FORMICHELLA. Non dica sconclusionatezze! Tre leggi repressive! In una situazione siffatta dove poniamo il senso del diritto e della giustizia? Noi saremmo gli antidemocratici e voi, bolscevichi moscoviti,

sareste coloro che navigate verso i mari della libera, autentica democrazia! Contro di noi, pollice verso; mentre per voi tutto è lecito. La famosa legge polivalente, annunciata in un discorso dell'onorevole De Gasperi a Napoli, ha fatto quella fine che immaginavamo.

La Carta costituzionale sancisce i principi della libertà di pensiero e di parola. Le norme apologetiche impediscono, però, a noi di parte avversa, di esprimerci con libertà. Noi « osanna » non lo possiamo dire; mentre a voi è consentito sempre di scagliare contro di noi il *crucifige*.

Che aspettiamo, onorevole ministro, a seppellire al più presto simili leggi che non rappresentano certo un segno di sanità e di maturità spirituale dei popoli?

Quando andò in vigore il recente decreto di indulto, i cuori si aprirono alle speranze. Vi era l'interpretazione di un determinato articolo, l'articolo 2, che dava la possibilità di ritenere che i condoni elargiti nel 1953 potessero cumularsi con quelli precedenti.

La Cassazione non fu di questo parere. Fui proprio io a patrocinare, senza successo, la tesi. Attraverso questa cocente questione noi volevamo risolvere l'angoscioso problema dei latitanti. Dicevamo: badate, vi sono infiniti latitanti, ancora lontani dalle loro famiglie, che forse non rivedranno più per quello che di tragico è avvenuto, vi sono delle creature di Dio che soffrono, che hanno dovuto abbandonare spesso la patria e sono andati a combattere nella legione straniera portando là il segno del valore conquistato su tutti i campi di battaglia, provvediamo ad aiutare, a salvare questi degni fratelli.

Il ministro di allora parve preoccuparsi del problema, assicurando che l'avrebbe risolto, se non con una norma legislativa, a lume di sentimento. Si mandarono magistrati alla Corte di cassazione per sapere il numero dei latitanti. Si disse: basterà fare una semplice istanza e sarà revocato il mandato di cattura in base alle disposizioni del decreto di amnistia e di indulto, oppure sarà concessa la libertà condizionata.

Sono passati due anni, e queste promesse non sono state mantenute. Io mi domando allora: perché aprire il cuore di tanti derelitti alla speranza? Nessuno che abbia fatto, in quelle condizioni, istanza di libertà condizionata, se l'è vista accogliere. E il problema resta più angoscioso e grave che mai; il pas-

sare degli anni non sana né i lutti, né i sacrifici, ma li agrava sempre più.

Vi è un'altra questione che noi abbiamo continuamente prospettato; però la nostra voce non è stata ascoltata. Intendo parlare dei detenuti che si trovano ad espriare la pena nelle carceri italiane in virtù di una convenzione fatta con l'Inghilterra e che sono stati condannati da tribunali anglo-americani. Abbiamo condotto una battaglia per due di questi casi tipici: per lo infelice Scarpato e per quella Maria Pasquinelli, eroica donna, la quale ha avuto il coraggio di chiedere di essere trasferita nelle carceri inglesi dichiarando — e noi ammiriamo la sua fermezza — che: « Il delitto, per essere stato commesso contro un inglese, l'espiazione doveva avvenire in un carcere inglese ».

Tutto ciò che noi abbiamo detto e fatto in favore di questi piagati dal destino è rimasto inascoltato. Dopo circa 10 anni il Governo si sente ancora moralmente e giuridicamente vincolato a leggi di soggezione e di servitù imposte dallo straniero. Come senza seguito sono rimaste alcune domande di grazia. Debbo dire che moltissimi hanno disdegnato di rivolgere domanda di grazia, perché avendo combattuto nella repubblica sociale con la fronte al sole non si sentono rei di nessuna colpa. Comunque, alcune domande di grazia sono state inoltrate alla Presidenza della Repubblica. Una di esse, che portava tutti i crismi e che era avallata dal parere del ministro guardasigilli — quella di Arrigo Dumini relitto umano senza sole né speranza — è stata respinta, con il pretesto che mancava l'adesione della parte lesa, neppure richiesta dal codice, come condizione indispensabile.

Non si è mai visto in passato che una domanda di grazia, avallata da parere favorevole del Guardasigilli, sia stata respinta. E quel rudere sta quasi morendo nel carcere, e forse aspetterà inutilmente la misericordia, se di misericordia si può parlare. In questa Italia, culla di cristianità e di umanità pare che sia stata uccisa anche la pietà!

Per queste situazioni gravi, mentre che il danno e la vergogna dura, noi non possiamo dare la nostra approvazione al bilancio della giustizia. Però mi sia consentito un voto, che ha tutto l'ardore della speranza e della fede: che gli italiani tornino ad essere fratelli nella loro grande casa che è la patria; soltanto allora noi potremo dire che veramente — come ha annunciato il Presidente del Consiglio — la legge è eguale per tutti. *(Applausi a destra - Congratulazioni)*.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
D' ONOFRIO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vincenzo Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già altri deputati hanno messo in rilievo il carattere politico della discussione del bilancio del ministero di grazia e giustizia; è mia impressione, tuttavia, che, nel corso del dibattito, alcuni argomenti di rilevante interesse politico siano rimasti in ombra e ciò abbia impresso, alla discussione, un carattere prevalentemente tecnico e frammentario. Mi riferisco, anzitutto, alle funzioni e alle prerogative del ministro guardasigilli, ai compiti che gli incombono in seno al Consiglio dei ministri, oltre a quelli che gli sono propri come capo del particolare settore dell'amministrazione a lui affidato.

Il ministro guardasigilli, come gli altri ministri, deve rispondere dell'andamento dell'attività del suo dicastero ma, nel contempo, è il consulente giuridico, il controllore della legalità dei vari atti di governo. Egli ha il dovere giuridico di farsi iniziatore e promotore delle leggi di applicazione della Costituzione e di opporsi a quei provvedimenti che potessero contrastare con quella. I suoi rapporti con la magistratura giudicante e, in special modo, con quella requirente, gli consentono di contribuire in modo rilevante al rispetto delle leggi dovuto da parte dei pubblici poteri così come del singolo e alla tutela dei diritti dei cittadini.

Possiamo così affermare che se per ogni atto di governo esiste la responsabilità solidale dell'intero Gabinetto, tutte le volte in cui il Governo, con la sua attività o inattività politica o amministrativa si ponga al di fuori della legalità, entra in campo, prima di tutte le altre, la responsabilità del ministro guardasigilli. È mia intenzione, nel corso di questo intervento, esaminare il problema proprio sotto questo aspetto; trattare, cioè, della giustizia oggi in Italia.

È vero che noi ci troviamo, oggi, di fronte a un governo nuovo, il quale, per bocca del Presidente del Consiglio, ha dimostrato di voler accettare con beneficio d'inventario l'eredità dei precedenti governi dichiarando che non si sente di assumere la responsabilità di atti o propositi che non siano propri del Governo stesso; però, noi riteniamo che sia ugualmente opportuno discutere dello stato della giustizia in Italia, se non altro perché uno dei doveri fondamentali di questo Go-

verno è, a nostro avviso, quello di riparare ai gravi affronti che per il passato alla giustizia stessa sono stati arrecati.

È certo, onorevoli colleghi, che, oggi, gli italiani avvertono, sopra tutte le altre, una esigenza: quella della giustizia e della moralità.

Dopo più di venti anni di fascismo, di un regime cioè nel quale le illegalità, le violenze, i soprusi, le ingiustizie erano state elevate a sistema; dopo circa sette anni di carenza costituzionale e di illegali discriminazioni operate dai governi dal 1948 in poi, oggi la popolazione italiana ha sete di giustizia, vuole giustizia. Il nostro è un popolo di gente per la gran parte in condizioni economiche di povertà e, talora, di miseria, e che sente il bisogno di giustizia e di moralità come del pane. Il nostro è un popolo nella sua stragrande maggioranza moralmente sano, che non poteva nemmeno lontanamente immaginare esistesse quella corruzione che in questi ultimi anni è stata scoperta in ambienti di certa società. Quando si sente affermare nel Parlamento o nelle aule scolastiche, o si legge nei libri, che l'Italia è la culla del diritto, ci si deve riferire, più che al contributo, indubbiamente grande, che gli studiosi italiani hanno dato al progresso delle discipline giuridiche, al senso profondo della giustizia che anima il nostro popolo. Una delle più grandi offese che dal fascismo sia stata arrecata al popolo italiano è stato proprio il disprezzo per la legalità, e quindi, per i diritti e l'eguaglianza dei cittadini.

Accanto a un grande bisogno di giustizia però, non dobbiamo dimenticare, che vi è, oggi, anche un altro stato di animo nel popolo italiano: una grande sfiducia nella giustizia. Gli italiani non hanno dimenticato, né possono dimenticare che purtroppo ancora si vive in un regime di illegalità che minaccia di diventare legalità. Tutti i giorni gli italiani sentono che vivono in uno Stato che si potrebbe definire « dalla doppia vita »: da una parte lo Stato italiano si presenta con un aspetto onesto, corretto, democratico: la Costituzione della Repubblica italiana, con le sue norme, i suoi diritti, i suoi doveri; dall'altra abbiamo invece uno Stato corrotto, disonesto, reazionario: la vecchia legge di pubblica sicurezza, il vecchio codice penale, il confino di polizia, l'assenza di tutela delle libertà del cittadino, la legge non uguale per tutti, ma diversa a secondo delle categorie.

Il Presidente del Consiglio, nel suo discorso di presentazione alla Camera del nuovo Governo, e poi, ancora, a conclusione della discussione sulla fiducia, ha affermato essere

sua intenzione ristabilire il rispetto della legge anche da parte dei pubblici poteri, e del Governo in primo luogo; inoltre, si è solennemente impegnato a presentare al più presto all'approvazione del Parlamento i progetti delle leggi di attuazione della Costituzione. Con grande piacere prendiamo atto di queste promesse e, per parte nostra, ci impegnamo a svolgere tutte le attività necessarie affinché tali propositi del Governo possano tradursi in realtà e in buone leggi. È certo che fra i numerosi compiti, questo è il primo che attende l'attuale Governo: riparare all'ostruzionismo compiuto dalla maggioranza governativa e dai governi passati nell'emanazione delle leggi che debbono integrare, secondo la volontà della Costituzione, l'attuale ordinamento positivo italiano ripristinando quella legalità dalla quale i precedenti governi si erano messi fuori, ristabilendo la certezza del diritto che, con danno incalcolabile per tutto lo Stato, viene distrutta con la coesistenza delle due opposte legislazioni, cioè la Costituzione e le leggi fasciste in gran parte ancora in vigore. Vogliamo però sottolineare (e a ciò mi sembra non si sia adeguatamente riflettuto) che anche nella attuale illogica, illegittima, pericolosa condizione molte ingiustizie che sono state consumate non avrebbero dovuto essere state commesse. Valgano a dimostrarlo i pochi esempi che riferirò e sui quali non mi sembra inutile brevemente intrattenermi.

Primo esempio. La mattina del 9 gennaio, a Modena, convengono, spontaneamente e pacificamente, davanti ai cancelli di uno stabilimento industriale, numerosi operai, per chiedere il rispetto del diritto elementare del cittadino, il diritto al lavoro. Quegli operai volevano, in concreto, chiedere che le officine Orsi di Modena non venissero chiuse e fosse loro conservato il lavoro e, con il lavoro, la possibilità di dare da mangiare alle famiglie.

In quell'occasione, in quelle tragiche circostanze che già nel passato drammaticamente in quest'aula sono state rievocate, sei operai vengono uccisi, molti altri feriti dalle forze di polizia. Da parte degli operai feriti, dei parenti delle vittime e di altri onesti cittadini vengono inoltrate al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena denunce contro gli esecutori e i mandanti dell'uccisione dei sei operai e del ferimento di altri.

Come risposta a queste denunce e così come innumerevoli altre volte in casi consimili è stato fatto, non si procede contro i poliziotti responsabili degli omicidi e delle

gravi lesioni ma, a seguito di rapporti inoltrati dalla polizia all'autorità giudiziaria proprio allo scopo di salvare i poliziotti incriminati incolpando testimoni e denunciati, 34 operai che avevano partecipato alla manifestazione vengono imputati e rinviati a giudizio per due delitti: resistenza aggravata e tentata invasione di edifici. Infatti, i colpi d'arma da fuoco sono stati sparati, afferma la polizia, e quindi gli operai sono stati uccisi proprio per la necessità di impedire l'invasione di quelle officine da parte dei dimostranti.

Non voglio qui rilevare, onorevoli colleghi, la illegittimità, la crudeltà della tesi per cui il timore di una invasione di un edificio possa essere ritenuto motivo sufficiente per uccidere e ferire. In uno Stato come il nostro nel quale la pena di morte è stata abolita anche per i crimini più efferati, la fucilazione sul posto, operata dalla polizia, contro dei dimostranti è cosa che non solo non si può concepire e tollerare, ma ripugna al più elementare sentimento di umanità. Voglio anche tacere, per carità di patria, sulle misere, desolanti dichiarazioni compiute davanti alla Camera dal Presidente del Consiglio di allora De Gasperi il quale, anche in quella occasione, tentò di giustificare l'operato della polizia e di condannare le vittime, riferendo, fra l'altro, e senza minimamente controllarle, circostanze dichiarate poi infondate dall'autorità giudiziaria.

Sta di fatto che, dopo l'istruttoria e a seguito del pubblico dibattimento, viene emessa la sentenza del tribunale di Modena del 29 maggio 1953 (confermata poi dalla sentenza della corte d'appello di Bologna passata in giudicato) la quale afferma che debbono essere assolti due degli imputati per insufficienza di prove e gli altri trentadue « per non aver commesso il fatto » dal reato di resistenza aggravata; dal tentativo di invasione di edifici vengono assolti tutti i trentaquattro imputati « perché il fatto non sussiste » !

Onorevoli colleghi, quando apprendiamo cose di questo genere ci sentiamo veramente rabbrivire. Non sussiste — afferma la magistratura — quel tentativo di invasione di edifici che costituisce l'unico motivo invocato dalla forza pubblica per uccidere 6 persone e per ferirne molte altre ! Ma udite, onorevoli colleghi, una cosa ancora più grave.

Nella sentenza di rinvio a giudizio dei 34 imputati (poi assolti, come ho detto) leggiamo queste precise parole: « Le uccisioni di Bersani Renzo e Garagnani Ennio,

ore 12-12,30, debbono ritenersi conseguenza di uso frettoloso, lesivo delle armi, senza alcuna necessità, perché i due colpiti stavano allontanandosi ». Risparmiate, vi prego, ogni commento e trattenete la vostra indignazione. Ma che cosa allora doveva — ripeto: doveva — fare la magistratura, non certo per ridare la vita ai sei operai uccisi, ma almeno per ristabilire la giustizia così gravemente e tragicamente violata ? Ricercare e condannare i mandanti e gli esecutori dei barbari omicidi. Invece, nello stesso incartamento processuale, e, precisamente, nella requisitoria del procuratore generale, noi leggiamo che, per quanto attiene ai responsabili delle uccisioni, non si è ritenuto opportuno procedere perché sarebbe stato impossibile identificarli e non si è nemmeno ritenuto opportuno tentare confronti con i denunciati e i testimoni perché il numero degli appartenenti alla forza pubblica era così rilevante che i confronti stessi si sarebbero dimostrati inutili !

Onorevoli colleghi, in questi giorni l'opinione pubblica italiana è commossa da un grave delitto, quello che ha preso il nome di « delitto del lago ». Da settimane assistiamo alla febbrile attività della polizia e della magistratura che indagano con diligenza e perseveranza per scoprire il colpevole di quell'efferato omicidio. Si è ricorsi, da parte degli inquirenti, a tutti i sistemi che la più moderna scienza e l'intelligenza consentono, per assicurare il colpevole alla giustizia. In queste stesse settimane abbiamo appreso che la polizia da anni sta pazientemente indagando intorno alla morte di un ingegnere torinese ucciso con un colpo d'arma da fuoco e che ci si è valse dell'opera di numerose persone, di ripetute registrazioni di conversazioni su magnetofoni, ecc. Noi di cuore ci auguriamo che i colpevoli di questi delitti vengano scoperti e ricevano la giusta condanna e, nel contempo, ci compiacciamo per l'impegno e la diligenza dimostrati da polizia e magistratura. Non possiamo però tacere tutta l'amarezza e l'indignazione che oggi come allora riempiono il nostro animo, al pensare che nulla invece si è fatto e si è voluto fare per scoprire gli uccisori dei sei operai. È, questa, una brutta pagina per la polizia e per la magistratura che non potrà essere cancellata se non con l'apertura delle indagini e la condanna dei colpevoli.

Né dobbiamo dimenticare che numerosi cittadini sono stati denunciati e condannati per aver detto o scritto che la polizia di Scelba ha ucciso a Modena sei operai; alcune richieste di autorizzazione a procedere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

sono state presentate anche contro deputati imputati, per lo stesso motivo, di vilipendio alle Forze armate. No, egregi deputati, non è così che si tutela l'onore delle Forze armate: bisogna non coprire, ma condannare coloro che, pure appartenendo ad esse, ne infangano il prestigio commettendo i peggiori delitti!

Onorevoli colleghi, qui non è necessario invocare la Costituzione. In qualsiasi ordinamento giuridico fatti di questo genere avrebbero dovuto essere severamente ed esemplarmente puniti e pesante sarebbe stata, come è, la responsabilità di coloro che si sono rifiutati di rendere giustizia.

Secondo esempio. È noto che sono stati scritti volumi sulle prove penali e tutti conoscono l'aspra condanna che la scienza, la dottrina e soprattutto la coscienza popolare hanno formulato per il barbaro sistema della tortura. Da Aristotile a Cicerone, nella famosa orazione *Pro Cluentio Avito*, fino all'articolo 13, quarto comma, della Costituzione, si è sempre affermato che la tortura non solo non è strumento idoneo alla ricerca della verità, ma, come diceva Beccaria, fa condannare i più deboli e fa assolvere i più forti.

Tutti sanno che vi sono stati numerosissimi casi, specialmente in processi politici contro partigiani, di imputati i quali, secondo i verbali della polizia, avrebbero confessato, con abbondanza di particolari, d'aver commesso i più gravi delitti e poi, rinviati a giudizio, sono stati assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussisteva.

Abbiamo così visto uscire dal carcere dopo mesi e anni di ingiusta detenzione preventiva persone che in polizia erano state costrette ad autoaccusarsi per le torture subite. Di fronte a simili episodi, che cosa si sarebbe atteso il cittadino? Che automaticamente l'autorità giudiziaria, chiuso il procedimento nei confronti di coloro che fino a quel momento erano stati gli imputati, avesse subito riaperto un altro procedimento contro coloro che avevano vilmente e crudelmente torturato. Domando all'egregio ministro di grazia e giustizia e all'egregio relatore quante volte procedimenti di questo genere siano stati iniziati. Direi mai o molto raramente. Ed un esempio lo abbiamo se pensiamo a quel famoso o, meglio, famigerato maresciallo Cau il quale, nel corso di questi ultimi anni, è assunto ad eroe nazionale per aver avuto, secondo le pubbliche autorità, il merito di aver fatto piazza pulita nel così

detto triangolo della morte, cioè di aver crudelmente inferito contro valorosi partigiani che combatterono in quella località dove più feroce fu la reazione dei fascisti repubblicani e più eroica e compatta la resistenza popolare. Quell'individuo è stato uno dei peggiori seviziatori che abbiamo avuto in Italia, uno di coloro che, non per aiutare, sia pure a modo loro, il corso della giustizia, ma per sfogare i più perversi istinti hanno inferito con ferocia inimmaginabile contro cittadini innocenti e benemeriti della patria.

Molti di coloro che erano riusciti, nel corso della guerra partigiana, a sfuggire alle torture della belva nazista e ai campi di sterminio, non hanno potuto sfuggire alle torture ugualmente feroci di questo sgherro che, sotto la protezione delle autorità dell'Italia repubblicana, nata dalla guerra di liberazione, ha potuto contro di loro lungamente sfogare il suo perverso ottuso odio antidemocratico e i suoi più bestiali istinti. Costui, infatti, dal Governo e dai pubblici poteri è sempre stato considerato un superprotetto, tanto che alcuni ufficiali suoi diretti superiori, per aver osato denunciarlo al comando generale dell'arma, sono stati puniti e collocati in congedo. L'omertà e la protezione verso simile individuo sono arrivate a un punto tale che il comando generale dell'arma dei carabinieri avendo accertato nei suoi confronti gli estremi del delitto di concussione, decideva (e di ciò sono stati pubblicati i documenti di prova) di non procedere alla denuncia « per evitare che ulteriori indagini, con ulteriori interrogatori e confronti, possano trapelare e dare origine a commenti vari ». Il senatore Terracini nel maggio 1952 — oggi siamo nel luglio 1955 — presentava contro il Cau una circostanziata denuncia alla procura generale della corte d'appello di Bologna per vari reati, corredata da 90 allegati, e solo in questi giorni, a più di tre anni di distanza, abbiamo appreso dai giornali la notizia che il maresciallo Cau pare sia stato rinviato a giudizio purtroppo solo per taluno dei delitti commessi.

Terzo ed ultimo esempio. Esistono leggi che puniscono il vilipendio alle forze armate della resistenza e altre che puniscono l'apologia del fascismo o la riorganizzazione del partito fascista; in particolare vi è la legge 20 giugno 1952 per l'attuazione della XII norma transitoria della Costituzione.

Di passaggio vogliamo rilevare che tale legge, in sostanza, diminuisce le pene che, per il vigente codice penale, potevano essere irrogate a chi riorganizzasse il partito fascista. Infatti, senza ricorrere a una legge speciale,

si poteva benissimo, per la detta ipotesi, applicare l'articolo 270 del codice penale che punisce i promotori di associazioni sovversive. È vero che tale articolo era stato introdotto dal fascismo per combattere il partito comunista colpevole di avere sempre difeso l'indipendenza della patria e la libertà dei cittadini, ma, come ha avuto occasione di dichiarare la Cassazione, tale articolo poteva essere oggi adoperato contro i tentativi di rinascita del fascismo.

Ad ogni modo, quella che oggi ci interessa è la seguente domanda: Quante volte queste leggi sono state applicate? Quante volte è stata iniziata l'azione penale da parte dei rappresentanti del pubblico ministero? Io credo che per rispondere a tali domande sia sufficiente scorrere le pagine dei giornali fascisti usciti nel periodo intorno alla celebrazione del decennale della resistenza; basta prendere a caso un qualsiasi giornale fascista di un qualsiasi giorno di quelle settimane per vedere che decine e decine di volte queste leggi sono state violate. E del resto che questa sia la situazione che oggi esiste in Italia è stato ammesso anche dalle riviste giuridiche. Io richiamo la vostra attenzione su quanto scrive la *Giustizia penale*, anno 1951, parte seconda, colonna 293, annotando una delle pochissime sentenze di condanna: « È un caso piuttosto eccezionale di applicazione dell'articolo 290, in relazione alla particolare ipotesi di vilipendio delle forze armate della liberazione, che sembra troppo spesso dimenticato dalle pubbliche autorità incaricate della ricerca e della persecuzione dei reati ». In quel caso si parla di « guerra partigiana, inutile bravata, che è meglio mettere da parte, nel buio, in cantina, nella spazzatura, se si vuole non parlarne più ». Le forze armate della liberazione erano « la schiuma della più lurida delinquenza »!

Noi sappiamo che purtroppo questo non è uno dei rarissimi casi in cui le formazioni partigiane, verso le quali va la gratitudine di tutti gli italiani, sono volgarmente insultate dai peggiori traditori del nostro paese. Ed è triste constatare che tra i numerosi casi che direttamente o indirettamente offendono la resistenza e i suoi eroi, vi è anche quello del sacerdote, insegnante di religione nella provincia di Reggio Emilia, il quale, parlando ai suoi allievi, pochi giorni dopo che il padre dei sette fratelli Cervi era stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, affermò che questi sette giovani, decorati di medaglia d'argento al valor militare, « erano soltanto dei borsari neri e furono fucilati

dai tedeschi più per questo motivo che per altro ». Questa persona si ebbe dal pretore di Reggio Emilia 20 mila lire di multa per vilipendio alla memoria di defunti. Non si può dire certo che la giustizia sia stata troppo severa!

Termino coi miei esempi, onorevoli colleghi, per porre la domanda più importante e sulla quale a mio avviso è necessario concentrare tutta la nostra attenzione.

Di chi la colpa di questi fatti? Sorge allora la risposta che di solito usano dare, di fronte agli episodi più scandalosi, i rappresentanti del Governo: « Che cosa possiamo farci noi? È la magistratura che, nella indipendenza e nella sovranità del suo potere, giudica a seconda di quello che le sembra giusto ».

Questo è il punto più importante. È colpa della magistratura? È tutta colpa della magistratura? È solo colpa della magistratura? So che ieri pomeriggio in questa aula sono state rievocate le parole pronunciate dal professore Ballardore Pallieri, della università cattolica di Milano. Egli, nel numero del febbraio 1954 del « *Foro padano* », parla di « carenza della magistratura, che ha adottato un atteggiamento retrivo, cercando ogni pretesto per non applicare le norme nuove, e che ha continuato nella vecchia abitudine, contratta durante il fascismo, di mostrarsi troppo prona ai desideri del Governo ».

So che non si può esprimere un giudizio generico sulla magistratura. Mentre infatti affermo che vi sono stati magistrati la cui condotta sotto il fascismo e dopo il fascismo ha legittimato e legittima abbondantemente le critiche aspre del professore Ballardore Pallieri (anzi, di più aspre ancora se ne potrebbero formulare), d'altra parte non posso dimenticare l'eroico comportamento del sostituto procuratore del re presso il tribunale di Ferrara, dottor Colagrande, il quale fu incarcerato nel novembre del 1943 dai fascisti e dai tedeschi per aver lottato in nome della libertà. Questo egregio magistrato, questo patriota, dopo alcuni giorni venne tratto dal carcere e fucilato dai tedeschi e fascisti insieme ad altri partigiani e la sua salma fu lasciata lì sulla piazza, per alcuni giorni, perché — dissero allora i fascisti — rappresentasse un monito per tutti gli italiani.

Non dimentichiamo che, per grande fortuna dell'Italia, vi sono stati questi magistrati e che le debolezze dimostrate sotto il fascismo da alcuni appartenenti alla categoria, furono abbondantemente riscattate col sacrificio di

Colagrande e di altri magistrati patrioti e con la dignità, la fierezza e la indipendenza che altri ancora seppero conservare anche durante il fascismo.

Sta di fatto, però, che se vogliamo serenamente giudicare l'operato della magistratura in questi ultimi anni, dobbiamo dire che in genere essa, e specialmente la Cassazione, mentre per alcune questioni di importanza più teorica che pratica ha assunto un atteggiamento indipendente e democratico, per le altre che avrebbero avuto più importanti conseguenze pratiche ha mantenuto un atteggiamento conservatore e, talvolta, apertamente contrastante, se non altro, con lo spirito della Costituzione. Infatti, non dobbiamo tacere che la Cassazione non ha esitato, come era giusto, a dichiarare la immediata precettività dell'articolo 36 della Costituzione, il cui primo comma, che afferma che « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa » riveste particolare importanza. In forza di tale giurisprudenza (che meriterebbe di essere assai più conosciuta) tutte le volte in cui un lavoratore percepisce dal datore di lavoro un salario troppo misero, può ricorrere al giudice, il quale, con giudizio di equità, determina, sulla base dei contratti sindacali, il giusto salario. Noi non possiamo che rallegrarci per la correttezza di tale indirizzo giurisprudenziale, ma vogliamo anche rilevare che se esso si presenta, a prima vista, come capace di importanti conseguenze pratiche, tuttavia, in realtà, esso potrà portare ben poco ausilio alla buona causa dei lavoratori e assai scarso fastidio ai datori di lavoro; infatti, se consideriamo che relativamente pochi sono stati e saranno i lavoratori che affronteranno i lunghi procedimenti giudiziari possiamo convincerci della verità del nostro assunto.

Se però — ripeto — esaminiamo le questioni che possono rappresentare un più diretto pericolo per gli interessi dei proprietari, specie dei grandi proprietari, o una aperta rottura con gli istituti che hanno caratterizzato i vecchi rapporti sociali, nella grande maggioranza dei casi troviamo la magistratura che adotta, per usare le parole dell'autore già citato, un « atteggiamento retrivo », cerca ogni pretesto per non applicare le nuove norme e si studia di dare i minori dispiaceri possibili al Governo.

Tutti voi sapete che, in proposito, si può citare una serie interminabile di esempi, ma

il tempo e la notorietà dell'argomento mi consigliano di passare oltre. Solo sarà sufficiente ricordare l'affermato vigore dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza in materia di stampa e contro il disposto dell'articolo 21 della Costituzione, e, argomento fra i più gravi e sul quale torneremo, la sistematica violazione dell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione in ordine ai giudizi celebrati dai tribunali militari nei confronti di cittadini che non sono più appartenenti alle Forze armate.

D'altra parte dobbiamo anche dire che, dal primo gennaio 1948, né i governi né le maggioranze parlamentari si sono mai curati di ovviare, nei modi consentiti, agli inconvenienti determinati da tale atteggiamento della magistratura. E non è vero che in proposito non si potesse fare niente, perché quando i governi passati e la maggioranza parlamentare hanno voluto, di fronte ad un atteggiamento dei giudici non gradito al Governo e alla maggioranza stessa, correre ai ripari, hanno, senza esitazione alcuna, modificato la legge. Vedi l'articolo 72 del codice di procedura civile: non essendo gradito al Governo e alla maggioranza il modo con cui venivano interpretate in certe corti d'appello determinate norme riguardanti l'annullamento dei matrimoni, non si è esitato a modificare, con legge apposita, quell'articolo.

Né bisogna, onorevoli colleghi, dimenticare quello che afferma, nel suo classico trattato di diritto amministrativo, Vittorio Emanuele Orlando: « Il ministro della giustizia ha il compito di vigilare l'esercizio della giustizia in tutti i suoi gradi, di curare la custodia e l'applicazione delle leggi, sollecitando, ove è d'uopo, a tale effetto, gli uffici del pubblico ministero, di sorvegliare le istituzioni che codici e leggi disciplinano anche nell'interesse dei singoli cittadini ».

Certo, questa è materia molto delicata e nessuno, della nostra parte, intende che i detti principi possano servire ad attentati contro l'indipendenza della magistratura. Possiamo anzi affermare che la nostra voce e la nostra azione sempre si levarono, nel Parlamento e nel paese, contro simili attentati compiuti dai precedenti governi. Nessuno può aver dimenticato l'indignazione manifestata da noi e da tutti gli spiriti indipendenti in occasione di un intervento dell'onorevole Scelba, quando era ministro dell'interno, intervento realizzatosi con il tono caporalesco, irrispettoso e sprezzante proprio di tale persona. In quella occasione non fu il

ministro di giustizia a intervenire verso gli uffici del pubblico ministero, ma il ministro dell'interno, che si rivolse addirittura ai prefetti perché intervenissero nei confronti dei magistrati. Parlo della famosa circolare Scelba del 19 luglio 1948, dopo i fatti seguiti all'attentato all'onorevole Togliatti. Si tratta — dicevo — di circolare non diretta dal guardasigilli, ma dal ministro dell'interno ai prefetti, nella quale così, fra l'altro, ci si esprime: « Poiché in taluni centri varie azioni hanno assunto aspetti insurrezione armata » (il ministro dell'interno, così, qualificò già, anche dal punto di vista giuridico, i fatti accaduti in tale occasione, con un titolo di reato che, si noti, può portare alla pena della reclusione da tre a quindici anni, o dell'ergastolo; sintomatico però il fatto che nessuno, dico nessuno dei numerosissimi cittadini che comparvero davanti ai tribunali e alle corti di assise per gli eventi post 14 luglio, fu ritenuto colpevole del delitto con tanto intuito prontamente individuato dal ministro dell'interno) « vorranno richiamare » (cioè i prefetti) « attenzione autorità giudiziaria su ciò e sulla necessità rapida persecuzione confronti responsabili ». E poi soggiunge: « Signorie loro dovranno resistere con ogni mezzi ai tentativi di rilascio arrestati ». Quindi, secondo il ministro dell'interno, i prefetti avrebbero dovuto avvertire i giudici, ritenuti, forse, ignari o distratti, che si trattava di un'insurrezione armata e non, che so io, di pascolo abusivo o di disturbo o molestia alle persone e che dovevano ben guardarsi dal concedere la libertà provvisoria.

Credo che un più chiaro esempio di indebita e faziosa intromissione dell'esecutivo nell'attività del giudiziario non vi possa essere e che difficilmente un altro episodio possa, meglio di questo, dimostrare il profondo disprezzo nutrito dall'allora presidente De Gasperi, da Scelba e dagli altri componenti del Governo, verso la magistratura.

Non è, evidentemente, ad esempi di questo genere che noi vogliamo rifarci quando chiediamo che il guardasigilli si valga delle prerogative che la legge gli concede. Quando parliamo di sollecitazioni verso gli uffici del pubblico ministero per la custodia e l'applicazione delle leggi, intendiamo proprio riferirci al richiamo dei doveri del pubblico ministero nei confronti di episodi come quelli citati del maresciallo Cau, dei colpevoli dell'eccidio di Modena e, in linea particolare, del rispetto dei diritti del cittadino sanciti dalla Costituzione.

Ma, venendo a quello che mi sembra il punto più interessante della questione che stiamo esaminando, credo di potere affermare che la responsabilità dei fatti sui quali ho richiamato la vostra attenzione, e, quindi anche del comportamento della magistratura, debba ricercarsi principalmente nel clima di illegalità e nella pratica di arbitrio e di discriminazione instaurati dai passati governi.

Si parla di autonomia del potere giudiziario, e di indipendenza del giudice dall'indirizzo politico del Governo. In teoria ciò è vero. Ma in pratica ciò è assai difficile. In uno Stato non vi può essere un perenne conflitto fra un potere e l'altro. Accade così che se da una parte il Governo, per suoi fini politici, infrange per primo la legalità mettendo in opera odiose e arbitrarie discriminazioni fra i cittadini, servendosi dell'apparato della pubblica amministrazione non per il bene comune ma per fini di parte, presentando come privi di ogni tutela giuridica tutti coloro che non la pensano nel modo che più gli è gradito, infrangendo le leggi fondamentali dello Stato, dichiarando fuori dalla legge coloro che lottano per un ideale politico che non sia il suo, dall'altra parte il potere giudiziario è portato, presto o tardi, ad adeguarsi alla volontà e ai fini dei governanti.

In sostanza, quando attorno ai partigiani si svolge quella campagna che dal 1948 in poi i governi e alcuni partiti, democrazia cristiana in testa, hanno svolto; quando, da parte degli organi di stampa, del Governo e di quei partiti si svolge, nei confronti dei partigiani, la campagna di diffamazione e di calunnia che tutti ben conosciamo; quando non una volta vi è stato, dal 1948 ad oggi, un ministro o un sottosegretario che, rispondendo ad una interrogazione su arbitri o violenze commesse da parte della forza pubblica contro lavoratori, abbia condannato gli eccessi e gli arbitri della polizia; quando si è fatto del maresciallo Cau un eroe nazionale e quando sono stati posti in congedo e puniti i diretti superiori del maresciallo perché colpevoli di averlo denunciato per i suoi delitti al comando generale dell'arma; quando, in tutti i modi, riportando anche al Parlamento fatti non veri, si è cercato di giustificare il massacro degli operai di Modena, qual meraviglia se poi il giudice si comporta nel modo che sappiamo? Qual meraviglia se, di fronte al provvedimento dell'amministrazione comunale di La Spezia di acquistare un certo numero di volumi delle *Lettere di condannati a morte della resistenza* per distribuirli alle biblioteche scolastiche, il prefetto di quella

provincia abbia dichiarato inopportuna la distribuzione di quei volumi fra gli alunni perchè « l'attività scolastica non deve essere disturbata da motivi che possano assumere carattere polemico » ?

Quale meraviglia se, a un deputato fascista che ha presentato alla Camera una interrogazione per protestare contro le nobili parole pronunciate verso la Resistenza da un magistrato, il ministro guardasigilli risponde dando quasi ragione alle proteste del deputato fascista? Ad Ancona, il presidente della corte di assise, dopo di avere letto la sentenza con la quale dopo anni di detenzione, venivano scarcerati alcuni partigiani, per l'applicazione del condono, rivolgendosi agli imputati ebbe a dire: « Ritornando alle vostre famiglie e riprendendo il vostro lavoro, procurate di dimenticare le ombre della vostra vita passata e cercate, invece, nel ricordo della luce che illuminò la vostra anima nel momento del dolore della patria e vi spinse ad azioni di valore e di gloria che nessuno potrà dimenticare, di informare la vostra vita ad ogni onestà di intenti ». Proprio per queste parole il deputato fascista interrogò il ministro della giustizia e l'onorevole Di Pietro, nella risposta, si limitò ad aggiungere che quel magistrato, presidente della corte di assise di Ancona, era alieno da qualsiasi faziosità, equilibrato e di animo sensibile, per cui non potevano essere male interpretate le sue parole. Del resto — aggiunge la risposta — lo stesso giudice ha deplorato l'increscioso incidente al quale involontariamente ha dato causa. Dove l'increscioso incidente sarebbe costituito dalla affermazione che, con la guerra partigiana, sono state compiute azioni di valore e di gloria che nessuno potrà dimenticare.

E, di fronte alla sfacciata campagna di odio anticomunista nella quale il Governo si è così distinto, quale meraviglia se il pretore di Pesaro scrive in una sentenza (che ha formato oggetto di una interrogazione del collega Capalozza) che « non vi è il minimo dubbio circa il mendacio dell'imputato, essendo troppo noto il malcostume politico elevato a sistema dagli adepti del partito comunista, di sorprendere comunque la buona fede e di negare la luce solare, pur di conseguire un vantaggio del momento » ?

E, infine, quale meraviglia per quanto si è appreso di una scandalosa vicenda che ormai da qualche anno interessa e preoccupa l'opinione pubblica? Non è mia intenzione ricordare e commentare gli episodi di vizio e di corruzione emersi nel corso della istruttoria del così detto processo Montesi anche

se ciò che abbiamo letto nelle recenti deliberazioni dell'autorità giudiziaria offrirebbe materia per interessanti e utili considerazioni politiche. Voglio soltanto rilevare, perchè mi sembra che l'argomento sia strettamente pertinente al tema che sto trattando, che se le circostanze che hanno portato alla morte di una giovane donna sulla spiaggia di Torvaianica hanno scandalizzato ogni cittadino onesto e se certo costume svelato nel corso della vicenda ha fatto intravedere aspetti di vita viziosa che non potevano neppure essere immaginati dalla grande parte del nostro popolo, sano e onesto, fra le cose che più hanno indignato e impressionato la persona comune, vi è l'accusa di favoreggiamento personale per la quale è stato rinviato a giudizio un alto funzionario dello Stato, cioè l'ex questore di Roma. Perché, noi ci domandiamo, questo vecchio poliziotto non ha esitato, alla fine della sua carriera, ad aiutare un giovane che egli sapeva comunque implicato in un grave delitto, a eludere le investigazioni dell'autorità, inventando addirittura o dando credito a una falsa e ridicola versione dei fatti? Fu per amicizia? Tutto fa pensare di no. Certo, l'amicizia è un forte e nobile sentimento che può spingere ad atti sublimi e talora anche ad azioni delittuose, ma nessuno crede che il vecchio poliziotto abbia ubbidito al sentimento di una profonda amicizia quando fece carte false per coprire le malefatte dei protagonisti della triste vicenda. È invece convinzione radicata nell'animo nostro e di tutti che egli favorì il Piccioni perchè sapeva che si trattava di coprire il figlio di un ministro e, con lui, tutto un ambiente unito da mille legami con il Governo, i partiti governativi, la classe dirigente. Si trattava, insomma, di favorire quella categoria di persone che appartiene ai « buoni » per la quale non ha vigore la legge comune, ma vige un *ius singulare*, e di impedire che i « cattivi » cioè la maggioranza degli italiani, i lavoratori che vivono poveramente e che aspirano a un miglioramento della loro situazione economica e dei rapporti politici, potessero conoscere quanto di marcio esiste nell'ambiente dei privilegiati.

Certo, se pure non manca il ricordo di esemplari punizioni inflitte pubblicamente ad appartenenti alle più alte sfere del ceto dirigente, ben sappiamo che la storia passata e recente offre, d'altro canto, nel nostro e in altri paesi, mille esempi di tentativi messi in atto per salvare questo o quel personaggio da uno scandalo o da una condanna

giudiziale. Ma nel caso di cui parlo il favoreggiamento ha assunto aspetti di inconsueta gravità, perché la connivenza, i tentativi di salvataggio e di mascheramento dei fatti, le intimidazioni e le altre mille manovre necessarie allo scopo insano, hanno richiesto l'attività o il silenzio organizzati di diverse persone, il contributo di tutta una catena di stampa e, quando ormai il misfatto e i suoi autori erano stati scoperti, da parte della stampa cosiddetta indipendente e del Governo non si esitò a ricorrere all'anticomunismo per tentare, *in extremis*, di bloccare il corso della giustizia. E l'ex questore Polito, il quale, come tutti gli altri questori d'Italia, tutte le mattine vedeva arrivare sul suo tavolo le direttive ministeriali per le quali i pubblici poteri dovevano applicare le leggi in un modo o nell'altro a seconda che si trattasse dei lavoratori più combattivi e dei loro partiti definiti come attentatori della patria, oppure dei ricchi e dei sostenitori dei partiti al Governo e, in particolare, della democrazia cristiana, ai quali, in nome dell'anticomunismo, tutto doveva essere lecito, ha ritenuto cosa non solo consentita ma addirittura doverosa e meritoria violare la legge ancora una volta per salvare chi, per diritto di nascita, apparteneva alla categoria dei « buoni » e dei « notabili » anche se implicato in tristi vicende di vizio e di delitto.

Concludendo, mi pare si possa chiaramente affermare che la causa fondamentale delle ingiustizie e degli scandali che più hanno offeso e offendono il senso di giustizia del nostro popolo e minacciano di far regredire la nostra società, per taluni aspetti, al punto in cui era nel più fondo medioevo, sta proprio nel quotidiano arbitrio della pratica governativa, nell'incitamento alla più scoperta ineguaglianza nell'applicazione delle leggi, alla rissa ideologica, all'odio e al disprezzo verso il povero, il tutto al fine di impedire l'evoluzione dello Stato secondo le linee della Costituzione e di ripristinare il vecchio stato reazionario.

Per questo gli italiani onesti sanno che quando il nostro partito si batte, insieme col partito socialista italiano, contro la politica di discriminazione e di odio, si batte per la certezza del diritto, per l'impero della legge, per la vera e unica giustizia, per il risanamento morale della vita pubblica e privata, per la libertà di tutti.

Tutto il paese è pervaso, onorevoli colleghi, da un anelito di giustizia e di moralità. Nelle fabbriche, nelle campagne, negli uffici pubblici e privati, dappertutto si sente vivo il desiderio che sia restaurata la certezza della

legge scossa dal fazioso comportamento dei pubblici poteri, che sia ripristinato il rispetto per la libertà del cittadino, che si ritorni allo stato di diritto e si ripudi finalmente e per sempre lo stato di polizia apportatore di soprusi e di ingiustizie.

Questo è il motivo fondamentale del grande interesse suscitato da quelle parole del discorso programmatico del Presidente del Consiglio con le quali si è affermato che il Governo riterrà suo dovere ripristinare l'uguaglianza della legge sia per il privato sia per i poteri pubblici. Un tal programma, che per la verità avrebbe dovuto apparire ovvio, è stato accolto dal popolo italiano, per i motivi che si è detto, con grande soddisfazione.

Di tali propositi anche noi vivamente ci rallegriamo. Per la verità, non poco stupore e allarme ha suscitato, in un primo tempo, la frase: « Non sarà consentito a nessuno, attraverso l'ossequio puramente formale alla legge, di proporsi il sovvertimento dell'ordinamento dello Stato italiano ». Ci è parso sentire riecheggiare, in questo passo che aveva tutta l'apparenza di una stonata, tardiva interposizione nel testo del discorso, richiesta da certi « alleati » dell'onorevole Segni, i vecchi capziosi e assurdi *distinguo* dei quali si è formalmente servito l'onorevole Scelba per annullare sostanzialmente la libertà dei cittadini. Che vuol dire, ci siamo chiesti, ossequio puramente formale alla legge? Come è possibile distinguere l'ossequio formale da quello non formale? Il cittadino che si comporta onestamente, che non uccide, non ruba, ecc.) dà prova, secondo il Presidente del Consiglio, di ossequio formale o sostanziale alla legge? Insomma, cosa si vuole dai cittadini perché possano ritenere di essere nella legalità? E poi, chi giudicherà se l'ossequio sia formale o sostanziale? Il giudice no, perché egli deve solo accertare se siano state concretamente e nei singoli casi compiute violazioni di determinate leggi (*nullum crimen sine lege*), e non può quindi distinguere fra il formale e il sostanziale; e allora chi, il Governo forse? Ma allora ritorniamo allo Stato di polizia. E poi, quel proporsi il sovvertimento ecc., che altro vuol dire se non il processo alle intenzioni, ripudiato da ogni ordinamento e dalla coscienza popolare già da alcuni secoli a questa parte?

Per la verità però, agli interrogativi che ci eravamo proposti, lo stesso Presidente del Consiglio, non solo, voglio sperare, per la sua sensibilità di giurista, ma anche per le sue convinzioni di politico, ha risposto al

Senato, chiarendo che la sua affermazione andava intesa « nel senso che non vi può essere una osservanza della legge che non sia un sostanziale adeguarsi della condotta concreta alla ipotesi contenuta e regolata nella legge ». Questo chiarimento ci ha abbastanza tranquillizzati perché, a parte quell'aggettivo « sostanziale » che è rimasto e che non sappiamo che cosa ci stia a fare, ci si rifà esattamente al concetto della condotta « concreta » che deve adeguarsi alle ipotesi previste dalla legge, concetto che, appunto perché si riferisce alla condotta, richiede un'attività concreta e quindi ripudia il processo alle intenzioni e nello stesso tempo, parlando di dovere di adeguamento alle ipotesi di legge, ha respinto la oscura e sospetta distinzione fra il formale e il sostanziale.

E tanto ci basta. Però debbo dire sinceramente che non sono riuscito a comprendere il motivo per cui così di frequente ricorra nelle parole del Presidente del Consiglio questa preoccupazione: « L'osservanza della Costituzione democratica della nostra Patria è doverosa per tutti i cittadini e tanto più per il Governo che ha giurato di osservarla e che non può consentire che il progresso sociale si dissocia da quelle libertà democratiche che la Costituzione stessa sancisce ».

Credo di non affermare nulla di strano dicendo che non vi può essere nessuna contrapposizione fra il concetto di libertà e il concetto di progresso sociale. Chi cercasse di distinguere tra libertà e progresso sociale e facesse, anche in linea teorica, l'ipotesi che si possa talvolta violare la libertà per accelerare il progresso sociale, e quindi trovarsi nella necessità di scegliere tra libertà da una parte e progresso sociale dall'altra, si porrebbe prima di tutto contro la realtà dei fatti, e in secondo luogo, contro la legalità costituzionale. Il ventennio fascista ha dimostrato che tutte le volte in cui si toglie ai cittadini la libertà, il progresso sociale si arresta; tutte le volte che il progresso sociale si arresta, è la libertà dei cittadini che viene sacrificata. Queste due cose procedono sempre di pari passo. Ma poi è la stessa Costituzione che dà a ognuno di noi il modo di risolvere in modo giusto il problema. Quando, con l'articolo 3, secondo comma, si dichiara che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese » si afferma

esplicitamente che, nel nostro Stato, non solo non è possibile distinguere e tanto meno contrapporre la libertà e il progresso sociale ma che, la libertà, per essere non un concetto vuoto ed astratto, ma una libertà « di fatto », non può non essere l'effetto del progresso sociale. Si tratta, quindi, di due concetti che non solo non possono essere l'uno all'altro contrapposti, ma debbono essere considerati come interdipendenti.

Onorevoli colleghi, quello che il popolo italiano attende dal Governo è che finalmente, dopo più di venti anni di fascismo e dopo più di sette anni di discriminazioni fra i cittadini, si rientri nella legalità.

Primi fra tutti debbono rientrare nella legalità il Governo e la pubblica amministrazione. Non è più oltre sopportabile il sistema di valersi del pubblico denaro per esercitare pressioni e ricatti sui cittadini e in specie, sui più poveri, allo scopo di coartare le coscienze. È questo uno degli esempi più odiosi di malgoverno e fra le peggiori, oltre che illegali, azioni che si possono commettere. Una pubblica amministrazione che ha fra i suoi fondamentali intenti quello di corrompere i cittadini, è, essa stessa e perciò solo, un'amministrazione corrotta, una causa di disordine e di illegalità nella vita di un paese. Quando, nello Stato di miseria in cui si trovano milioni di famiglie italiane alle quali viene negata la possibilità di lavorare, di sfamarsi, di avere un tetto sotto il quale coprirsi, di curare la salute dei propri bambini, il pubblico denaro che deve servire a pagare, sia pure in modo ancora troppo esiguo, alle famiglie più povere, le medicine, le colonie climatiche ai bambini, ecc., viene usato come premio o come punizione a seconde delle idee politiche di questo o di quello, si tocca veramente il fondo della disonestà e della abiezione. E che dire degli enti di riforma fondiaria che assegnano la terra o revocano le assegnazioni sulla base di criteri puramente politici così che questi enti statali vengono trasformati in sezioni democristiane? E questi esempi potrebbero moltiplicarsi. Il funzionario che, comportandosi in tal modo, distrae a favore di un partito il denaro della pubblica amministrazione, commette il delitto di peculato e deve essere punito. Non dimentichiamo ancora che il dovere di imparzialità della amministrazione è cosa talmente vitale per uno Stato che è affermato anche nell'articolo 97 della Costituzione; e la enunciazione di un principio tanto ovvio nel nostro statuto acquista proprio un sapore polemico a condanna della parzialità di cui

i pubblici uffici, per motivi politici, avevano dato prova durante il fascismo, e, nello stesso tempo, a solenne impegno per il futuro.

Esiste, nel codice penale francese, un articolo, il 114, il quale afferma: « Quando un pubblico funzionario, un impiegato o un rappresentante del governo ha ordinato o compiuto qualche atto arbitrario o attentatore sia della libertà individuale, sia dei diritti civili di uno o più cittadini, sia della Costituzione, è punito ecc ».

Una norma di questo genere non esiste nel nostro codice penale e certo non sarebbe male che vi venisse inclusa; essa però dovrebbe essere presente nella coscienza di tutti coloro che sono preposti alla pubblica amministrazione.

Ho detto poco fa che tali sistemi sono da condannarsi anche perché sono causa di disordine e di illegalità nella vita del paese. Guardate che cosa avviene in molte imprese private, specie fra le più grandi. Anche qui le stesse odiose discriminazioni, gli stessi ricatti. È difficile dire se, per questa via, si sia incamminato prima il Governo o prima il privato imprenditore. Sta di fatto però, che le discriminazioni e i ricatti compiuti dal Governo, mettono non solo i suoi organi nella impossibilità, ammesso che una volontà di questo genere possa talvolta esistere, di imporre al privato industriale o agrario il rispetto della legge, ma creano anzi, per il privato stesso, le condizioni ideali per procedere più speditamente e liberamente ai più odiosi soprusi e alle più inique vessazioni, il tutto in nome e a gloria della « libertà » e della « salvezza della patria » e a beneficio del proprio portafoglio. Avviene così che, in questa Repubblica « fondata sul lavoro », che « tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni » e nella quale la legge deve determinare i limiti alla proprietà privata « allo scopo di assicurarne la funzione sociale », il Governo è diventato uno strumento per avvilito il lavoro e i lavoratori e per agevolare ai grandi proprietari le peggiori ingiustizie e le più odiose illegalità per il conseguimento dei più ricchi profitti.

Quando leggiamo le pubblicazioni della « Umanitaria » di Milano, il libro bianco delle Acli, i verbali dei convegni indetti dalla C. G. I. L., quando pensiamo ai lavori che si stanno attualmente svolgendo presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di vita degli operai nelle fabbriche, ci rendiamo conto della gravità del problema e della urgenza d'affrontarlo. Non ho il tempo di intrattenervi sull'ampia documentazione che esiste in proposito; del

resto essa è accessibile a chiunque. Basta pensare che oggi in numerose aziende vengono inviate ai dipendenti lettere di questo genere: « Le comunichiamo che, in relazione alle dichiarazioni da lei fatte specificatamente e testualmente al nostro vicedirettore, nel senso di escludere per l'avvenire la sua presenza in fabbrica in concomitanza col verificarsi di agitazioni, la direzione ha tratto il convincimento che lei non è in grado di svolgere adeguatamente le mansioni che le sono state attribuite... e le comunico il suo licenziamento ».

In tal modo si chiede al dipendente l'impegno preventivo e generale a non scioperare, a fare il crumiro, e se tale impegno non viene assunto il dipendente viene licenziato! In altre fabbriche vige un regolamento interno con il quale si vieta al lavoratore di accettare la candidatura a cariche politiche o sindacali o amministrative, pena il licenziamento; in altre ancora si impone, sempre pena il licenziamento, l'iscrizione al sindacato più gradito al padrone; e via via si possono citare le più svariate e strane imposizioni che la sbrigliata fantasia dei grandi datori di lavoro riesce a inventare per il maggior avvilito dei lavoratori e per renderli il più possibile ubbidienti alla legge del massimo profitto per l'imprenditore.

Di fronte ad imposizioni di questo genere non vi sono articoli del nostro codice penale che possono essere applicati? Per esempio, l'articolo 610: « Chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a 4 anni ». Come mai questo articolo che così spesso viene usato, anche per minime infrazioni, nei confronti di lavoratori in sciopero, mai è stato contestato ad alcun padrone, per fatti che così gravemente coartano la libertà morale dei cittadini?

Io mi chiedo il motivo per cui debba ancora in Italia continuare a rimanere impunita la medioevale, illegittima, avvilito abitudine di fare perquisire gli operai dalle guardie giurate, all'uscita delle fabbriche. Quando la Costituzione all'articolo 13 dichiara che non è ammessa forma alcuna di perquisizione personale « se non per atto motivato dalla autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge » e, a tutela della libertà del cittadino, disciplina minutamente le modalità con le quali l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori per i casi eccezionali di necessità e urgenza, è tollerabile che a un qualsiasi datore

di lavoro, per un qualsiasi motivo, sia concesso ciò che è negato perfino alla polizia?

Debbo dire che un doloroso stupore ha causato in noi il fatto che il Presidente del Consiglio, rispondendo a coloro che avevano lamentato gli arbitri commessi nelle fabbriche da quelle guardie giurate che ormai in Italia costituiscono un corpo armato di polizia privata di cui i padroni si servono per le peggiori angherie, non abbia trovato di meglio che affermare che dette guardie private sono consentite dalla legge e che, in fondo, non sono un male per lo Stato, perché gli consentono di risparmiare denari.

Il fatto è che le guardie private sono consentite dall'articolo 133 della legge di pubblica sicurezza per la vigilanza o la custodia delle proprietà mobiliari o immobiliari, non per compiere attività che sono in ogni caso riservate alla magistratura e alla polizia e tanto meno per fare ciò che nemmeno alla magistratura e alla polizia è consentito, come spiare la volontà degli operai, indagare sulle loro opinioni politiche, ecc.

Del resto il successivo articolo 134 è assai esplicito, in materia, quando afferma, all'ultimo comma, che: « La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale ».

È certo molto riprovevole il fatto che, essendo in potere dei prefetti di revocare la licenza di guardie particolari a chi abusi di tale qualità, nessuna revoca in materia sia mai intervenuta di fronte a questi gravi episodi. E che gli abusi da noi denunciati esistano, è comprovato da una recente sentenza, emessa dal pretore civile di Torino. Un operaio, licenziato dalla Fiat qualche tempo fa, aveva fatto ricorso al Pretore civile per la tutela dei suoi diritti. Il licenziamento infatti era stato intimato dalla direzione della Fiat perché l'operaio si era opposto ad alcune guardie giurate che, in borghese, si erano avvicinate a gruppi di lavoratori per ascoltare le loro discussioni e riferirle alla direzione stessa.

Il pretore di Torino ha dato ragione all'operaio e ha condannato la società al pagamento a favore del dipendente delle varie indennità di legge.

Interessanti sono alcune affermazioni di principio contenute nella coraggiosa sentenza. Dopo d'aver dichiarato « non essere lecita la destinazione di tali guardie » (le guardie giurate) « a compiti di polizia ed anche solo disciplinari, come ha preteso di fare la convenuta » (cioè la direzione della Fiat) la

sentenza afferma che « la licenza » (per l'esercizio della funzione di guardia giurata o sorvegliante) « non può essere concessa per operazioni che importino un esercizio di pubblica funzione o una menomazione della libertà individuale ». « Alcune particolari manifestazioni di tale libertà » prosegue la sentenza « estrinsecantesi nell'esercizio di fondamentali diritti consacrati dalla Costituzione, quali il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, il diritto al libero svolgimento di attività sindacali e il diritto allo sciopero venivano senza dubbio gravemente limitate dalla speciale forma di sorveglianza cui la Società convenuta intendeva sottoporre i propri dipendenti ». La sentenza così conclude: « non è consentito a nessuno, per tutelare i propri interessi, violare sia pure minimamente la libertà degli altri, libertà e diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed il cui libero esercizio deve essere permesso sempre e ovunque e principalmente forse sul luogo di lavoro, dati i principi a cui si ispira l'ordinamento giuridico attuale ».

Ho voluto riportare questi brani perché mi pare che la sentenza per il suo equilibrio, il suo senso di giustizia e l'esatta impostazione delle questioni giuridiche, onori la magistratura italiana e sia uno di quegli atti che ne possono accrescere il prestigio presso tutti i cittadini amanti della giustizia e della libertà.

Ma anche in questo caso, onorevoli colleghi, la conclusione della sentenza non ci lascia soddisfatti. Del resto, il pretore di Torino non poteva giudicare in modo diverso. Il fatto è che purtroppo in Italia esiste ancora, e la giurisprudenza ne ha affermato il pieno vigore, l'articolo 2118 del Codice civile, il quale prevede il recesso *ad nutum*, cioè la possibilità per le parti di recedere dal contratto senza che sia necessaria motivazione alcuna, sempre che, si intende, vengano corrisposte le indennità di legge.

In sostanza, la conclusione della sentenza di Torino è e non poteva essere che la seguente: ha ragione quell'operaio nel non essersi voluto sottoporre alla volontà della guardia giurata che stava commettendo un illecito giuridico; però la legge non consente alcuna tutela civile al diritto al lavoro dell'operaio nei confronti della Fiat che lo può licenziare anche se l'operaio stesso ha pienamente ragione e la Fiat completamente torto. Tutt'al più si può condannare la società a pagare all'operaio licenziato le indennità previste dalle leggi e dai contratti collettivi. Quanto tale legislazione contrasti con la nostra Costituzione non occorre che io dica.

A questo proposito, è appena il caso di ricordare le parole scritte dal professor Mortati, sotto il titolo: *Ispirazione democratica della Costituzione* pubblicate nel volume *Il secondo Risorgimento* edito a cura di un comitato di ministri del precedente Governo, per la celebrazione del decennale della resistenza. In essa si dice che «la Costituzione impone prestazioni del lavoro in condizioni tali da salvaguardare non solo l'integrità fisica, ma la dignità del lavoratore. Per assicurarsi il verificarsi di tali condizioni, la Costituzione pone una serie di limiti assoluti e non rinunciabili all'autonomia privata, necessari a preservare le categorie protette dallo sfruttamento dello stato di bisogno in cui si trovano». E conclude affermando: «Nella stessa categoria di esigenze debbono farsi rientrare altre pretese, come quella diretta al mantenimento del posto in caso di astensione dal lavoro dipendente dalla proclamazione di scioperi e più generalmente il diritto alla stabilità dell'occupazione, la garanzia di licenziamenti arbitrari non necessitati da esigenze obiettive e perciò disposti con fine di rappresaglia a danno di chi aveva esercitato facoltà a lui concesse».

Le norme che, come il citato articolo 2118 del codice civile, sono basate sulla falsa concezione, creata per l'interesse dei padroni, della posizione di assoluta parità fra datore di lavoro e lavoratore, sono il residuo di concezioni superate, non più ammissibili con l'attuale ordinamento dello Stato ed è ora che vengano profondamente modificate. Come è stato autorevolmente affermato non ha senso dichiarare che, essendo concessa sia al lavoratore che al datore di lavoro la facoltà di sciogliere anche senza motivo il contratto di lavoro, si versa in un piano di perfetta parità. Se un operaio o un impiegato abbandonano volontariamente la azienda, il datore di lavoro trova centinaia di migliaia di persone disposte a sostituire il dipendente dimissionario; se, invece, il datore di lavoro licenzia un dipendente, mette costui e la sua famiglia alla fame e nella più nera miseria.

È per questa situazione di sostanziale disuguaglianza che possono essere consumati, da parte del datore di lavoro, il sopruso, il ricatto, il più odioso sfruttamento del lavoratore. È per questo che il dominio del padrone tende a trasferirsi dalle cose alle persone. È quindi fuori da ogni regola umana cercare di coprirsi gli occhi e prendersi giuoco dei lavoratori continuando a considerare il contratto di lavoro come liberamente

stipulato fra soggetti in condizione di uguaglianza. Questi principi potevano forse da taluni essere affermati un secolo fa, oggi non più; in ciò sta il carattere innovatore della nostra Costituzione. Quando si parla del compito dal presente Governo, di elaborare le norme di attuazione della Costituzione, bisogna ricordare che tale compito inizia proprio da qui.

Voglio concludere, onorevoli colleghi, affermando che il popolo italiano e i lavoratori vogliono che questo Governo ricostituisca un regime di legalità; vogliono, fra l'altro, che vengano assolti tre compiti fondamentali: la realizzazione del Consiglio superiore della magistratura, del quale non posso ora parlare ma di cui discuteremo al momento in cui il relativo disegno di legge verrà presentato all'esame del Parlamento; la creazione di un corpo di polizia giudiziaria che sia alle dirette dipendenze della magistratura, e ciò allo scopo di realizzare una vera giustizia evitando, nel corso delle prime indagini che sono le più delicate, ogni dannosa interferenza, ogni violenza fisica e morale agli imputati, non consentendo, soprattutto, che il processo venga fatto nelle segrete della questura anziché nelle aule di giustizia dove oggi, purtroppo, al giudice assai spesso non rimane che mettere lo spolverino sull'operato del poliziotto. Infine, il popolo italiano attende che venga definita l'annosa e grave questione della giurisdizione dei tribunali militari, secondo lo spirito della Costituzione, la quale vuole che al giudice militare vengano deferiti, in tempo di pace, i reati militari commessi da cittadini che siano, in atto, in servizio alle armi.

Ci si obietterà che al Governo occorre del tempo per realizzare tutte queste cose, che le leggi necessarie debbono essere presentate e lungamente discusse.

Noi non disconosciamo la fondatezza di questi argomenti, e ben sappiamo che le leggi di cui ho parlato esigono una ponderata, serena discussione, ma la lunga carenza costituzionale che ha messo in grave crisi la giustizia nel nostro paese, esige rimedi radicali nel più breve tempo possibile.

Due vie sono aperte davanti a voi, onorevoli colleghi della maggioranza, onorevoli membri del Governo. La prima è quella di procedere con chi ha sempre difeso la libertà, con i lavoratori, con la parte più sana del nostro paese, con coloro che sanno bene come la libertà sia la condizione per poter marciare verso il progresso sociale. Se voi sceglierete questa strada e vi impegnerete a restaurare il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

rispetto della legge per tutti i cittadini, noi saremo con voi e vi aiuteremo a superare i grandi ostacoli che certamente verranno posti al vostro cammino. Se invece vorrete seguire la via che è stata già battuta mettendovi con coloro che, per ostacolare il progresso e la giustizia sociale e per mantenere i propri privilegi, vi chiedono di annullare le libertà dei lavoratori, di violare la Costituzione e di degradare sempre di più la morale pubblica e privata, allora noi aspramente vi combatteremo, intensificheremo la nostra opera di denuncia e di lotta per la libertà, per la giustizia, per il progresso, compiremo ogni sforzo per sollevare l'indignazione e la compatta opposizione nei più vasti strati dell'opinione pubblica. In ogni caso, nei campi, negli uffici, nelle officine, noi porteremo il nostro contributo perché l'Italia possa diventare veramente uno Stato in cui ogni discriminazione sia soppressa, la libertà sia garantita, la Costituzione sia osservata, il progresso, il benessere e la pace siano le mete cui tendano l'azione e la pressione di tutti i cittadini. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti.

Il primo è quello degli onorevoli Musotto, Fiorentino, Andò, e Gaudioso:

« La Camera,

ritenuto che la suprema Corte siciliana già da tempo esistente fu riconosciuta e confermata dal Consiglio generale dello Stato nel 1860;

che fu il popolo siciliano a conquistarsela definitivamente col plebiscito, col quale la Sicilia si proclamò parte integrante della patria italiana;

che dopo un secolo di fecondo e glorioso funzionamento con la legge 8 dicembre 1888, n. 5825, la sezione civile, e con decreto 24 maggio 1893, n. 601, quella penale, furono sopresse e, può dirsi, senza motivazione;

che ragioni storiche, politiche, sociali e giuridiche rendono legittima e urgente la concorde istanza, della restituzione delle due sezioni sopresse, del popolo siciliano ricomposto nella sua autonomia regionale nel quadro della unità nazionale;

che la restituzione delle due sezioni sopresse è sancita anche dallo Statuto siciliano che fa parte integrante della Costituzione dello Stato,

invita il Governo

a restituire alla Sicilia, con apposito provvedimento legislativo, le due sezioni, quella civile e quella penale, come sezioni distaccate dalla suprema Corte di cassazione di Roma ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno Geraci;

« La Camera,

considerato che la legge 14 luglio 1950, n. 51, che in via novellistica portò modifiche al codice di rito civile, non riuscì ad eliminare quelli che si rilevarono, fin dai primi momenti della sua applicazione, i maggiori impedimenti alla spedizione delle cause, che ristagnano sempre più e che oggi costituiscono l'immane arretrato che si accumula nelle cancellerie;

considerato come occorra avvisare a quegli immediati provvedimenti che possano alleviare la gravissima crisi economica e morale che travaglia la classe forense; e come non sia più possibile differire la emanazione della legge sulla professione forense, che deve soprattutto rialzarne il prestigio;

considerato che, prima di ogni riforma carceraria, è indispensabile costruire le carceri e, con anticipazione, in quelle regioni in cui gli stabilimenti esistenti costituiscono oltraggio all'igiene, alla civiltà ed al principio dell'emenda;

considerato che occorre ormai modificare le decrepite piante organiche degli uffici giudiziari ed adeguare rigorosamente il numero dei funzionari di cancelleria al numero effettivo degli affari dei singoli uffici e come, anche ai fini di un più rapido smaltimento degli affari giudiziari, urge accogliere le innumerevoli istanze di ripartizione in sezioni, avanzate, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dalle preture il cui volume di affari, in questi ultimi anni, è aumentato ed è sempre in via di aumento;

considerato che non è più possibile dilazionare la modifica di alcune circoscrizioni, le quali si appalesano sempre più in contrasto con situazioni di fatto e di diritto;

considerato che bisogna sempre più potenziare i servizi di polizia giudiziaria, anche in considerazione della recente riforma della procedura penale, e porre la nostra scuola di polizia scientifica sempre più in condizioni di gareggiare, specie per efficienza strumentale, con gli istituti similari esistenti nei maggiori paesi del mondo;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

considerato che la riforma dell'istituto della liberazione condizionale è già da tempo matura ed urge tradurla al più presto in legge positiva;

considerato che l'insegnamento della medicina legale ha somma importanza nella preparazione dei magistrati e degli avvocati;

considerato che ormai, per concorde avviso di giuristi, sociologi ed uomini politici, la pena dell'ergastolo va al più presto soppressa, anche perché oggi in contrasto con la nostra Costituzione,

invita il Governo:

a richiamare in vita, con le opportune modifiche, in attesa di una più riposata riforma del Codice di procedura civile, il rito sommario di cui alla legge 31 maggio 1901, n. 107;

a modificare l'articolo 43 della legge 30 ottobre 1933, n. 1601 e l'articolo 1 del regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, sull'avvocatura di Stato;

a bandire dalla nuova legge sulla professione forense la cosiddetta iscrizione condizionata negli albi; ad accelerare l'emana- zione di tale legge, la quale dovrà sancire come principio fondamentale l'indipendenza della classe forense da tutti gli altri poteri dello Stato, restaurandone così il prestigio;

a costruire gli indispensabili edifici carcerari, e con precedenza, nelle località che ne sono prive, come in Calabria, dove si sopprime con vecchi conventi e superstiti cellulari;

a trasferire finalmente dalla circoscrizione della pletorica Corte di appello di Catanzaro a quella della sezione di Reggio Calabria i tribunali di Palmi e di Locri;

a modificare la pianta organica della pretura di Reggio Calabria, portando il numero dei cancellieri da 7 a 12 e ripartendone gli uffici in due sezioni: una civile ed una penale;

a presentare al più presto un disegno di legge per la riforma dell'istituto della liberazione condizionale;

a dotare la scuola di polizia scientifica dei più moderni strumenti di ricerca, di un perito balistico di documentata capacità e ad istituire corsi di polizia scientifica presso le principali università della Repubblica;

a rimettere in coteste, come corso obbligatorio, l'insegnamento della medicina legale, e collocare questa come materia di esame nei concorsi per la magistratura;

a presentare al più presto un disegno di legge che abolisca la pena dell'ergastolo e, nell'attesa, senza pregiudizio della proposta degli onorevoli Degli Occhi e Caramia rela-

tiva alla commutazione della pena suddetta in pena temporanea, a presentare, per ragioni di equità, altro disegno di legge che consenta ai condannati all'ergastolo, prima del 7 maggio 1951, e che pertanto non beneficiarono del secondo grado, di sperimentarlo ».

L'onorevole Geraci ha facoltà di svolgerlo.

GERACI. Ho concentrato in un ordine del giorno gli argomenti che pensavo, presumibilmente, non sarebbero stati svolti da altri colleghi.

Da quanto ho udito fino a questo momento, non mi sono ingannato.

Chiedo per primo al Governo di richiamare in vita il rito sommario, data la crisi profonda, come afferma anche l'onorevole relatore, che travaglia il nostro codice di di rito civile.

Che questa crisi si sia aggravata oltre i limiti del credibile, ce lo confermano congressi e convegni, di pochi giorni or sono, articoli che compaiono quotidianamente su riviste e giornali di classe. Ultimamente, al Congresso nazionale forense di Milano, venne votata una mozione, nella quale si invita categoricamente il Governo a ripristinare, in attesa di una più completa riposata riforma del detto codice, il rito sommario del 1901.

Quando l'anno scorso, io ho insistito su questa stessa richiesta, l'allora guardasigilli Di Pietro mi guardò trasecolato, come se si fosse improvvisamente trovato di fronte al più spericolato degli eresiarchi !... Eppure era una richiesta logica, che sorgeva dall'aggravarsi e dilatarsi di quella tale crisi del nostro rito civile, su cui, come già dissi, si è soffermato il relatore.

Del resto, anche il Congresso forense di Bari fece la stessa richiesta. Ma vi furono anche in proposito dei convegni di giuristi a Milano e a Roma. Come conclusero ?

Si trattava di professori che avevano manipolato il codice. Quindi dichiararono che « assolvevano il giudice istruttore » e naturalmente, attraverso il giudice istruttore, anche se stessi ! Molti di quei professori hanno ancora i loro commenti in giro invenduti e quindi è intuitivo pensare che li vogliono smaltire ! Pur tuttavia un episodio fu sottolineato: la dichiarazione fatta dal professore Carnelutti, uno di coloro che ebbero gran parte nella redazione del codice e che l'ha sempre sostenuto. Di fronte all'evidenza, egli affermò che, in questo frattempo, in attesa cioè della totale riforma del codice di rito, bisogna trovare anche degli « espedienti »

pur di uscire da questo marasma in cui la nostra vita giudiziaria civile si svolge. Vi fu anche il riserbo, sottolineato da alcuni giornali, del professor Calamandrei, il quale pur prese parte alla redazione del codice. Ma come poteva Calamandrei, spirito fine e indipendente, sostenere che potesse ancora tollerarsi un tale codice? Egli, l'anno scorso, in un'opera, una bella raccolta di conferenze tenute all'estero, intitolata « Processo e democrazia » disse quello che lessi all'onorevole Amatucci, elatore, l'anno scorso, di questo bilancio, e al ministro Di Pietro, che naturalmente non aveva volontà di ascoltare!

Il professor Calamandrei disse pressappoco: « Ma quali sarebbero stati i principi che avrebbe realizzato questo codice di rito »?

Il relatore dice: « L'ufficialità e la concentrazione » Non so che cosa voglia dire con questo termine « ufficialità ». Ad ogni modo, Calamandrei si fermava ad esaminare quei principi che avrebbero dovuto essere realizzati dal codice, cioè la « concentrazione del processo » e l'« oralità ».

FODERARO, *Relatore*. L'ufficialità è l'impulso d'ufficio.

GERACI. Bene: ma i due punti che dovevano caratterizzare il codice erano appunto la « concentrazione del processo » e l'« oralità ». Ora — dice Calamandrei — esse non potevano assolutamente realizzarsi per la reciproca sfiducia esistente tra gli avvocati e l'istruttore, il quale finì col ridursi « ad un meccanismo registratore di rinvii ».

Leggere quelle pagine!

Nell'invocare il ritorno al rito sommario — oggi chiesto con maggiore autorità dai due ultimi congressi, specie da quello di Milano — io accennavo al guardasigilli Di Pietro le modifiche da apportare.

Era, egregi colleghi, un codice predestinato al fallimento!

Allorchè, infatti, si discuteva in seno alla commissione di revisione, un giurista fascista, il commissario Asquini, notò con disappunto che si voleva « penalizzare » anche il rito civile e si stava pertanto annullando il principio dispositivo, che fu sempre a base del nostro diritto privato!

Un altro paragrafo del mio ordine del giorno richiama l'attenzione del ministro sulla necessità di escogitare provvedimenti urgenti per alleviare la crisi economica, quindi morale, della classe forense.

Tra questi provvedimenti, suggerisco da tempo la modifica dell'articolo 43 della legge 30 ottobre 1933, n. 1601, sull'Avvocatura dello Stato.

Bisogna ricondurre tale articolo nei suoi limiti ragionevoli; altrimenti si persiste nel non volere eliminare una delle tante cause di disagio economico della classe forense.

Come ella sa, onorevole ministro, un tempo, prima dell'ossessione statolatrica del fascismo, poche erano le materie riservate all'Avvocatura dello Stato. Che questa, infatti, assuma il patrocinio delle cause gravi e delicate, che interessano lo Stato, nulla da eccepire; ma che il regio-decreto 8 giugno 1940, n. 778, abbia conferito all'Avvocatura dello Stato la difesa di tutta una fungaia di enti pubblici non statali, enti sovvenzionati o sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, questo è troppo: significa voler deliberatamente togliere agli avvocati, in un momento di grave disagio economico, larghe possibilità di lavoro. Così, per esempio, non riesco a capire che cosa possa interessare allo Stato di conferire all'Avvocatura la difesa, putacaso, dell'Ente per la lotta contro la cocciniglia.

Così, niente da ridire che le cause attive e passive, come venne stabilito con decreto presidenziale, qualche anno fa, del comando delle forze alleate del settore sub-europeo e del comando N.A.T.O. stabilito in Italia siano riservate al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

È necessario poi, onorevole ministro, bandire dalla nuova legge sulla professione forense in gestazione, la cosiddetta « iscrizione condizionata » negli albi, che fu introdotta con le leggi fasciste del 1926 e del 1933, in sordina, secondo l'ora del tempo e della non dolce stagione!

È anche vero che, allora, non mancarono le proteste, sia pure in tono minore, degli avvocati. Siffatta iscrizione, divenuta col tempo, attraverso le solite truffaldinerie, incondizionata, è un'altra delle tante cause di disagio economico per la classe forense: giacchè moltissimi impiegati degli enti pubblicistici e parastatali; iscritti « condizionatamente », rappresentano in giudizio e difendono tali enti.

Ora gli impiegati facciano gli impiegati e gli avvocati facciano gli avvocati! Se tali enti desiderano avvocati di loro fiducia, se li scelgano pure, ma nell'albo generale.

In merito abbiamo dei precedenti e proprio nei confronti dell'Avvocatura dello Stato. Ricordo che questa aveva presso ogni tribunale i propri « delegati erariali », cioè avvocati scelti liberamente nell'albo, i quali, su delega delle avvocature, rappresentavano, e spesso, difendevano effettivamente lo Stato.

Tutto questo conciliava gli interessi degli avvocati e quelli della difesa dello Stato.

Onorevole guardasigilli, dobbiamo fare o non fare qualche cosa per questa afflitta avvocatura, che si trascina ai margini della legge e dei tempi e che è veramente una classe benemerita, specie per quanto riguarda, in ogni tempo, la difesa della libertà? Nota il Calamandrei, in una magnifica pagina della sopracennata opera, che il fascismo, oltre le camere del lavoro e le biblioteche popolari, distrusse gli studi degli avvocati (ricorda che a Firenze, in una stessa giornata, ne vennero distrutti 24) e scrive: « Per i dittatori l'avvocato è il simbolo pericoloso della ragione critica, della obbiezione ribelle ad ogni conformismo; nel regime di oppressione e di viltà, ultimo rifugio della libertà è la toga: dalla toga, quando tutti tacciano schiacciati dalla tirannia, escono ancora ogni tanto accenti di dignità e di fierezza ».

Eppure chi può, dà giù all'avvocato: maldicenza, stampa, caricatura: spesso anche improvvidamente gli stessi avvocati. Di recente, un avvocato, il Nelli, non ebbe ritengo di pubblicare un volume intitolato « Come difendersi senza avvocato ». Eppure egli doveva pensare che, avvocato, con quella pubblicazione, commetteva una pessima azione verso se stesso e verso i propri colleghi!

Il mio ordine del giorno invita ancora il Governo ad accelerare l'emanazione della legge sulla professione forense, la quale dovrà sancire, come principio fondamentale, l'indipendenza della classe forense da tutti gli altri poteri dello Stato, restaurandone così il prestigio.

Sappiamo che la commissione nominata dal guardasigilli Di Pietro non ha ultimato ancora i suoi lavori, mentre la legge avrebbe dovuto essere varata da parecchi anni. Ma è trapelato — del resto nella commissione vi è Calamandrei, che rappresenta una garanzia — che a questi criteri vuole ispirarsi la futura legge.

Del resto, noi abbiamo al riguardo, onorevole guardasigilli, dei precedenti cospicui: un progetto Mortara ed uno Fera-Rodinò, che non giunsero in porto, ma che rendevano indipendente la classe forense da qualunque intervento estraneo.

Noi siamo soliti richiamarci spesso agli anglosassoni. Richiamiamoci pure ad essi in questo caso. In Inghilterra, come è noto, la classe forense è gelosissima della propria indipendenza. Il rappresentante tipico di quella classe è il *barrister* (giacché il *solicitor* è una figura *sui generis*): egli appartiene a un *Inn*

of Court e la procedura di ammissione non è regolata da alcuna legge, ma da un regolamento (*consolidated regulations*) che i quattro *Inns* hanno concordato fra loro. La procedura disciplinare è di competenza dei *benchers*, pressappoco il nostro consiglio dell'ordine, dello *Inn* a cui il *barrister* appartiene. Alla procedura di iscrizione e di radiazione è completamente estranea l'autorità giudiziaria: solo, nel caso di ricorso a *Lord Chancellor* e alla *High court*, queste supreme autorità si pronunciano, sempre nel caso che i *benchers* lo consentano espressamente.

Qualche mese fa, onorevole guardasigilli, il suo predecessore si ricordò dell'esistenza delle leggi, n. 1179 del 1934 e n. 835 del 1935 con le quali sotto il fascismo venne stabilita e regolata la creazione di albi speciali, presso i tribunali e le corti di appello per la difesa dei minori. Ora, ciò si poteva capire sotto il fascismo, per la sua sfiducia e diffidenza verso l'avvocato, che non gli si era mostrato amico; ma oggi, richiedere, come allora, il parere dei consigli dell'ordine sulle qualità morali, professionali e « politiche » dei richiedenti, appare, come ebbe ad osservare il collega Berlinguer, che interrò a suo tempo il guardasigilli, ma che è ancora in attesa di risposta, « una forma di restaurazione fascista! »

La corte di appello di Roma, il 2 dicembre 1954, su richiesta del guardasigilli Di Pietro, richiese il cennato parere al Consiglio dell'ordine di Roma, ma questo rispose, anzitutto, che non riteneva compatibile con le norme costituzionali vigenti la formazione di un albo dei difensori dei minori, poscia che le disposizioni legislative richiamate dovevano considerarsi abolite in virtù delle norme costituzionali. Senonchè l'onorevole Di Pietro, sempre tramite il presidente della corte d'appello di Roma, ha insistito nella richiesta, ritenendo infondati i rilievi mossi dal Consiglio circa una pretesa inconciliabilità fra le norme concernenti gli albi speciali ed i principi della Costituzione.

Da parte sua il Consiglio dell'ordine ha nuovamente ribadito le sue ragioni, ciò che fece anche nuovamente il guardasigilli Di Pietro, attraverso sempre il presidente della corte di appello.

Ignoriamo se quegli albi speciali furono fatti: se non lo furono, onorevole Moro, ne interdica subito la formazione e, nel caso siano stati fatti, li annulli senz'altro: darà così prova tangibile di fare buon uso della Costituzione!

E veniamo ora, alla riforma carceraria.

Ma che riforma possiamo fare, onorevole guardasigilli, se non abbiamo assolutamente gli edifici? Noi abbiamo ancora degli edifici carcerari che sono la negazione di ogni principio di moralità, di igiene e di retta concezione dell'emenda. Abbiamo, per esempio, a Crotona, un carcere, nelle cui celle bisogna entrare, carponi *veluti pecora*; a Catanzaro, a Reggio Calabria e a Palmi, vi sono delle carceri che per metà sono formate da camerate e per metà da cubicoli, quei tali cubicoli che servivano per scontare la pena della segregazione cellulare.

Che cosa è avvenuto? Che la segregazione cellulare è stata abolita, ma in ogni cubicolo, dove, prima dell'abolizione, trovava posto un solo carcerato, oggi ne vengono allocati tre, col solito bugliolo, con la solita mancanza di acqua e di tutte le altre norme igieniche!

Per quanto concerne la mia richiesta di potenziamento della Scuola di polizia scientifica e la nomina di un perito balistico nonostante indirettamente vi abbia interesse il Ministero della giustizia, porterò la questione in sede di discussione del bilancio dell'interno.

Vi è poi un argomento importantissimo, onorevole guardasigilli, su cui richiamo particolarmente la sua attenzione (penso che lo farà anche il collega Murdaca con altro ordine del giorno). Dal 1943, è in funzione a Reggio Calabria una sezione di corte di appello, già dipendente dalla corte d'appello di Messina ed oggi da quella di Catanzaro.

È la sola ed unica sezione di Corte d'appello che abbia giurisdizione sopra un solo tribunale! Abbiamo cento volte ripetuto che bisogna staccare dalla pletorica circoscrizione della corte di appello di Catanzaro, che comprende niente di meno che nove importantissimi tribunali, quelli di Palmi e di Locri ed aggregarli alla sezione di Reggio Calabria; ci fu data ragione, anche in base a ispezioni fatte sul posto; ma ancora nessun provvedimento si è fatto vedere! E dire che Palmi dista da Reggio Calabria un'ora e Locri un'ora e mezzo di treno!

Ma v'è di più, onorevole guardasigilli. A Catanzaro, vi è una sola sezione di corte di assise di appello, con alla sua dipendenza ben nove circoli di assise; mentre, per smaltire l'arretrato ed impedire che fra il primo giudizio e quello di gravame passino oltre tre anni, sarebbero necessarie almeno due corti di secondo grado che lavorassero quotidianamente... ad alto livello, per ripetere una frase divenuta di moda.

Ora, trasferendo il tribunale di Palmi e quello di Locri nella giurisdizione della sezione di corte d'appello di Reggio Calabria, oltre a decongestionare la corte di appello di Catanzaro, si verrebbe a decongestionare la corte di assise e di appello che perderebbe così due circoli!

Ma vi è di più e di più grave! A Catanzaro, da tempo, la corte di assise di appello non ha presidente; per cui dovette presiedere, e forse presiede ancora, un consigliere della corte d'appello, nonostante la tassativa disposizione di legge, la quale prescrive che le corti di assise d'appello sono presiedute da un consigliere di Cassazione. Ed in conseguenza di tale situazione, alcuni avvocati, a quanto si riferisce, fra i motivi di ricorso stilati nell'interesse dei loro clienti, inseriscono anche questo!

Inoltre, onorevole guardasigilli, bisognerebbe cercare di accogliere le richieste che sono state fatte, in questi ultimi tempi, dalle preture della regione calabra. In esse, nonostante la mancanza di magistrati e di cancellieri, spesso contemporaneamente, nonostante l'insufficienza degli ambienti, si lavora di lena. La pretura di Reggio Calabria, che lavora intensamente e smaltisce una somma di affari civili e penali assai rilevante, chiede da anni di aver modificata la sua decrepita pianta organica e di avere divisi i suoi uffici in due sezioni per un più rapido smaltimento del lavoro. Funzionari ministeriali inviati sul posto, relazionarono sull'imprescindibile ed urgente necessità di accogliere tale richiesta.

È poi necessario, onorevole guardasigilli, varare la legge sulla libertà condizionale. Vi sono dei precedenti, i quali rendono ormai questa riforma matura. Il 20 dicembre 1949, una pregevole proposta di legge è stata presentata al Senato dai senatori Varriale, Musolino e Bei. Ripresentata il 23 febbraio 1950 con alcune modifiche della II Commissione permanente e con una pregevole relazione del senatore Gonzales, venne discussa ed approvata, parmi, nel 1951; ma non divenne legge perché, per la fine della legislatura, non poté passare tempestivamente all'approvazione della Camera. Che la detta riforma sia matura, emerge anche da una dotta monografia pubblicata nel 1951, nella *Rassegna di studi penitenziari* dell'illustre professore Giuliano Vassalli; monografia in cui si osserva che, ormai, in ottemperanza agli studi moderni di diritto criminale, l'istituto della libertà condizionale deve diventare di esclusiva competenza dell'autorità giudiziale.

ria: un provvedimento squisitamente giurisdizionale!

S'intende che bisogna anche provvedere alla sorte dei liberati dal carcere, per cui è balordo, di fronte alla realtà quotidiana, pensare che possa bastare l'opera dei consigli di patronato. I liberati dal carcere hanno infatti un'ossessione: quella di trovare lavoro, il lavoro libero, cioè a dire assolutamente indipendente da qualunque vigilanza di guardie e di agenti di custodia, contro i quali insorge tutta la loro psicologia. Basta notare al riguardo che nessun liberato dal carcere batte alle porte dello Assistenzionario di San Giovanni della carità, qui in Roma, dove pure troverebbe vitto alloggio e lavoro alla dipendenza degli appaltatori carcerari. Ma tant'è: lì la sorveglianza è esercitata da guardie carcerarie e da agenti! Per ovviarvi quindi, almeno in parte, bisognerebbe emanare una legge con la quale, a similitudine di ciò che avviene nei confronti degli invalidi di guerra, si imponesse ai datori di lavoro di assumere una quota di liberati dal carcere. Richiamo l'attenzione del ministro su questa mia proposta.

È poi indispensabile che l'insegnamento della medicina legale diventi nuovamente nelle università insegnamento obbligatorio e, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, diventi materia obbligatoria negli esami per la magistratura; ciò che oggi non avviene, né vi sono segni di ravvedimento, come emerge dall'articolo 9 del decreto ministeriale 9 marzo 1951, con cui si bandisce il concorso a 200 posti di uditore giudiziario, concorso in via di espletamento.

Chiedo anche che al più presto venga emanato un disegno di legge che abolisca la pena dell'ergastolo.

So che gli onorevoli Degli Occhi e Caramia presentarono una proposta di legge perché la pena dell'ergastolo sia ridotta a pena temporanea. Senza pregiudizio per la sorte di questa proposta di legge, mi permetto richiamare la sua attenzione, onorevole ministro, su una misura di giustizia, che non dovrebbe più ritardare.

Ella sa che, fino al 7 maggio 1951, tutti coloro che furono condannati all'ergastolo non poterono sperimentare il diritto di gravame.

Ora, si faccia un provvedimento con il quale, in un congruo lasso di tempo, si ammettono costoro a coltivare l'appello che prima non poterono fare: da una statistica sommaria risulterebbero 500-550. Questa, onorevole ministro, non sarebbe una misura di clemenza che, a breve distanza dalle prece-

denti, potrebbe trovare alcuni sfavorevoli; ciò che potrebbe accadere per la proposta di legge Degli Occhi e Caramia. Con un tale provvedimento, si potrebbero anche eliminare, lungo la via, quegli errori giudiziari di cui, in questi ultimi tempi, abbiamo sentito tanto parlare.

Onorevole ministro, perché non vuol legare il suo nome ad un tal provvedimento che, ripeto, è poi una misura di giustizia?

Ultimo argomento ed ho finito. Accennai già alla situazione economica e morale incresciosa in cui si dibatte la classe forense. Io presentai, mesi or sono, una proposta di legge con la quale ho cercato il modo di incrementare le entrate ordinarie elencate nella legge sulla Cassa di previdenza avvocati e procuratori; proposta con la quale si dichiararono solidali moltissimi consigli dell'ordine, fra i quali quello di Milano, a cui pervenne la proposta a mezzo del collega Degli Occhi.

Per le vicende parlamentari di questi ultimi tempi, tale proposta di legge poté essere portata alla Commissione di giustizia di questa Camera, in sede legislativa, ora è qualche giorno. Sembra, però, che spirasse vento di fronda nei confronti della cennata proposta, a cui già inesplicabilmente la presidenza della Cassa aveva fatto poco liete accoglienze.

Del resto, per stare al denunciato vento di fronda, si osserva che la legge, già assegnata alla Commissione in sede legislativa, improvvisamente, alla sorniona, venne assegnata in sede referente. Io non so il perché di tale atteggiamento da parte delle somme cime del suo ministero, non ho elementi per dire di lei, onorevole guardasigilli. Qualcuno credette di poter dire che il Governo vorrebbe intervenire con una elargizione a favore della Cassa. Io naturalmente non ci credo: i precedenti, quali risultano in maniera suggestiva dalla relazione alla mia proposta, sono significativamente ammonitori! Il Governo ebbe sì il momento favorevole per fare tutto ciò: e questo sperò e fu la dolorosa illusione del povero collega senatore Italia, al quale tanto si deve per la legge sulla Cassa di previdenza avvocati e procuratori. Se ciò il Governo allora avesse fatto, non avrebbe esposto tutta una classe al ludibrio di sentire dichiarare i propri membri quasi pensionabili « alla memoria » a 75 anni cioè, e con 10-12 mila lire mensili!

Comunque, onorevole ministro, se veramente l'intenzione del Governo ci fosse, io, ripeto, sono consapevolmente scettico, quale interferenza potrebbe avere la mia proposta

di legge, a cui è avviticchiata la speranza di tanti colleghi, con l'intenzione suddetta? Veda un po' lei, onorevole ministro; io intanto non potrò fare a meno, richiesto dai colleghi sulla sorte della mia proposta, di affermare che, se non lei, personalmente, il Ministero della giustizia la sabota!

Pensi onorevole ministro che i giornali di stamane ci comunicano che un nostro valoroso collega, l'onorevole Ferrandi, anche valorosissimo avvocato, dopo lunga malattia, è morto in miseria, lasciando la moglie e, mi pare, 10 figli. Ora, se la Cassa di previdenza avesse avuto a suo tempo la sovvenzione che il senatore Italia sperava e che l'onorevole De Nicola e l'onorevole Porzio caldeggiarono invano, oggi i superstiti del collega Ferrandi avrebbero un aiuto effettivo. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevole Pino e Capalozza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che l'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310, stabilisce una indennità di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliera a favore di tutto il personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici addetto ad istituzioni antitubercolari, il quale presti la propria opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni stesse, nonché del personale delle Amministrazioni dello Stato che presti attività continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio;

considerato che nei riguardi del personale del Corpo degli agenti di custodia il disposto dell'articolo suddetto ha avuto un'applicazione incompleta e restrittiva, per cui una parte di esso, pur rientrando nelle condizioni volute dalla legge, è rimasto tuttora escluso dal godimento dell'indennità antitubercolare;

considerata la profonda aspirazione degli interessati ed il loro buon diritto,

invita il Governo

a provvedere d'urgenza all'applicazione integrale della legge riconoscendo il diritto al godimento dell'indennità antitubercolare a tutti indistintamente quegli agenti di custodia i quali, per ragioni del proprio servizio, sono comunque esposti al pericolo di contagio ».

L'onorevole Pino ha facoltà di svolgerlo.

PINO. Abbiamo voluto noi presentatori dare ampia stesura a questo ordine del giorno onde ridurne al minimo l'illustrazione. Mi limiterò quindi solo a qualche accenno. Mi limiterò ad invitare lei onorevole guardasigilli a rivolgere per un momento il suo pensiero ad un carcere giudiziario o, meglio, ad immaginarsi per un momento all'ingresso di un carcere giudiziario. Vi arriva gente di tutte le età e di tutte le condizioni sociali. Vi arrivano anche tubercolotici con il loro duplice bagaglio di sventura.

All'ingresso, anche questi ultimi, li prende in consegna l'agente di custodia che è di servizio, e come è suo dovere, deve perquisirli, perquisire i loro indumenti, i loro bagagli, accompagnarli al magazzino per il deposito del vestiario, all'ufficio matricola, al deposito valori, al posto assegnato. L'agente deve dunque, per ragioni del suo ufficio, stare a contatto con questa fonte di contagio.

E non basta: questo agente deve ritornare a contatto con questi ammalati ogni qual volta deve prelevarli e accompagnarli alle udienze coi superiori o con i familiari.

Questo agente è il solito agente di turno, uno di quei funzionari al quale capita casualmente ma continuamente questo servizio, così come casualmente, ma continuamente, viene a contatto con la fonte di contagio.

Questa realtà è stata tradotta legislativamente in un provvedimento che non ho bisogno di additare alla sua profonda cultura giuridica, onorevole ministro: la legge 9 aprile 1953, n. 310, che all'articolo 1 sancisce a favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo, e al personale salariato e di assistenza religiosa addetto agli istituti antitubercolari dello Stato o di enti pubblici, che presti la sua opera in modo regolare e continuativo nell'interno degli istituti predetti, nonché al personale delle amministrazioni dello Stato che presti attività continuativa presso uffici e servizi presso sezioni per tubercolotici, qualunque sia il grado gerarchico e la sede di servizio una indennità di profilassi antitubercolare in misura di lire 155 giornaliera. E l'articolo 2 stabilisce le modalità entro i limiti delle quali questa indennità è dovuta.

Capisco che l'entità dell'emolumento non è tale da sensibilizzare sua maestà il bacillo tubercolare, ma il legislatore ha inteso interpretare questo stato di fatto traducendolo e regolamentandolo in uno stato di diritto che si estende, nel caso nostro, a tutto il personale degli agenti di custodia esposto al pericolo d'infezione.

Questo stato di diritto è rimasto, però, puramente formale e parzialmente inoperante nella sua pratica concretezza, perché, attualmente, questa indennità viene percepita solo dal maresciallo, dal direttore e dalla guardia addetta all'infermeria, (nel carcere in cui vi sia una sezione antitubercolare o una sezione per tubercolotici oppure una infermeria dove questi ammalati vengono ricoverati), mentre tutti gli altri agenti, qualunque sia il loro grado gerarchico e la sede di servizio, pur venendo continuamente a contatto con i focolai d'infezione fino ad ora sono stati esclusi dal diritto al trattamento previsto dalla legge.

Il suo profondissimo senso giuridico, onorevole ministro, avvertirà la sperequazione che ne scaturisce e il conseguente malcontento degli interessati che hanno fatto conoscere la loro opinione recentemente anche attraverso la stampa. Sono certo che ella farà tutto il possibile per porvi rimedio ed interpretare le giuste aspirazioni di cotesti funzionari i quali, in fondo, non chiedono altro che l'applicazione di una legge e la sanatoria di una ingiustizia palese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza e Silvestri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che un notevole numero di richieste di autorizzazioni a procedere in giudizio contro deputati viene trasmesso senza previa istruttoria del magistrato e, persino, senza un benché minimo esame critico sulla fondatezza delle denunce e delle querele,

invita il ministro guardasigilli

ad esercitare i suoi normali poteri di controllo nell'ambito delle leggi vigenti e della Costituzione democratica, ad evitare che la lamentata patente violazione del codice di procedura penale continui a vulnerare, insieme, il prestigio del Parlamento e quello dell'ordine giudiziario ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Uno studioso politicamente non sospetto e di qualità, l'onorevole Giuseppe Bettiol, di parte democristiana, che è tra i più autorevoli ed apprezzati studiosi delle discipline giuspenalistiche, ricordava già nel 1949, in un suo acuto articolo pubblicato sulla *Rivista italiana di diritto penale*, che « prima della richiesta di autorizzazione a procedere contro un parlamentare possono aver luogo parecchi atti processuali e tra

questi l'archiviazione in caso di manifesta infondatezza del documento che contiene la *notitia criminis* o la richiesta di una sentenza di non doversi procedere per una delle ragioni che il codice prevede »; e proseguiva, l'onorevole Bettiol, lamentando che almeno cinque volte su dieci l'autorità giudiziaria periferica ha dimostrato di fare mal governo di quella facoltà che la legge e la natura giuridica dell'istituto dell'autorizzazione a procedere concede all'ufficio del pubblico ministero o del giudice competente.

L'autorità giudiziaria segue, in verità, nella prassi, il criterio meccanico di trasmettere, tramite il ministro guardasigilli, la richiesta di autorizzazione al Presidente dell'Assemblea, non appena abbia avuto conoscenza di un reato attribuito ad un parlamentare, senza premettere un esame preliminare del merito, per indagare se la questione possa essere definita ed esaurita *in loco*. Cioè, con formalismo burocratico e quasi passivamente, vengono trasmesse richieste cervelotiche per altrettanto cervelotiche denunce o querele, col risultato che spesso la Giunta propone all'unanimità la reiezione delle richieste o, quando la Giunta e l'Assemblea concedono l'autorizzazione, nove volte su dieci al processo penale segue l'assoluzione.

A titolo di esempio, ricordo il caso dell'onorevole Maglietta, contro il quale la Camera il 28 gennaio 1955 aveva consentito il processo, assolto con formula ampia dalla accusa di vilipendio alle forze armate.

Accade, dunque, che il deputato o il senatore, il quale se fosse un cittadino privato, non avrebbe alcun disturbo e qualche volta neppure notizia di quanto a lui addebitato, viene gravemente danneggiato e magari vituperato con la richiesta in sé della autorizzazione, che è solennemente annunciata davanti alla Camera e di cui prontamente si appropria certa stampa per la divulgazione sul piano nazionale e persino sul piano internazionale, proiettando fasci di luce sinistra per malevolenza e per malignità, richiesta originata da labili parvenze architettate con la logica del sospetto, oppure da fatti irrilevanti dal punto di vista giuridico-penale o del tutto inesistenti.

Questo è veramente un andazzo iniquo, che si pone in contrasto antitetico con gli scopi dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, poiché il concetto di garanzia politica non può, non deve, non vuole prescindere dalla dignità collettiva del Parlamento e dalla dignità singola del parlamentare. E

tale contrasto appare tanto più patente, allorché — e non è raro che avvenga — la denuncia o la querela viene sporta per ragioni di ostilità politica, di intimidazione sociale, di sfruttamento elettorale, di persecuzione poliziesca, proprio perché si tratta di un deputato o di un senatore.

E dal 1949 sino ad oggi — o almeno fino a che questo Governo non si è insediato — dal 1949, allorché l'onorevole Giuseppe Bettiol scriveva quanto ho detto, la situazione deplorata ha subito un aggravamento impressionante sotto la spinta dell'esecutivo e delle sue spesso scellerate manovre. Talché la percentuale di cinque su dieci, accennata dall'onorevole Bettiol, è di certo astronomicamente salita.

Ma vi è di peggio. Talora sono gli stessi organi del pubblico ministero che si prestano ad essere la *longa manus* della volontà discriminatrice e persecutoria del Ministero dello interno, delle prefetture, delle questure, degli uffici subalterni e della stessa Presidenza del Consiglio. Perché è accaduto (documento II, n. 264) che anche la Presidenza del Consiglio abbia avanzato denunce alle procure della Repubblica contro deputati dell'opposizione per reati politici! Talora sono gli stessi organi del pubblico ministero che si adattano ad esercitare l'alta funzione loro demandata con propositi di trasparente parzialità, quanto meno, ripeterò con un integerrimo magistrato da poco scomparso, Mauro Del Giudice, — che osò difendere la giustizia e la legge contro il mandante Mussolini e contro i suoi scherani, esecutori materiali dell'uccisione di Giacomo Matteotti — quanto meno, per strisciante servilismo verso i potenti.

Che cosa dire (e colgo a caso nella larga messe dei documenti parlamentari) della richiesta di autorizzazione a procedere contro un eminente collega (doc. II, n. 232), nei confronti del quale si è osato elevare una grottesca imputazione per un reato inventato dal fascismo allo scopo di colpire gli intrepidi, eroici esuli della libertà (esuli come Giuseppe Mazzini, Niccolò Tommaseo, Carlo Pisacane, per citare alcuni dei più illustri del primo Risorgimento; esuli come Filippo Turati, Carlo Rosselli, Eugenio Chiesa, Giuseppe Donati), reato previsto dall'articolo 269 del codice penale, che punisce col carcere per non meno di cinque anni l'attività antinazionale del cittadino all'estero? E ciò, per avere, — con una misura, con un senso di responsabilità, con un equilibrio di concetti e di parole vigilantissimo, che onoreranno l'uomo, il cittadino, il dirigente di partito, — criticato, in un con-

gresso in Cecoslovacchia, la politica del *clan* dirigente della democrazia cristiana, per aver detto all'estero assai meno di quello che neanche i Mac Carthy nostrani, i moderni padre Bresciani, riterrebbero essere illecito dire in Italia. Esattamente questo: che la borghesia italiana tentò con la legge maggioritaria un colpo di mano reazionario; che le forze capitaliste volevano assicurarsi con essa una dittatura parlamentare a favore dei ricchi e degli imperialisti americani; che gli attacchi capitalistici contro la classe operaia portano come conseguenza il controllo della nostra industria da parte dell'economia americana.

Tutto qui! Ed è per questi concetti, per queste parole, che ho ripreso alla lettera dalla richiesta della procura, che si è elevata l'imputazione e si è chiesta la autorizzazione a procedere per attività antinazionale del cittadino all'estero!

Dal che risulta che il pubblico ministero richiedente, da un lato, ritiene che un cittadino italiano che all'estero si azzardi di criticare i capitalisti italiani e gli imperialisti americani menomi il credito e il prestigio della Italia; dall'altro, ignora che il reato di cui trattasi è reato di danno, non reato di mero pericolo, come insegna la dottrina e, tra gli altri, il Manzini. Sicché, non è sufficiente che egli si sia studiato, sulla scorta del rapporto del questore Musco, cioè del ministro Scelba, di estrarre e di enucleare dal contesto del lungo discorso del nostro collega due o tre frasi staccate, perpetrando un falso filologico, oltreché un falso ideologico: egli avrebbe dovuto offrire la prova dell'evento dannoso.

E che cosa dire delle analoghe richieste contro l'onorevole Bardini (doc. II, n. 129) e contro l'onorevole Di Vittorio (doc. II, n. 144) per articoli, scritti in Italia e pubblicati in un giornale straniero, informati alla più legittima polemica politica, secondo il diritto consentito e garantito al cittadino, a qualunque partito esso appartenga, dalla Costituzione democratica della nostra Repubblica?

Due altri esempi, per finire. Con il documento II, n. 164, viene chiesta l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Maglietta, perchè la occhiuta polizia-scelbiana ha scoperto — udite, udite! — che era stato l'onorevole Maglietta, quale segretario responsabile della camera confederale del lavoro di Napoli, ad indirizzare il 3 ottobre 1952, forse all'ambasciata statunitense a Roma (la lettera del procuratore della Repubblica non lo dice), il seguente telegramma: «Lavoratori napoletani elevano indignata protesta contro effettato eccidio prigionieri Koje riaffermando loro

volontà lotta per imporre rispetto vita umana at emuli assassini Buchenwald et Mauthausen».

L'ufficio telegrafico di Roma ebbe ad intercettare e a sospendere l'inoltro del telegramma, informando zelantemente la procura, che ne ordinò il sequestro. Di che reato si tratta? Secondo il pubblico ministero, nientemeno che di tentativo del reato di cui all'articolo 244 del codice penale: atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra, reato punito col carcere sino a dodici anni e, se la guerra scoppia, con l'ergastolo.

Onorevole Maglietta, caro amico nostro, tu sei pericoloso per il gigante americano, e la protesta del tuo generoso cuore napoletano per un eccidio che ha indignato e commosso tutto il mondo, è un *casus belli*, turba le relazioni con la Casa Bianca, espone lo Stato italiano e i cittadini italiani al pericolo di rappresaglie e di ritorsioni!

Io credo che il signor Mario Scelba sia stato travolto anche dal ridicolo. Ma noi vogliamo che la magistratura, presidio dello Stato e simbolo della sua legalità, non corra il rischio essa pure di coprirsi di ridicolo.

E non mi soffermo a rilevare — è sempre il Manzini ad insegnarlo — che non è concepibile, quanto al reato di cui all'articolo 244 del codice penale, la figura del conato criminoso, la figura del tentativo.

Ed eccoci all'ultimo esempio, quasi incredibile.

Il 31 marzo 1949 il procuratore della Repubblica di Lecco chiese l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Gabriele Invernizzi come correo in una lunga serie di reati: ingiurie, lesioni personali, percosse, radunata sediziosa, violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, violazione di domicilio. Alcuni mesi dopo, il processo si celebrò nei confronti di altri imputati di questi reati, per i quali si era effettuato lo stralcio. Io non so come il processo nei confronti di costoro sia terminato; so solo che il 22 novembre 1953, cioè a distanza di parecchi anni dalla celebrazione di quel processo, venne reiterata la richiesta di autorizzazione a procedere per detti reati contro l'onorevole Invernizzi, nuovamente eletto deputato il 7 giugno. La competente Giunta esamina il caso e ritiene che sia opportuno avere a disposizione gli atti al completo, per rendersi conto di quale sia la situazione processuale del collega Invernizzi nei confronti dei pretesi correi. Fortunatamente decide così! Perché quando la Giunta si riunisce nuovamente, essendo all'ordine del giorno il caso Invernizzi, si trova di fronte a una lettera del

procuratore della Repubblica di Lecco, il quale riferisce che non insiste nella richiesta, erroneamente avanzata, e che l'onorevole Invernizzi è assolutamente estraneo ai reati contestati, come è risultato dal processo celebrato da alcuni anni!

Io chiedo: come è possibile tutto questo? Come è possibile che un procuratore della Repubblica abbia il 31 marzo 1949 chiesto un'autorizzazione a procedere senza fondamento e, poi, l'abbia ritirata il 22 novembre 1953, quando dagli anni risultava da un giudicato che nulla potesse addebitarsi al deputato?

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, ho segnalato pochi casi significativi e non sono, credetemi, i più straordinari.

Onorevole ministro, ella ha il potere, l'autorità e il prestigio per far sì che non abbiano a ripetersi siffatti obbrobri, che vilipendono, insieme, Parlamento e magistratura.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Silvestri, Buzzelli, Capalozza e Diaz Laura:

« La Camera,

ritenuto che la pena detentiva perpetua è in palese e inconciliabile contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a promuovere l'abolizione dell'ergastolo dal sistema punitivo italiano o, comunque, a favorire e secondare la proposta d'iniziativa parlamentare pendente dinanzi a questo ramo del Parlamento ».

❖ Gli onorevoli Buzzelli, Capalozza, Gianquinto, Silvestri e Diaz Laura hanno inoltre presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

impegna il Governo

a promuovere l'ammodernamento e l'umanizzazione del sistema e del regolamento carcerario, secondo la lettera e lo spirito della Carta costituzionale ».

CAPALOZZA. Manteniamo i due ordini del giorno, rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

impegna il Governo,

fra le annunciate norme di attuazione della Costituzione, a presentare non oltre il 31 dicembre 1955 il disegno di legge con il quale vengono ammesse le donne almeno negli organi della giustizia popolare ed in quella per i minorenni ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Poichè l'onorevole Foschini non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Priore e Caiati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

ritenuta la necessità:

a) che siano completati i lavori di costruzione del nuovo carcere giudiziario della città di Taranto, lavori che, iniziati prima della guerra, hanno portato al compimento di un'ala dell'edificio, parte tuttavia non utilizzabile allo scopo ed adibita attualmente di fatto a ricovero di famiglie prive di altre abitazioni;

b) che sia dato corso alla progettazione ed all'esecuzione delle opere necessarie a dotare le città di Taranto e Brindisi di sedi degli uffici giudiziari più adeguati alle presenti necessità e maggiormente funzionali per l'amministrazione della giustizia;

c) che le sedi di Taranto e Brindisi siano potenziate con una maggiore assegnazione di magistrati e di personale di cancelleria ed esecutivo, tenendo presente lo sviluppo raggiunto dalle predette provincie e l'ampiezza dei rapporti e delle relazioni che riguardano le accennate località,

invita il Governo

a voler adottare i necessari provvedimenti atti a completare il nuovo carcere di Taranto ed a dotare gli uffici giudiziari di Taranto e Brindisi di più convenienti sedi e di una più adeguata assegnazione di personale ».

L'onorevole Priore ha facoltà di svolgerlo.

PRIORE. L'anno scorso, durante il dibattito sul bilancio della giustizia, presentai un analogo ordine del giorno che ebbe la sorte di tanti altri, cioè quella di passare agli atti.

Ebbene, ho ripresentato quest'ordine del giorno anche quest'anno unicamente perché al posto di ministro guardasigilli vi è il nostro conterraneo, onorevole Aldo Moro. Questo, perché l'onorevole Aldo Moro, come cittadino di Taranto, soprattutto nella sua adolescenza ha potuto conoscere meglio di me questo problema per averlo vissuto e visto con i suoi stessi occhi. Egli stesso fu proprio educato in quel liceo classico che ha sede nello stesso palazzo dove trovasi ubicato il tribunale così poco decorosamente. Ecco, ripeto, perché ho ripresentato l'ordine del giorno e senza spendere troppe parole, perché l'ora è tarda, io mi rivolgo proprio all'animo dell'amico onorevole Moro, affinché si compenetri della situazione del tribunale di Taranto, nonché delle carceri giudiziarie, che

ha forse visitate diverse volte, quando apparteneva all'azione cattolica di Taranto. Perché così non si può andare avanti, bisogna rimediare. Ugualmente per la città di Brindisi, che versa nella stessa situazione. Non desidero, però, avere la stessa risposta che mi diede il suo predecessore, che mi disse che ciò non dipende dal Ministero di grazia e giustizia, ma da quello dei lavori pubblici. Sì, lo so, dipende da quello dei lavori pubblici, ma se non vi è l'impulso, e la volontà del ministro di grazia e giustizia, problemi simili non possono essere risolti. Sono certo che l'onorevole Moro vorrà dare ai suoi concittadini, che lo ricordano con tanto amore e simpatia, questa prova di attaccamento.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Murdaca:

« La Camera,

essendo stata più volte riconosciuta dal Parlamento, con ordini del giorno approvati in occasione dei bilanci di questa e della passata legislatura, la necessità di sistemare definitivamente le circoscrizioni giudiziarie della Calabria;

considerato che la istituzione della sezione di corte di appello a Reggio Calabria si è dimostrata della massima utilità, pur avendo una competenza territoriale limitatissima, sul solo tribunale della stessa Reggio;

che alla giurisdizione della sezione possono essere assegnati i tribunali di Palmi e di Locri, in atto dipendenti dalla unica corte di Catanzaro, senza peraltro togliere a questa alcuna importanza o ragione di esistenza, in quanto alla stessa resterebbero assegnati altri sette importanti tribunali (Castrovillari, Cosenza, Rossano, Crotona, Catanzaro, Nicastro e Vibo);

che a molti interventi e varie interrogazioni il ministro di grazia e giustizia ha sempre rimandato la soluzione del problema ormai annoso, mentre urge togliere la sezione della corte di appello di Reggio Calabria dallo stato di precarietà in cui è costretta a vivere e di elevarla a corte autonoma;

che quella di Reggio Calabria è l'unico esempio di corte di appello staccata rimasta in vita sul territorio della Repubblica,

impegna il Governo

ad emettere con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari per istituire in Reggio Calabria la corte di appello autonoma ».

L'onorevole Murdaca ha facoltà di svolgerlo.

MURDACA. Alcune delle ragioni a sostegno di quanto chiedo col mio ordine del giorno sono state prospettate qui dal collega onorevole Geraci. Devo ricordare che l'oggetto del mio ordine del giorno fu più volte prospettato ed ebbe l'approvazione dei vari ministri che si sono succeduti dal 1948 ad oggi.

Il ministro Zoli, in occasione dello svolgimento e della discussione di un ordine del giorno presentato, ebbe a dare la sua promessa che si sarebbe interessato e che avrebbe risolto questo annoso problema della provincia di Reggio Calabria. Il ministro Grassi, addirittura, volle rendersi conto *de visu* e si recò a Reggio Calabria, e in quell'occasione manifestò chiaramente l'idea di voler porre termine ad una situazione insostenibile. La sezione staccata della corte di appello di Reggio Calabria fu istituita nel 1944, ma già in precedenza si era avvertita la necessità che Reggio Calabria avesse una sua propria sezione autonoma in relazione alle sue esigenze giudiziarie, tant'è vero che fu collegata alla corte di appello di Messina. Dal 1944 questa sezione funziona ottimamente: lo dimostra il fatto che nessuna proposta di soppressione fu avanzata al riguardo. Noi abbiamo sempre richiesto che la sezione staccata di Reggio Calabria divenisse una corte autonoma e abbiamo sempre avuto risposta dai vari ministri guardasigilli che l'hanno preceduta, onorevole Moro, che la questione doveva essere esaminata con molta attenzione specie in relazione alla modifica delle circoscrizioni giudiziarie e dell'ordinamento giudiziario. Questa risposta noi l'abbiamo sentita più volte in occasione della discussione dei bilanci e dello svolgimento di interrogazioni e di interpellanze. Ora vorremmo, finalmente, che l'onorevole Moro, valoroso ministro di grazia e giustizia, ponesse termine a questa situazione. Ci sono tutti gli elementi per risolvere il problema, e la istituzione di questa sezione autonoma non costituirebbe neppure un eccessivo peso economico per il Tesoro in quanto ha già il suo organico di magistrati, e il distacco dei due tribunali, così come ha ricordato il collega Geraci, quello di Palmi e di Locri, potrebbe effettivamente risolvere definitivamente il problema. Abbiamo accennato a questi precedenti perché non si dica che il problema che si rappresenta sia una grande pretesa.

Vorrei ricordare, senza fare dei paragoni odiosi, che per Lecce e per Caltanissetta non si attesero le modificazioni delle circoscrizioni.

Siccome la realizzazione del nuovo ordinamento giudiziario e la modifica delle circoscrizioni non è cosa che si possa realizzare da qui a poco, tanto è vero che tutti i relatori al bilancio dal 1948 a oggi hanno affermato che il problema delle circoscrizioni giudiziarie è molto complesso e vi si incontrano notevoli difficoltà, noi richiamiamo l'attenzione del ministro guardasigilli sul fatto che la sezione staccata di Reggio Calabria è l'unica nel territorio della Repubblica a non essere trasformata in corte autonoma. Si tratta di una sperequazione nei confronti di tutte le altre sezioni staccate. Se si ritiene che questa sezione non debba sopravvivere, si abbia il coraggio di sopprimerla.

Ho fiducia che ella, signor ministro, vorrà dire la parola fine, adottando i necessari provvedimenti. A ciò non si oppone il principio regionale. Tante volte ci è stato obiettato che ogni regione ha una sola corte d'appello. Non è vero. Nelle Puglie e in Sicilia, per esempio, vi sono più corti d'appello. La stessa cosa potrebbe benissimo verificarsi in Calabria, la quale dal punto di vista topografico ha bisogno particolare di essere suddivisa in diverse circoscrizioni.

Ho fiducia che il Governo vorrà provvedere a eliminare gli inconvenienti che ho segnalato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Madia e Formichella hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che l'ultima legge d'amnistia non ha contemplato i reati politici commessi anteriormente al 1943 i quali — già definiti con sentenza di assoluzione — sono poi stati nuovamente giudicati, essendo state le sentenze dichiarate giuridicamente inesistenti;

considerato che si ravvisa del tutto ingiustificato che, mentre sono amnistiati i più recenti reati politici posteriori al 1943, rimangono in vigore le pene per reati rimontanti a oltre trenta anni or sono, commessi in particolari condizioni di tempo e di ambiente;

considerato che già il Governo, nella discussione del precedente bilancio della giustizia, accettò un analogo ordine del giorno, nulla poi facendo per attuarlo,

invita il Governo

a promuovere senza ulteriore indugio i provvedimenti del caso ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Gli stessi deputati Formichella e Madia hanno presentato anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che una recente disposizione del Ministero di grazia e giustizia — riesumando una legge emanata in epoca fascista e non attuata nemmeno dal fascismo — istituisce un albo speciale di difensori innanzi al tribunale dei minorenni e prescrive che i Consigli professionali diano il parere per l'inclusione in detto albo, anche sulle « qualità politiche » dell'avvocato;

considerato che tale albo speciale sarebbe in contrasto con l'ordinamento professionale e comunque la richiesta di pareri sulle « qualità politiche » sarebbe gravemente lesiva dei dettami della Costituzione,

invita il Governo.

ad annullare tutte le disposizioni diramate in materia ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Segue l'ordine del giorno Tesauero, Amatucci e Concetti:

« La Camera,

considerato che il sistema attuale dei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione non offre alcuna garanzia per la scelta dei migliori;

fa voti

perché il Governo abolisca il sistema stesso e proponga una diversa disciplina legislativa della materia ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Gianquinto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

invita il Governo

a porre sollecitamente allo studio il trasferimento del Centro minorenni di Venezia, in ambiente, sotto l'aspetto igienico, sanitario e funzionale, più idoneo al conseguimento delle sue finalità istituzionali ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 17).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

« Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane » (1602);

dalla VI Commissione (Istruzione):

FODERARO: « Conferma nel rispettivo ruolo del personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici degli istituti e delle scuole d'arte, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (94-B);

ROSINI ed altri: « Attribuzione al Patronato scolastico del comune di Padova della proprietà della Colonia alpina già denominata "Regina Margherita" in Calalzo (Belluno) » (532);

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1390) (*Con modificazioni*);

Senatori GIARDINA ed altri: « Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze ad Antonio Rosmini, nel primo centenario della sua morte » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1561);

« Corresponsione del contributo dello Stato italiano, per l'importo complessivo di lire 4.500.000 quali quote di adesione inerenti alla sua partecipazione all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles, relative agli anni 1951, 1952 e 1953 » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1597);

« Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato » (1612) (*Con modificazioni*);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Concessione di una sovvenzione straordinaria per la maggiore spesa di costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento in concessione all'industria privata » (*Approvato dal Senato*) (1674);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955 » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1739);

dalla XI Commissione (Lavoro):

ZANIBELLI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 » (1292);

da una Commissione speciale:

« Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (1481) (Con modificazioni).

Infine la II Commissione permanente (Esteri) ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Costruzione della Casa dello studente italiano nella città universitaria di Parigi » (1524);

« Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni per il IV centenario della fondazione della città di San Paolo del Brasile » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1543);

« Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305 » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1550);

« Contributo dell'Italia al Fondo della assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio 1955-59 » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1551);

« Concessione di un contributo annuo al « Collège d'Europe » con sede in Bruges » (1587);

« Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1594).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CARONIA e TRABUCCHI: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1755);

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: « Utilizzazione degli ufficiali dell'esercito nei servizi di leva » (1757);

DE MARZI ed altri: « Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria » (1756).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; della terza, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Commemorazione dell'ex senatore Aurelio Del Drago.

ALLIATA DI MONTEREALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLIATA DI MONTEREALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'altro ieri a Palermo è mancato il senatore Aurelio Del Drago. Nato il 21 gennaio 1873 a Naso in provincia di Messina, egli fu deputato per il collegio di Palermo durante la XXIV, XXV e XXVI legislatura. Nominato senatore del regno nel 1939 e discriminato nel 1947, Aurelio Del Drago aveva iniziata la sua carriera politica quale pubblicista socialista alla fine del secolo scorso.

Già consigliere comunale e provinciale di Palermo, egli fu eletto per la prima volta alla Camera con la lista socialreformista. Volontario durante la guerra 1915-18, per dedizione al re soldato si dichiarò monarchico e tale rimase sino alla morte. Si rese benemerito quale ingegnere con la costruzione del bacino di Piana degli Albanesi, opera poderosa, che valse a procurare luce ed acqua alla città di Palermo. E ancora recentemente aveva ideato il progetto per lo Scanzano.

Della sua attività parlamentare ricordiamo ancora i vigorosi interventi sul bilancio della agricoltura, sulla riforma elettorale, sui contratti di locazione dei fondi rustici, sulle questioni zolfifere e dell'acqua potabile. Egli fu membro della Commissione permanente dell'economia nazionale nel 1921-22, della Commissione superiore acque e foreste nello stesso anno, della Commissione permanente industria e commercio nel 1922-23. Fu relatore per i disegni di legge sulla trasformazione del latifondo e la colonizzazione interna, sui prezzi di vendita delle acque potabili, sulle variazioni al bilancio dell'industria e commercio nell'esercizio 1921-22 e infine sulla istituzione a Palermo e Catania di un regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Con lui scompare una delle figure più significative del vecchio Parlamento italiano. Ed io desidero, a mio nome nel ricordo di una affettuosa amicizia ed a nome dei miei colleghi, ricordare Aurelio Del Drago e far sì che nell'ora dolorosa della sua dipartita si ricordi in questa Camera chi dedicò tutta la sua vita al servizio del proprio paese e della propria città con disinteresse e con slancio.

Nel ricordare Aurelio Del Drago io ricordo le più significative figure del vecchio Parlamento italiano, i suoi amici Orlando, Sonnino e tutti coloro che egli anche recentemente, a 82 anni, amava spesso ricordare a chi, più giovane di lui, non aveva conosciuto i fatti di quel periodo di vita parlamentare. Nel richiamare la sua memoria io intendo richiamare la tradizione parlamentare italiana.

PRESIDENTE. Mi associo alle parole di commemorazione che sono state pronunciate dall'onorevole Alliata per la morte dell'ex senatore Aurelio Del Drago, che per tre legislature partecipò alla attività di questa Assemblea. Esprimo vivo rimpianto per la sua dipartita e farò giungere alla famiglia le condoglianze della Camera. (*Segni di generale consentimento*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Caccuri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

rilevati gli inconvenienti di applicazione dell'attuale codice di rito civile, che rende il funzionamento della giustizia lento ed inefficace;

ritenuta l'urgenza di apprestare adeguati provvedimenti legislativi che eliminino le attuali deficienze di funzionamento degli uffici giudiziari,

invita il Governo:

1°) a mettere allo studio una riforma della legislazione processuale civile, che risponda adeguatamente agli interessi delle parti, alle esigenze della pratica forense ed a quelle fondamentali di una valida giustizia;

2°) a modificare d'urgenza, in attesa del nuovo ordinamento giudiziario, l'attuale sistema delle promozioni in magistratura, abolendo i concorsi per titoli;

3°) ad istituire corsi di perfezionamento per la preparazione dei giovani alla funzione giudiziaria, con opportune borse di studio per i meno abbienti;

4°) a migliorare il trattamento e lo sviluppo di carriera del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

5°) ad istituire ruoli distinti e a destinare personale specializzato per i tribunali dei minorenni, nonché ad estendere a tutte le sedi di corte d'appello l'istituzione di uffici distrettuali di servizio sociale per l'opera di rieducazione della gioventù travagliata ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CACCURI. La ristrettezza del tempo a disposizione m'impone di esaminare, ed anche assai rapidamente, qualcuno soltanto degli argomenti che formano oggetto del mio ordine del giorno.

Comincerò dalla riforma del codice di procedura civile. Sono tante, al riguardo, le rimozioni manifestate più volte dalla pubblica opinione, sono tanti i dinieghi e i voti espressi anche in molteplici congressi da docenti, da avvocati e da magistrati: tutti, in sostanza, sono concordi nell'affermare che il funzionamento della giustizia civile è lento e quasi elusivo degli interessi pubblici e privati, fino a raggiungere in qualche causa proprio il limite della denegata giustizia.

Alcuni hanno ritenuto di individuarne le cause nell'istituto del giudice istruttore, cardine dell'attuale processo civile, perché si è detto che il sistema di affidare nella sua integrità l'istruttoria delle cause all'autorità di un giudice unico, che è il primo stimolatore dell'itinerario processuale, sarebbe praticamente inconciliabile con l'organico giudiziale, in quanto l'insufficiente numero di magistrati renderebbe eccessivamente pesante la distribuzione del lavoro, e si risolverebbe sul piano funzionale in quella lentezza da tutti deprecata.

Da qui, come vi è noto, la delibera del consiglio dell'ordine forense romano di ritornare ad un sistema ispirato al procedimento sommario del 1901; da qui il voto del congresso nazionale dell'associazione forense di ritornare al codice del 1865; da qui le proposte del ripristino dell'impulso di parte nel processo civile e della limitazione dei poteri del giudice istruttore.

Non starò ad esaminare i pregi e i difetti di tali proposte, perché esulerei dai limiti e dal carattere di questo intervento. Penso e sono convinto che debba escludersi ogni ritorno a sistemi processuali superati; ritengo che si possa anche aver fiducia nell'istituto del giudice istruttore, ma occorre eliminare subito le cause dell'inefficace funzionamento della giustizia. Ed occorre eliminarle sia dispo-

nendo parziali e, direi anche, caute riforme che, senza alterare l'istituto del giudice istruttore, contribuiscano ad equilibrare il lavoro dei magistrati, sia eliminando la fase istruttoria nelle cause già mature per la decisione demandate al giudice collegiale; sia disponendo accorgimenti tecnici che consentano di avviare ogni controversia verso la sua naturale soluzione, senza ostruzionistiche lungaggini.

Certo, onorevoli colleghi, il problema è grave e urgente: la soluzione s'impone. Ed io ho fede che l'onorevole ministro prenderà al più presto le opportune e sagge iniziative.

Consentitemi poi, onorevoli colleghi, di esprimere brevemente anche il mio pensiero su di un problema veramente scottante: il sistema delle promozioni nella magistratura.

L'onorevole relatore nella sua brillante relazione ha puntualizzato il problema. È mai possibile, infatti, onorevole ministro, che la capacità di un magistrato debba essere stabilita in base a quei pochi lavori giudiziari, specialmente nel periodo obbligatorio, che è tenuto a presentare? Che valgono, in verità, quelle sentenze e quelle requisitorie, al fine di accertare la bontà della soluzione, se non sono vagliate in relazione a tutti gli atti e documenti del processo civile o penale a cui si riferiscono, se manca cioè il controllo della esatta rispondenza del diritto al fatto, ossia della rispondenza della soluzione al caso concreto?

D'altra parte, onorevole ministro, non a tutti è dato, con il ritmo odierno del lavoro giudiziario, redigere sentenze senza preoccupazioni di limiti di tempo. E mentre il giudice che lavora intensamente non ha la possibilità materiale di eccessivamente elaborare le sentenze, alcuni hanno il privilegio di potersi fermare a lungo sui propri scritti, di riesaminarli, di rielaborarli anche in molteplici stesure si da farne un'opera che possa non tanto soddisfare le esigenze della giustizia quanto costituire per il futuro documento e prova di cultura suscettibile di particolare rilievo da parte delle commissioni esaminatrici. Quanto sarebbe invece più doveroso far dipendere l'apprezzamento dalla reazione delle parti quando avranno non già la sentenza semplice, chiara e motivata che essi avevano chiesto e avevano il diritto di attendersi, bensì una monografia, forse anche pregevole in campo scientifico, ma certamente sproporzionata all'economia del processo e all'interesse dei litiganti, e neppure approvabile, onorevole ministro,

sotto il profilo del tecnicismo, caratteristico proprio delle decisioni giurisdizionali.

I lavori di questo tipo, infatti, talora vaganti esuberantemente al di là e anche al di fuori del tema controverso, snaturano e falsano il concetto stesso dello *ius dicere*, che, come sapete, è quello di accertare e proclamare il diritto e non di teorizzare e discettare in accademia e hanno, oltre tutto, il marchio inconfondibile della manifesta preordinazione al concorso al quale ormai, purtroppo, sono volti gli sguardi morbosamente ansiosi anche dei migliori magistrati.

Si impone, pertanto, onorevole ministro (la magistratura tutta per prima lo esige), la immediata e definitiva sepoltura di quello che io chiamerei dissennato sistema. A quei magistrati che hanno doti di assoluta eccezione sia data pure la possibilità della più rapida ascesa, ma mediante concorso per esame; mentre gli altri dovrebbero attendere serenamente lo scrutinio a turno di anzianità congiunta al merito, che, a mio parere, rappresenta il solo mezzo obiettivo e sereno per il conferimento delle promozioni.

Prima di chiudere questo mio modesto intervento, lasciate, onorevoli colleghi, che dica brevemente qualche parola su di un tema che indubbiamente è fra i più affascinanti, ma che, al tempo stesso, è fra i più preoccupanti: voglio riferirmi ai tribunali dei minorenni. A nessuno può sfuggire, onorevoli colleghi, come questo sia uno dei rami più delicati dell'amministrazione, dove si giudicano creature che, nonostante tutto, costituiscono pur sempre un patrimonio di avvenire della nazione; un ramo cui occorrerebbe destinare giudici e avvocati veramente qualificati, per cui occorrerebbe istituire ruoli distinti e scegliere personale specializzato che senta la delicatezza del compito, che abbia particolari doti di intuito e di coscienza, che sappia avvicinare la sua anima a quella del giovane delinquente. Ruoli, purtroppo, onorevole ministro, che allo Stato mancano e cui occorre, io penso, provvedere adeguatamente.

E occorre soprattutto, per la difficile opera di rieducazione della gioventù travagliata, estendere l'istituzione di uffici distrettuali di servizio sociale che, in alcune sedi ove sono stati istituiti, hanno dato risultati anche insperati. Occorre estendere tali istituzioni perché, onorevole ministro e onorevoli colleghi, la delinquenza minorile, che purtroppo ci riempie spesso di raccapriccio e che la cronaca giudiziaria purtroppo registra con triste frequenza in episodi di criminalità, più che ripresa, io penso che vada prevenuta e curata con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

umanità e tecnica insieme, per farle superare gradatamente le difficoltà di ordine sociale. Occorre, io penso, più che reprimere, soprattutto proteggere con cura appassionata e con la più larga opera di adattamento e di prevenzione, questa povera nostra gioventù travolta e far sì che essa abbia — o ritrovi — una coscienza morale, un'educazione sana, una speranza di assistenza migliore.

Se facciamo questo, onorevole ministro e onorevoli colleghi, se creiamo con saggi insegnamenti questa coscienza, se infondiamo sani principi religiosi e morali nell'animo di questi minorenni, se diamo modo a questi giovani di percorrere fiduciosi la strada della vita senza sensazioni di abbandono, possiamo pure aver fiducia che essi non costituiranno più l'incubo pauroso e tormentoso della nostra società, ma torneranno ad essere il consolante sorriso della nostra umanità. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. I presentatori dei seguenti ordini del giorno hanno dichiarato di mantenerli, rinunciando a svolgerli:

« La Camera,

considerata l'insufficienza e la ristrettezza dei locali del carcere giudiziario di Crotone, dove i detenuti sono costretti a vivere in condizioni assolutamente antigieniche ed addirittura bestiali;

considerato che, da diversi anni, il Ministero competente ha fatto redigere il progetto per la costruzione di un nuovo carcere e che ha reperita e stanziata la somma occorrente;

considerato, altresì, che il mancato inizio dei lavori è dovuto al fatto che il consorzio agrario, con azione del tutto abusiva, ha fatto sorgere un proprio capannone sul demanio prescelto per la costruzione del nuovo edificio,

impegna il Governo a voler risolvere, comunque, ma nel più breve tempo possibile, un problema così urgente e così delicato ».

MESSINETTI.

« La Camera,

considerato che una sola pretura, nel mandamento di Crotone, non è più sufficiente ad assicurare un rapido corso alla giustizia;

considerato, inoltre, che un ingente numero di pratiche non possono, perciò, essere tempestivamente definite,

invita il Governo a voler prendere in seria considerazione l'istituzione d'una nuova pretura in detto mandamento ».

CURCIO, MESSINETTI.

« La Camera,

constatata l'inidoneità dell'attuale carcere di Livorno, il quale, installato in un vecchissimo convento di domenicani, è mancante:

della necessaria capienza;
delle più elementari attrezzature igieniche;

di caserma per gli agenti;

di muro di cinta;

di aule per la scuola;

della chiesa;

di sala di scritturazione;

di cameroni per le lavorazioni;

di sezioni per poter separare i detenuti malati da quelli sani, i primari dai recidivi e i minori dagli adulti;

nonché di sicurezza statica,

invita il Governo

a provvedere con urgenza perché vengano accolte le pratiche (già in corso sin dal 1942 ed allora approvate dalla Commissione interministeriale per l'edilizia carceraria) per la costruzione del nuovo carcere a Livorno ».

DIAZ LAURA, JACOPONI.

« La Camera,

considerato che i casellari giudiziari presso i tribunali della Repubblica non hanno aggiornato i cartellini penali di decine di migliaia di cittadini, già condannati, in conseguenza delle mancate declaratorie di amnistie emanate dal 1932 ad oggi o, se declarate le amnistie, non riportato il provvedimento di clemenza nel rispettivo cartellino penale,

invita il ministro di grazia e giustizia a dare disposizioni in tal senso a tutte le procure generali della Repubblica ».

MUSOLINO.

« La Camera

impegna il Governo

a presentare entro il corrente anno un apposito disegno di legge o, meglio, ad appoggiare le proposte di legge già presentate al Parlamento per l'ammissione delle donne almeno nelle giurie popolari e nei tribunali per i minorenni ».

ROSSI MARIA MADDALENA, DIAZ LAURA,
FLOREANINI GISELLA, BORELLINI
GINA.

Gli onorevoli Ida D'Este e Cavallari Nerino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

mentre dà atto degli sforzi compiuti dal Governo in questi ultimi anni per la gra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

duale riforma dei centri di rieducazione dei minorenni;

constatato che alcuni centri, come per esempio quello di Tivoli, sono stati rinnovati nella struttura e nei metodi in modo più che soddisfacente, altri centri, come per esempio quello di Venezia, per insufficienza numerica del personale di educazione, per inadeguatezza dei locali, per la situazione igienico-sanitaria, ecc., lasciano ancora molto a desiderare,

invita il Governo:

1°) ad estendere gradualmente a tutti i centri di rieducazione maschili e femminili il metodo, già felicemente sperimentato in alcuni istituti, dei gruppi-famiglia, metodo che richiede, però, la presenza di numerosi ed esperti educatori che trattino e curino personalmente ogni singolo soggetto;

2°) ad intensificare l'opera della scuola per la formazione del personale educatore maschile e femminile, già così brillantemente iniziata;

3°) ad allargare con urgenza e progressivamente il ruolo del personale di educazione;

4°) a migliorare l'opera di selezione e di preparazione del personale di custodia, che tuttavia dovrà essere sempre più limitato;

5°) a favorire, nei Centri dove ancora non ci sono, l'istituzione di corsi di scuole secondarie, che molto spesso, accanto all'azione del cappellano, costituiscono l'unico elemento di rieducazione, emanando disposizioni affinché i minorenni frequentanti detti corsi possano essere messi in condizione di seguire regolarmente le lezioni e di studiare senza che gli orari ed il sistema di vita eccessivamente militaresco di alcuni Centri ostacolino quella che deve essere la più importante attività di ogni studente;

6°) a controllare maggiormente la situazione igienico-sanitaria dei Centri, onde prevenire e curare tempestivamente malattie fisiche e psichiche;

7°) a dare disposizioni affinché, pur continuando a mitigare opportunamente, come da anni si va facendo, i sistemi coercitivi usati un tempo, si eviti la possibilità che una non oculata indulgenza e un non equilibrato senso della libertà possano nuocere alla moralità del corrigendo ».

D'ESTE IDA, CAVALLARI NERINO.

La onorevole Ida D'Este ha facoltà di svolgerlo.

D'ESTE IDA. Solo poche osservazioni su un argomento cui ha accennato già il collega che mi ha preceduto, anche perché so che il Governo ha in programma di risolvere i problemi dei centri di rieducazione dei minorenni e di riformare i metodi e le strutture di questi istituti. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, se osserviamo la situazione di diversi centri vediamo che vi sono delle differenze notevoli tra l'uno e l'altro. Anche a un visitatore distratto e superficiale queste differenze appaiono evidenti. Alcuni centri, per esempio, offrono un aspetto di serenità, per l'ambiente ed i metodi veramente idonei a rieducare la persona del minore, altri centri invece danno subito un'impressione di squalore, sia per l'ambiente tetto, anonimo ed estraneo che sta tra il carcere e la caserma, sia per i metodi collettivistici, per cui il giovane è trattato più da numero che da persona.

Sostituire metodi nuovi, più liberi e democratici, alle vecchie tradizionali strutture, potrà essere problema di soldi, ma è soprattutto problema di uomini e di preparazione.

Anche l'edilizia può avere la sua funzione educativa.

L'ambiente materiale gaio, sereno, dove la natura non sia bandita come spesso succede (vedi per esempio il centro di rieducazione di Venezia, dove non esiste neanche un po' di verde), ha la sua influenza nell'andamento rieducativo.

L'ex caserma, l'ex carcere, o l'ex convento, potranno, a parere di alcuni tradizionalisti, favorire la disciplina ed evitare le fughe (tuttavia queste avvengono anche negli ambienti dove ci sono celle, cubicoli e cancellate), ma lascerà nel ragazzo divenuto adulto un ricordo di tristezza e di ripugnanza, ricordo che abbinerà al periodo della sua vita in cui avrebbe dovuto restaurare la sua dignità umana.

Comprendo l'impossibilità economica di ricostruire tutti gli ambienti secondo i nuovi schemi; è un lavoro tuttavia che dovrà essere fatto, sia pure gradualmente.

Voglio far rilevare, però, che l'opera sapiente ed amorosa, lo spirito d'iniziativa dell'educatore (e qualche volta degli stessi minorenni) sanno trasformare (vi sono vari e recenti esempi) un ambiente squallido, estraneo, dall'odor di caserma, in una casa accogliente, ariosa, luminosa, rallegrata da piante, da colori vivaci, dove l'ordine esterno e la disciplina sono rispetto della libertà propria e degli altri, non coercizione sop-

portata e subita. Ripeto, è soprattutto problema di uomini, più che di fondi. Ottima quindi l'iniziativa del Ministero di grazia e giustizia di istituire la scuola per la formazione del personale educatore per i centri dei minorenni.

È necessario però che il Governo intensifichi e allarghi questa sua opera di formazione del personale educatore maschile e femminile, affinché si possa allargare il ruolo di detto personale, restringendo, nei limiti consentiti dalle necessità dei centri di rieducazione, l'impiego di agenti di custodia, la cui opera sarà sempre meno necessaria quanto più valida sarà l'azione educativa.

So che il Governo intende aumentare il personale del ruolo di rieducazione, in sede di attuazione della legge-delega. Ciò ridurrà anche le spese dei centri, poichè la struttura tradizionale di tipo collettivistico è assai più costosa dell'organizzazione a piccole comunità, a gruppi-famiglia di 10 o 12 ragazzi, che richiede complessivamente minor personale. In effetti, oggi i grossi istituti di rieducazione hanno il personale di custodia troppo numeroso e, quindi, costoso a danno del vitto, vestiario, riscaldamento, assistenza medica, ecc., che potrebbero essere assai migliori a pari spesa. Osservo inoltre che il personale di custodia, che in limiti ristretti sarà pur sempre necessario, non è, nella generalità dei casi, sufficientemente selezionato e preparato a vivere accanto a ragazzi spesso asociali o antisociali, tarati, o psichicamente non del tutto normali.

Nel mio ordine del giorno chiedo inoltre l'estensione dell'esperimento dei gruppi-famiglia a tutti i centri di rieducazione femminili e maschili, man mano che la Scuola del Ministero fornirà il personale educatore sufficiente per qualità e per numero.

Dove hanno attuato questo metodo i risultati sono stati buoni. Difatti soltanto al di fuori dell'organizzazione in massa l'educatore potrà dedicarsi allo studio di ogni singolo soggetto, come è assolutamente indispensabile fare soprattutto coi minori da rieducare.

La rieducazione *standard*, senz'anima e senza rispetto della personalità, non dà nessun risultato, anzi spesso dà il risultato opposto. Il gruppo-famiglia offre al ragazzo esperienze di vita e di azione, che creano in lui l'idea della comunità sociale e lo preparano alla vita; offre al minore un clima familiare di cui ha particolarmente bisogno, gli evita quel trauma che spesso si crea quando il ragazzo esce dall'istituto per rientrare nella vita. Nonostante

gli sforzi compiuti dal Governo, numerose sono le deficienze da lamentare in molti centri di rieducazione, e numerose le osservazioni da fare, per esempio d'ordine igienico e sanitario. Non sempre nei centri l'assistenza medica è soddisfacente.

Per quanto riguarda la scuola devo notare che nel mentre ovunque c'è la scuola elementare, non dappertutto vi è la scuola secondaria e i minori non soddisfano neppure all'obbligo scolastico. Dove esiste, la scuola non sempre è tenuta nella giusta considerazione. Accade in qualche centro che non si concede ai ragazzi nè l'ambiente nè il tempo per preparare le lezioni. In alcuni istituti in cui esiste una sezione distaccata di una scuola di avviamento professionale succede spesso, per esempio, che l'insegnante di matematica o di italiano veda interrotta la sua lezione dall'agente che viene a chiamare un gruppo di alunni per il taglio-capelli o la doccia. Le ore di lezione e l'orario del barbiere, o del cambio della biancheria, sono messe sullo stesso piano. Secondo certi direttori, ottimi amministratori, ma non certamente ottimi pedagoghi, è la scuola che deve adattarsi ai tradizionali orari e programmi del centro e non viceversa. Ciò naturalmente non aiuta a conseguire quei risultati scolastici di cui soprattutto i ragazzi dei centri di rieducazione avrebbero bisogno e per la loro formazione e per procurarsi in seguito un lavoro dignitoso.

Desidero far osservare per quanto riguarda la preparazione professionale che, specialmente nei centri femminili, è necessario finalmente adeguarsi ai tempi e insegnare un mestiere che dia da vivere decorosamente. È ora di smetterla, per esempio, con il ricamo, che non rende più. Quando uscirà, la giovane troverà molto facile la via della prostituzione se il logorarsi gli occhi al telaio non le darà un guadagno minimamente sufficiente. E un'ultima considerazione: non sempre nei centri si osserva un esatto ed equilibrato senso della libertà. Si passa dall'eccesso di un sistema coercitivo a una libertà non intelligentemente concessa. So di ragazzi che nelle libere uscite sono andati in posti di corruzione.

Questi inconvenienti citati ed altri non possono essere del tutto eliminati con circolari ministeriali o dettando disposizioni in materia, ma potranno essere ovviati quando negli istituti di rieducazione maschili e femminili l'opera rieducativa sarà completamente affidata a personale educatore sufficiente per numero e tecnicamente preparato al compito non facile della rieducazione. (*Applausi al centro*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giacone, Berti e Marilli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che gli edifici carcerari di Agrigento, Sciacca e Porto Empedocle versano in precarie condizioni, data la vetustà degli stabili e il tipo di costruzioni sorte per scopi religiosi, e non rispondono nemmeno ai requisiti igienico-sanitari,

impegna il Governo

a provvedere con lavori adeguati alla sistemazione degli edifici onde rispondere alle norme richieste in materia ».

Poichè non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

L'onorevole Targetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

afferma

la necessità che si provveda senza ulteriori indugi alla formazione del Consiglio superiore della magistratura in osservanza e nello spirito delle norme della Costituzione della Repubblica che ne determinano attribuzioni e facoltà ».

Ha facoltà di svolgerlo.

TARGETTI. Io mi propongo di svolgere questo ordine del giorno in un tempo inversamente proporzionale all'importanza dell'argomento a cui si riferisce.

L'ordine del giorno si riferisce alla istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Ricordo che sette anni fa, in quest'aula, il Presidente del Consiglio del tempo ebbe a riconoscere non solo la necessità di dar vita a questo, che è uno degli istituti caratteristici della nostra Costituzione, ma anche la necessità di far presto. Ma, purtroppo, presto non si è fatto, se sono passati sette anni ed il Consiglio ha ancora da nascere. Da allora si sono avuti vari ministri di grazia e giustizia, tutti d'accordo nel riconoscere la necessità di non ritardarne ulteriormente la formazione. Ricordo quanto ebbe a dire il nostro compianto collega guardasigilli Grassi fin dal 1948, quando da questi banchi si incominciò a sollecitare appunto l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Egli ebbe a dire che questo istituto sarebbe servito ad assicurare l'indipendenza della magistratura stessa, avendo come suo compito l'assunzione, la destinazione e le promozioni di tutti i magistrati.

Visto il ritardo da parte del Governo nel presentare il disegno di legge vi fu una iniziativa, nell'ottobre del 1952, da parte dei senatori Conti, Mastino e Bo, quest'ultimo, democratico cristiano, vicepresidente del Senato. Lo rilievo per dimostrare come questa fu una iniziativa che non aveva un determinato colore politico, come non doveva averne. Ma ciò nonostante arenò. Non arrivò ad approdare in tempo, cioè prima dello scioglimento del Senato. Così a distanza di sette anni dalla promulgazione della Carta costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura si parla ancora.

Il relatore, onorevole Foderaro, che fu uno che a suo tempo sollecitò l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, si è rallegtrato che finalmente si trovi dinanzi al Senato il relativo disegno di legge. Se ne è rallegtrato, ma io credo che, invece, avrebbe dovuto rammaricarsene, dato il tenore di quel disegno di legge.

I ministri che successero al compianto onorevole Grassi furono concordi nel riconoscere la necessità e l'urgenza di provvedere alla costituzione del Consiglio. Ma né l'uno né l'altro, cioè né l'onorevole Zoli, né l'onorevole Piccioni vi provvidero. Vi ha provveduto il ministro De Pietro, l'unico che, francamente, aveva detto qui alla Camera tutte le ragioni che, secondo lui, stavano contro questa istituzione. E, coerentemente con le sue convinzioni, egli ha presentato un provvedimento che non corrisponde in alcun modo a quelle che sono le finalità e le intenzioni della Costituzione.

Per questo, abbiamo ritenuto necessario riferirci nel nostro ordine del giorno allo spirito oltre che alla lettera della Carta costituzionale.

Quando l'Assemblea Costituente disciplinò questa materia si era tutti d'accordo nel riconoscere la necessità di trovare il modo di liberare la magistratura e, quindi, l'amministrazione della giustizia, da ogni influenza del potere esecutivo.

Onorevoli colleghi, anche se invece di influenze effettive del potere esecutivo si trattasse soltanto di influenze possibili la gravità della cosa sarebbe quasi la stessa, almeno sotto certi riguardi. Perchè l'amministrazione della giustizia, l'opera della magistratura sia circondata dal prestigio, dalla fiducia, senza delle quali la giustizia non riesce a raggiungere i suoi altissimi fini, occorre che non si abbia neppure un'apparenza, neppure la possibilità di un'influenza del potere esecutivo sulla magistratura.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Ebbene, il passato ci ha purtroppo insegnato che la verità è proprio l'opposto. Per tutta la durata del regime monarchico le condizioni della magistratura furono tali da autorizzare quei giudizi che non voglio ripetere perchè troppo amari, dati anche da uomini di molta autorità, sul funzionamento della giustizia, che fu quale poteva essere, data l'influenza che sulla vita del magistrato poteva esercitare, ed esercitava, il potere esecutivo, a parte la mortificante condizione in cui anche dal lato economico il magistrato era tenuto. In quanto al periodo fascista, non si poteva certo sperare che fosse proprio il fascismo a preoccuparsi dell'indipendenza della magistratura, quando si sa che il fascismo arrivò al punto di imporre anche ai magistrati un'uniforme che sapeva di livrea, oltre a togliere dignità e serietà a chi la indossava. Bisogna però riconoscere, e l'abbiamo più volte riconosciuto, che il fascismo, se riuscì ad asservire la grande maggioranza degli alti gradi, non riuscì ad inquinare la magistratura nel suo complesso, come gli riuscì di fare in tanti rami della pubblica amministrazione.

Fu proprio un compito dell'Italia nuova, dell'Italia repubblicana, raggiungere quello che non era stato mai raggiunto nel passato. E così nacque il Consiglio superiore della magistratura, a cui la Carta costituzionale attribuisce i più ampi poteri per tutto ciò che riguarda la vita del magistrato.

Lo sappiamo — ed è inutile farci sopra delle esercitazioni retoriche — che l'indipendenza del magistrato come quella di qualsiasi altro cittadino dovrebbe avere il suo primo fondamento nella propria coscienza. Su ciò siamo d'accordo, e questo è tanto vero che si sono avuti, anche nel periodo nel quale questa indipendenza poteva esser pagata cara, degli esempi ignorati dai più, ma che hanno lasciato nell'animo di quanti ne fummo testimoni ricordi che non tramontano. Ricordi di magistrati che, resistendo ad ogni pressione e minaccia, sfidando veri pericoli per sé, esponendo a gravi danni se stessi e le loro famiglie, hanno saputo rispondere, nell'esercizio delle loro funzioni, unicamente alla voce del dovere e della propria coscienza.

Ma questo non toglie che sia dovere nostro, dovere della collettività dello Stato, non creare al magistrato condizioni che lo spingano all'acquiescenza verso illecite ingerenze. Lo dobbiamo difendere dalle tentazioni di non compiere rigidamente il proprio dovere. E questo non si ottiene che sottraendolo dalle influenze del potere esecutivo.

Da qualche parte — non so se per poca conoscenza della realtà delle cose o per una falsa ingenuità — quando si sente parlare di queste influenze del potere esecutivo si chiede: Che cosa fa il ministro per meritare questo rimprovero? Io rispondo: fa il ministro. Basta che faccia il ministro con la legge attuale per esercitare questa influenza: nell'ipotesi migliore una apparente influenza, nell'ipotesi peggiore, non rara a verificarsi, una reale influenza.

Basta, infatti, considerare le attribuzioni del ministro. Tanti incarichi dipendono dal ministro, la nomina ai più alti gradi è di competenza del Consiglio dei ministri; l'attribuzione della sede dipende egualmente dal ministro. E voi sapete che importanza abbia essere procuratore generale o primo presidente presso la corte d'appello di Milano o — senza far torto alla bella isola sarda — esserlo presso la corte di Cagliari. Di qui la necessità per il magistrato di fare tutto il possibile per ottenere le sedi più appetibili.

Senza entrare in particolari, ricordo ai colleghi un recente, clamoroso episodio, avvenuto a proposito di una di tali nomine. Il Consiglio dei ministri rifiutò la nomina, proposta dal ministro, del procuratore generale di una grande città, forse ... Napoli, perchè un prefetto l'aveva considerata inopportuna. Così si disse, e fu un vero scandalo.

L'Assemblea Costituente si propose, con l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, di sottrarre anche queste alte nomine a qualsiasi ingerenza governativa.

Il compito di dare finalmente vita a questo istituto spetta a lei, onorevole ministro di grazia e giustizia. Non saprei rivolgermi a lei, per la prima volta, senza mandarle un saluto affettuoso ed augurale. Noi tutti sappiamo che ella è una delle più spiccate personalità della nostra Camera ed è assurdo ad un alto ufficio per il quale ha la necessaria competenza e molto notevoli attitudini: noi la seguiamo con vigile attenzione, ci permetta l'espressione, perchè sappiamo di quante difficoltà è irto il suo cammino. Ebbene, dicevo, relativamente a questo grave problema ella dovrà prendere una decisione di grande importanza. Ella può far suo il disegno di legge dell'onorevole Di Pietro, ma a condizione di modificarlo in modo che nessuno lo possa riconoscere, oppure sostituirlo con un altro ispirato a tutt'altri concetti. Altrimenti non si applicherebbe, ma si befferebbe la Costituzione.

Basta ricordare l'articolo 105 della Costituzione, il quale prescrive: «Spettano al Con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

siglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Questo vuole la Costituzione, perché soltanto così si può creare una situazione nella quale il magistrato non abbia interesse che nessuno lo favorisca e non abbia nessuna ragione di temere che qualcuno gli faccia del male. È questo lo spirito che ha dettato questa norma, questo lo scopo che essa si prefigge. L'infelice progetto Di Pietro mantiene, invece, al ministro proprio quella facoltà il cui esercizio costituisce per il magistrato minacce o speranze. Ed allora, per non andare oltre i limiti concessi allo svolgimento di un ordine del giorno, non posso polemizzare con quelli che nel Consiglio superiore della magistratura vedono qualche cosa che arieggia l'organizzazione della magistratura in una casta chiusa che si leva contro gli altri poteri. E allora, per affrettarmi alla conclusione, mi limito ad osservare che essi ignorano quanto la Costituzione dispone circa la formazione del Consiglio superiore.

Il nostro ottimo Presidente, che tanta illuminata attività ha portato nell'elaborazione delle norme costituzionali e in modo speciale di questa parte della Costituzione, ricorderà le discussioni che allora avvennero fra noi che sostenevamo che il Consiglio superiore della magistratura non doveva essere composto soltanto di magistrati, ed altri egregi colleghi che sostenevano dovesse essere composto esclusivamente di magistrati. Noi fummo contrari a questo concetto, nella convinzione che la presenza nel Consiglio di un terzo di elementi, così detti laici, eletti dal Parlamento, servisse ad eliminare gli inconvenienti temuti. E questo dispone la Costituzione.

Bisogna infine che la legge istitutrice del Consiglio superiore della magistratura vada cauta nel regolare il diritto elettorale dei magistrati. Quando, per esempio, si venisse a disporre, come dispone il progetto Di Pietro, che dovessero partecipare alla nomina dei magistrati che devono comporre il Consiglio superiore della magistratura anche quei magistrati che, per loro desiderio, o per loro fortuna si sono trovati e si trovano a percorrere tutta la carriera stessa e ad essere ben lontani da qualsiasi palazzo di giustizia, perché dislocati negli uffici di un ministero; quando non si stia attenti a depurare il corpo elettorale da questi elementi che ne sarebbero certamente elementi conturbatori; quando non si eviti che, a comporre il corpo elettorale, la Cassazione, che rappresenta in quanto ad

unità la quindicesima parte della magistratura, concorra in modo che i suoi eletti finiscano con l'essere il doppio dei rappresentanti di tutti gli altri gradi della magistratura; quando tutto questo non si arrivi ad evitare, è chiaro che si crea un istituto che non può corrispondere in nessun modo alle finalità per le quali fu previsto e deve essere attuato.

Sono questi i concetti che ispirano il nostro ordine del giorno e per ciò noi nutriamo la speranza che esso trovi accoglimento anche in altri settori della Camera, giacché dev'essere convincimento comune che è condizione di giustizia l'indipendenza di chi l'amministra. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Foderaro.

FODERARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito anzitutto di esprimere la mia gratitudine, da relatore, ai colleghi che con tanta autorità ed elevatezza di pensiero hanno preso parte a questa discussione, dimostrando ancora una volta quale sia l'importanza del bilancio del Ministero di grazia e giustizia; di ringraziare altresì quei colleghi, di tutti i settori, che hanno voluto usare parole tanto benevole per la relazione; di ringraziare soprattutto il Presidente della Camera per le parole di elogio a me dirette, elogi che però non vanno al modesto relatore, ma alla Commissione, giacché il relatore ha voluto solo essere, ed è stato, l'estensore del pensiero dell'intera Commissione.

Di questa relazione io non vi leggerò neppure una parola, anche per l'ora tarda, ma mi limiterò, come mi pare sia preciso dovere del relatore, a raccogliere — unificando — quanto è stato detto in questa Aula circa alcuni punti della relazione, a individuare cioè le tendenze e gli orientamenti che sono emersi nella discussione, perché servano all'esecutivo, e particolarmente al ministro guardasigilli nella sua opera, che ha inizio appunto da questo esercizio finanziario.

E il guardasigilli questa volta è nuovo, è il nostro onorevole Moro, a cui tutti — come ha fatto, con la squisita signorilità che lo distingue, l'onorevole Targetti — inviamo l'augurio affettuoso di buon lavoro.

Se io dovessi dare una definizione, un titolo a questa relazione della Commissione di giustizia, di cui ho avuto l'onore di essere l'estensore, penso che farei scrivere sulla co-

pertina: « Una necessità urgente: ammodernare e sveltire la giustizia ». Ed è questo appunto l'orientamento basilare che è affiorato in questa discussione alla Camera. Gli oratori sono stati in questo punto tutti d'accordo, tutti profondamente convinti di questa necessità. Così l'onorevole Degli Occhi, che è stato il primo a parlare su questo bilancio, l'onorevole Amatucci (il quale si è soffermato, con quell'appassionata parola che tutti ammiriamo, sull'espressione « esasperante lentezza » contenuta nella mia relazione); gli onorevoli Breganze, Formichella, Stefano Cavaliere e gli altri intervenuti: tutti hanno sottolineato la necessità di ammodernare e sveltire la giustizia. L'onorevole Formichella — delle cui parole benevole e gentili nei miei confronti ringrazio e di cui ho ammirato il sostanzioso serio intervento — concludeva testualmente: « Sì, il relatore ha individuato il punto veramente dolente di questa discussione, nella quale ha affondato il suo esame critico: la giustizia deve essere davvero ammodernata e sveltita ». Ed anche quando qualche critica è stata diretta ad alcuni istituti, si è richiamata anch'essa alla esigenza di un maggiore sveltimento della giustizia. Così l'onorevole Breganze ad un certo momento, parlando del procedimento del lavoro (laddove io sostengo che per sveltirlo bisogna sostituire all'atto di citazione il ricorso diretto al magistrato, da notificare poi d'ufficio al convenuto), ha affermato che dissentiva da me e che, allo scopo di sveltire il procedimento, la forma della citazione sarebbe più idonea della forma del ricorso: ma appunto con questo ha evidentemente riconosciuto che la necessità prima della giustizia nel momento attuale, vorrei dire il programma o meglio il punto primo del programma del guardasigilli è quello di sveltire e di ammodernare la giustizia.

Parlo di programma, poiché (sarà forse la nostra abitudine alla ricerca dogmatica che ci spinge a definire, a sistemare ed a classificare) io ritengo modestamente che non vi possa essere ministero o ministro che non abbia un programma. Fare soltanto dell'ordinaria amministrazione non è dirigere un dicastero; occorre avere idee chiare sul programma da svolgere secondo le esigenze di quel dicastero. Ora, il punto fondamentale al quale tutti gli altri istituti debbono convergere secondo le attuali esigenze dell'amministrazione della giustizia pare sia questo: « ammodernare e sveltire la giustizia ». Ma — scendendo al concreto — in che modo ammodernarla, in che modo sveltirla?

I modi sono molteplici e svariati: ne richiamerò soltanto alcuni, perchè possano essere presenti anche a quei colleghi che non hanno avuto modo di leggere la relazione.

Anzitutto, la giustizia può essere sveltita sgravando il giudice di molto lavoro che potrebbe essere affidato alla competenza di organi ausiliari della giustizia (principalmente del cancelliere), ovvero di altri pubblici ufficiali (notai, ecc.).

Occorre, poi, cercare di ridurre il numero dei magistrati di udienza. Ad esempio, non mi sono mai spiegato perchè alle udienze delle sezioni unite della Cassazione debbano assistere 15 magistrati ed alle sezioni semplici 7 (con enorme perdita di tempo che potrebbe essere impiegato diversamente da quei valorosi magistrati gravati da tanto lavoro), quando è risaputo che chi studia la causa e chi ne riferisce al Collegio e ne predispono la decisione è solo il relatore.

È necessaria, inoltre, una motivazione concisa della sentenza. Non si spiega (lo ha rilevato anche il collega Caccuri) come mai ogni sentenza debba trasformarsi in una monografia, che sembra debba avere più dei requisiti scientifici anzichè risolvere un caso concreto. O meglio, la cosa si spiega, perchè purtroppo, col sistema attuale delle promozioni, bisogna stendere monografie e non sentenze; monografie che talvolta fanno dimenticare il caso di specie, fanno pensare al magistrato quando le scrive più al suo concorso che al caso di specie sottoposto alla sua decisione. Quanto tempo prezioso non si guadagnerebbe con una motivazione breve e concisa?

Occorre inoltre servirsi della stenografia e dei più moderni mezzi meccanizzati, specie per la raccolta delle prove. Ieri il collega Amatucci, riferendosi all'amministrazione finanziaria, ricordava che gli uffici di quel dicastero si sono già meccanizzati: essi usano sistemi di registrazione meccanica, mentre quello che avviene nelle aule di giustizia è a tutti noto. Molte volte è un vecchio cancelliere che scrive, scrive, scrive e non può tener dietro al presidente che detta. Ore intere vanno perdute per raccogliere tre o quattro deposizioni testimoniali, mentre....

PRESIDENTE..... e spesso saltano le parole più importanti. (*Si ride*).

FODERARO, *Relatore*. Questo poi è il peggio!

... mentre con i nuovi sistemi, veramente singolari, di meccanizzazione e di automatizzazione, si potrebbe, anche nelle aule di giustizia, guadagnare del tempo prezioso ed avere raccolte le prove in maniera veramente fedele.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Sta a lei, onorevole Moro, attuare questo ammodernamento della giustizia, senza dubbio non facile. So che anche altri — e forse anche l'onorevole Tosato ha avuto qualcuna di queste idee quando era sottosegretario di Stato — avrebbero voluto far qualche prova dei sistemi di meccanizzazione nel settore della giustizia, ma hanno incontrato tanti ostacoli e tante difficoltà.

MARZANO. Occorrono stenografi.

FODERARO, *Relatore*. L'ho già detto: stenografi soprattutto (ecco un procuratore della Repubblica, il collega Marzano, che parla per esperienza personale); ed all'uopo potrebbero essere utilizzati impiegati di gruppo C, di cui tanto si fa richiesta quali ausiliari nell'amministrazione della giustizia.

Le ripeto, onorevole Moro, in quest'opera incontrerà indubbiamente molte difficoltà e molti ostacoli, ma tutti ci attendiamo dalla sua autorità e dalla sua conoscenza dei problemi giudiziari, e per tutto quell'alone di simpatia e di stima che la circonda, che questi ostacoli e queste difficoltà possano essere da lei felicemente superati. È, quindi, un augurio fervido che formulo per lei e per una più spedita ed ammodernata amministrazione della giustizia.

Esaminato questo primo punto, che è fondamentale, passo a dare qualche cenno ad una questione che è stata trattata piuttosto ampiamente nella discussione di questo bilancio e che è stata toccata anche negli anni precedenti, questione che costituisce altro punto fondamentale dell'opera dei guardasigilli: l'ufficio legislativo presso il Ministero di giustizia. I colleghi intervenuti in questa discussione sono stati tutti d'accordo nel reclamare la costituzione, presso il Ministero di grazia e giustizia, di un grande ufficio legislativo — come dicevano ieri sera gli onorevoli Breganze ed Amatucci — che possa essere utilizzato da tutti i ministeri. L'onorevole Degli Occhi, parlando ieri sera dell'ufficio legislativo presso la Presidenza del Consiglio, diceva che questo è un « ufficio legislativo panoramico », pur affermando la necessità di un ufficio legislativo ancor più tecnico presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha una lunga e gloriosa storia e solo da qualche tempo funzioni sue proprie sono state usurpate da altri ministeri. Difatti, solo qualche anno fa e precisamente dopo la liberazione, sotto il gabinetto Bonomi, si creò un ufficio legislativo presso la Presidenza del Consiglio. A questo cattivo esempio seguirono altri e così alcuni ministeri (come le

finanze, la difesa, la marina e le poste) ebbero il loro ufficio legislativo, creando evidentemente un doppione e un intralcio all'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia.

Onorevole ministro, per quanto il compito sia delicato, complesso, grave, ella deve certamente risolverlo; dico « deve », perché la porteranno le cose ad affrontarlo. Da alcuni si dice, esagerando — anche l'onorevole Targetti ne ha fatto un accenno — che le funzioni del guardasigilli diminuiranno notevolmente con l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Certo si è che, se il Consiglio superiore della magistratura deve esercitare l'autogoverno sui magistrati, questi per la massima parte della loro attività (non bisogna però esagerare: ne parleremo quando verrà in discussione il disegno di legge relativo alla istituzione del Consiglio superiore della magistratura) cesseranno dall'essere sottoposti alla vigilanza del guardasigilli, cioè saranno perduti, direi, dal Ministero di grazia e giustizia per la massima parte della loro attività.

Ma ciò non costituisce poi una cosa tanto grave. Le funzioni del guardasigilli sono e devono essere molto più elevate del controllo (o vigilanza che sia) sul personale della magistratura. È bene che i magistrati si autogovernino, è bene che la magistratura abbia davvero un « governo » e controlli molto più intensi di quelli che ha (o meglio non ha!) attualmente, e che tali controlli siano affidati alle stesse autorità della magistratura gerarchicamente superiori, le quali potranno intervenire liberamente, senza alcun pregiudizio di interferire sull'operato del magistrato. Il ministro di giustizia, da parte sua, deve invece fare onore all'appellativo di guardasigilli, deve essere effettivamente il custode della vita giuridica dello Stato di fronte a tutti gli altri ministeri; il ministro guardasigilli deve dare, come si sa, il collaudo della regolarità e della correttezza giuridica a tutte le leggi ed a tutti i decreti, quindi deve essere riguardato come il garante della perfezione tecnica di tutta la produzione giuridica. Non sempre questo si fa e, particolarmente negli ultimi anni, non sempre è stato fatto. Noi abbiamo sentito in quest'aula — è un punto fermo anche questo, quanto all'orientamento che deve avere il ministro guardasigilli — come da tutte le parti si sia aspramente criticata la tecnica legislativa. Noi assistiamo spessissimo a delle vere aberrazioni giuridiche. Coloro che vivono la vita pratica o la vita teorica del diritto si trovano spesso di fronte a leggi che si contraddicono, all'uso frequente

in numerose leggi di un linguaggio improprio dal punto di vista della tecnica giuridica, e ciò costituisce un intralcio notevole anche per la funzione giurisdizionale. Occorre che — almeno (direi) dal punto di vista formale — vi sia una matrice unica, comune a tutta la produzione legislativa dello Stato, in modo che l'ordinamento giuridico non si contraddica, in modo che vi sia un'unità di indirizzo e che si possa curare il coordinamento, il più esatto possibile, tra tutte le leggi. Chi è che può adempiere a questa delicata e complessa funzione? Solo il ministro guardasigilli, cui spetta, come sapete, in base ad una vecchia legge sarda del 1854, poter dovere di apporre il « visto » su tutte le leggi dello Stato.

Onorevole ministro Moro, lei vede come da questo punto di vista il ministro guardasigilli esce, potrebbe dirsi, dall'ambito del suo ministero ed investe, sia pure dal punto di vista tecnico formale, tutti gli altri ministeri, imprimendo con la sua alta autorità il crisma della legittimità formale a tutte le leggi dello Stato. Proprio questa, quindi, è la funzione principe del guardasigilli in uno Stato che, come diceva Machiavelli, « deve avere poche leggi, ma buone leggi ». Perciò — non so se ancora si faccia, ma una volta si faceva — sarebbe anche buona prassi che tutti i provvedimenti che vanno al Consiglio dei ministri (l'onorevole Andreotti, qui presente, ha in questa materia lunga pratica) passassero previamente per il vaglio del ministro guardasigilli, in modo da ricevere dall'Ufficio legislativo del Ministero di giustizia un primo collaudo di legittimità formale. Da qualche tempo si è, invece, delineata una carenza del guardasigilli come istituto.

Tocca, quindi, a lei, onorevole Moro, restituire al guardasigilli il prestigio e la dignità che tutti gli riconoscevano in altri tempi: mi riferisco ai tempi di Emanuele Gianturco, ai tempi di Ludovico Mortara, quando il ministro guardasigilli era riguardato come il custode dello Stato nella sua vita giuridica. Ecco perché dicevo che, a parte la vigilanza o controllo che il ministro possa avere sul personale di gruppo A o di gruppo B, la funzione eccelsa, quella che caratterizza, quella che dà decoro, prestigio ed autorità al guardasigilli è proprio questa di essere il custode e il garante dell'ordinamento giuridico dello Stato. Tutti sono stati d'accordo — il che mi conforta — nella necessità di restituire tale autorità al guardasigilli e di costituire presso il Ministero di giustizia un grande ufficio legislativo. Badi poi, onorevole Moro, che il

momento è favorevole. Direi che, da questo punto di vista, ella è stato fortunato. Difatti, il Presidente Segni, nel suo discorso programmatico, ha detto che occorre presentare un disegno di legge per determinare legislativamente la competenza della Presidenza del Consiglio, in attuazione dell'articolo 95 della Costituzione, il quale dispone espressamente che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.

Se, per impegno programmatico del Presidente del Consiglio onorevole Segni, occorre portare l'esame sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio e, quindi, presentare i relativi disegni di legge, sarà facile presentarne altri sull'organizzazione dei ministeri e di conseguenza anche sulla costituzione di questo ufficio centrale legislativo presso il Ministero della giustizia, che dovrebbe essere, nella vita dello Stato, il garante e il custode, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista formale, di tutto il nostro ordinamento giuridico.

L'onorevole Degli Occhi, che pure ha entusiasticamente aderito alla istituzione di questo ufficio legislativo, ad un certo momento si è « impressionato » — è parola sua — perché io nella relazione ho scritto che è tanto più necessaria la istituzione di questo ufficio legislativo in quanto « il compito, ora accennato, è certo divenuto più delicato a causa del carattere rigido della nuova Costituzione, che rende necessario controllare se esiste una rispondenza rigorosa tra i provvedimenti esaminati ed i principi fissati dalla Carta costituzionale, tenendo anche conto delle modificazioni sostanziali che, specie in alcuni punti di carattere fondamentale, sono state apportate dalla Costituzione al precedente ordinamento politico costituzionale dello Stato ».

Non so per quale ragione l'onorevole Degli Occhi si sia tanto « impressionato » nel sentir parlare di Costituzione « rigida » repubblicana. Le Costituzioni si qualificano flessibili o rigide a seconda della diversificazione del procedimento di revisione richiesto dalla stessa Costituzione. Come l'onorevole Degli Occhi ben sa, ove basti una legge ordinaria a modificare la Costituzione, siamo soliti qualificare « flessibile » quella Costituzione. Ove, invece, i mutamenti costituzionali siano condizionati a determinati procedimenti speciali diversi da quelli prescritti per la legge ordinaria, allora si parla di Costituzione « rigida ».

Non vi è dubbio che la Costituzione repubblicana sia una Costituzione rigida. Questo non significa che non possa essere « riempita » come l'onorevole Degli Occhi ha ripetuto, ricordando l'autorevole messaggio del Presidente della Repubblica, onorevole Gronchi; ma certo si è che qualsiasi modificazione deve essere introdotta col procedimento dettato dalla stessa Costituzione, che è diverso da quello proprio degli organi di legislazione ordinaria. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una Costituzione rigida. Ora poiché, quando la Costituzione è rigida, sono incostituzionali tutte le leggi ordinarie che modifichino o che comunque tocchino le norme costituzionali, evidentemente diventa più delicato questo esame, che può essere operato anche dal giudice ordinario, e che più largamente sarà fatto dalla Corte costituzionale, ma che intanto dovrebbe essere uno dei compiti precipui, appunto perché il più delicato e il più notevole, dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

DEGLI OCCHI. Non si può modificare quel che non c'è!

FODERARO, *Relatore*. Onorevole Degli Occhi, tutto si può sostenere. Io la Costituzione l'ho qui sotto gli occhi. Ella dice che non c'è...

DEGLI OCCHI. Io affermo che è generica e inconcludente.

FODERARO, *Relatore*. Qualcuno da parte sinistra si è lamentato adducendo che le norme della Costituzione dovrebbero essere riguardate tutte come precettive e nessuna come programmatica; noi affermiamo che vi sono norme programmatiche e norme precettive; ella poi afferma che sono al più tutte norme programmatiche. Del resto è questa grande varietà che rende bella la vita...

Passo ora a trattare della riforma dei codici; e sono lieto che sia presente anche il Presidente del Consiglio, che ieri sera è stato citato da autorevoli oratori di sinistra, i quali hanno ricordato le sue qualità di processualista. Molte, pertanto, sono le speranze riposte in lui per la riforma del codice di procedura civile.

Per quanto riguarda appunto la riforma del codice di procedura civile, ricorderò anzitutto come differenti siano state le opinioni espresse in quest'aula. Alcuni hanno detto che bisogna senz'altro ritornare al rito sommario (ed in questo senso mi pare vi sia anche un ordine del giorno, quello dell'onorevole Geraci), altri, invece, hanno detto che si potrebbe conservare il procedimento attuale, altri hanno criticato le fun-

zioni del giudice istruttore, ma non hanno suggerito quale modo, quale espediente possa, sia pure in via novellistica, rimediare agli inconvenienti che esso presenta nel codice di procedura civile, inconvenienti certo gravissimi. Qui, effettivamente, vi è una crisi. Bisogna sentire i pratici (e pratici siamo un po' tutti) per rilevare quanto sia davvero esasperante la lentezza con la quale si muove l'attività giudiziaria in questo settore.

In sostanza, può dirsi (sia pure sinteticamente) che questo codice di procedura civile è ispirato a principi sanissimi: applica il criterio della oralità e della concentrazione, che non è un portato di questo o di quel regime politico, ma è frutto di lunghi ed autorevoli studi della dottrina processualistica nostra, della dottrina processualistica tedesca ed è accolto da anni, con grande successo, nella legislazione di paesi civili con ordinamenti i più ammodernati, così, ad esempio, nel regolamento austriaco. Onorevole Segni, me ne può dare atto lei, che è maestro di diritto processuale civile. Questo codice, quindi, realizza un sistema, che dal punto di vista teorico può dirsi perfetto (naturalmente nei limiti in cui possono essere perfette le cose umane), senonché è un fatto sicuro che non ha funzionato nella pratica della vita giudiziaria. Sono mancati i mezzi. La legge è buona, ma impossibile ad attuarsi per difetto dei mezzi necessari, senza dire del momento difficile (si era in guerra), in cui è entrato in vigore. Si è cercato di diminuire il male con le successive modifiche; ma non si è visto alcun miglioramento. Sicché ancor oggi noi assistiamo ad un vero marasma nel processo civile, ad un vero disorientamento: avvocati che litigano tra loro, senza la presenza del cancelliere, spessissimo anche senza la presenza del magistrato, e che in tali condizioni raccolgono le prove e perfino qualche volta giuramenti. Infine, dopo molti rinvii (il giudice istruttore è diventato il giudice del rinvio), la causa va in decisione senza che sia conosciuta per niente dai membri del collegio e poco o niente dallo stesso giudice istruttore.

Tutto questo, evidentemente, non può continuare, bisogna trovare urgentemente un modo per uscirne (le lamentele che nelle aule giudiziarie si elevano sono gravi e continue, direi permanenti).

La novella del 1950 ha cercato — come ho accennato — di porre un rimedio: ha introdotto — come sapete — l'udienza fissa; ha cercato di sveltire, restituendo vigore, in qualche punto a norma del procedimento sommario, ma non ha risolto il male. Anzi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

da qualcuno è stato detto che è riuscito solo ad aggravare il male!

Ieri sera l'onorevole Lopardi, criticando l'istituto del giudice istruttore, ha sostenuto che deve essere soppresso, anzi ha creduto di additare nell'istituto del giudice istruttore il male maggiore del sistema del codice di procedura civile.

Egli ha affermato che la scissione tra fase istruttoria e fase decisoria costituisce la causa di tanti inconvenienti ed ha, pertanto, fatto intendere che la fase istruttoria dovrebbe essere espletata dallo stesso collegio. Ma è evidente che il rimedio sarebbe peggiore del male, in quanto verrebbe certo ad aggravarlo, poiché, evidentemente, gli inconvenienti lamentati non cesserebbero per il fatto di andare direttamente dinanzi al collegio, con l'aggravante anzi che a perdere tempo prezioso non sarebbe più un solo magistrato, ma sarebbe l'intero collegio.

In che modo, quindi, risolvere tanto assillante problema? Attuando una riforma radicale? Evidentemente tale riforma sarebbe tra l'altro, molto lunga; ci sarebbe da attendere molto tempo. Pare, invece, che si potrebbe, onorevole Moro, formare al più presto una commissione — in cui, oltre che professori universitari, magistrati e parlamentari, vi siano anche avvocati pratici che possono portare l'eco della vita di ogni giorno — per studiare quei mezzi, vorrei quasi dire quegli espedienti che, allo stato delle cose, valgono a mitigare il male, in attesa eventualmente di una riforma radicale del sistema adottato dal codice, qualora non si possa avere speranza che il tempo ci consenta di disporre di quei mezzi indispensabili per l'attuazione del sistema ora vigente.

È grave certamente parlare di « riforma radicale », poiché io personalmente e tutti quelli che siamo stati educati alla scuola del Chiovenda siamo entusiasti del processo orale. Per noi negli anni universitari fu un sogno pensare che un giorno potessimo avere il processo orale e concentrato, che consideravamo veramente con grande entusiasmo. La legge, ripeto, è buona, è ispirata a principi sani; sono i mezzi di attuazione che sono assolutamente inadeguati. Quindi, parlando di completa riforma del codice di procedura civile, non intendo certo criticarne i principi.

D'altra parte, cercare di rendere efficienti i mezzi inadeguati sembra per ora impossibile; bisognerebbe trasformare tutte le nostre possibilità, bisognerebbe che il bilancio della giustizia non avesse quelle modeste possibilità che ha sempre avuto. E mi pare inu-

tile, anzi, incriminare sempre il ministro del tesoro per gli scarsi fondi che dà al bilancio della giustizia. Questa è divenuta ormai una abitudine! Ma anche se dei milioni in più potessero esser dati a questo bilancio, non sarebbero ugualmente sufficienti ad attuare i principi dell'attuale codice di procedura civile.

Per il processo civile attuato col codice del 1942 succede quasi l'opposto di quel che succede per la delinquenza minorile: per questa, infatti, non sono i mezzi che mancano, ma è il sistema che non risponde (come vedremo): per il processo civile, invece, la legge è buona, ma sono i mezzi che mancano.

In definitiva, possiamo dire che un seme buono è caduto su un terreno arido, inidoneo a farlo germogliare, sicché (prendendo altra immagine) il processo orale è caduto nella pratica della nostra vita giudiziaria, è quindi un vinto, che però ha tutto il diritto all'onore delle armi!

Codice penale. Il collega Lopardi (che ha avuto buone parole per la relazione) ed il collega Silvestri, nonché il collega Cavallari in un suo breve accenno, hanno criticato il fatto che nella relazione si sarebbe parlato poco della riforma del codice penale. Si è rilevato da questi colleghi che con poche frasi è stata trattata la riforma del codice penale.

Per la verità, sia pure in forma sintetica, pare si sia detto quanto necessita dire su tale riforma, e difatti nella relazione, dopo una breve storia dei lavori di riforma del codice penale di questi ultimi anni, si dice alla fine, in forma chiara e precisa, che « la Commissione esprime l'augurio che il Governo presenti al più presto un provvedimento organico di « modifiche » al codice penale, così come è vivamente reclamato da ogni parte ».

Provvedimento organico di « modifiche », quindi, non riforma integrale del codice penale. Ed anche qui bisogna esser chiari. Il codice penale non è legato nella sua linea scientifica, direi nel suo filo conduttore, a questo o a quel regime politico. È certo sintomatico che molti studiosi stranieri appartenenti a paesi antitotalitari — e decisamente antitotalitari essi stessi — hanno ammirato la linea scientifica del codice penale attualmente in vigore in Italia.

Non vi può essere dubbio, d'altra parte, che in questo codice si contengono molte norme aberranti: così sul cumulo della pena, sui principi di causalità, così circa le lesioni fra parenti, e nel gioco stravagante delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

aggravanti. Ricordo che, quando ero magistrato, mi capitava di dover giudicare coniugi che erano stati trascinati (è la parola esatta, in quanto — come sapete — nella specie si procede d'ufficio) dinanzi al giudice per una lesione guarita magari in due o tre giorni. I due coniugi però si erano messi d'accordo: quindi tutto era passato tra loro. Senonché interveniva la sentenza del giudice che condannava il marito (o anche la moglie, a seconda dei casi!) che aveva percosso l'altro coniuge e la pace, riacquistata da quei malcapitati, si perdeva nuovamente ad opera purtroppo della sentenza del magistrato.

Ma, poiché siamo in aneddotica istruttiva, dirò di altro caso che mi capitava spessissimo nelle mie passate funzioni di pubblico ministero. Quando ero sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Velletri, vi era un collega che incriminava delle povere donnette colpevoli di essere andate in un noto latifondo di Albano a « fare » le cicorie, che poi vendevano. Egli elevava rubrica per furto, aggravato per la violenza sulle cose (articolo 625, n. 2), poiché estirpavano le cicorie dalla terra e per il numero delle persone (articolo 625, n. 5), poiché erano sempre in gruppi di tre o più persone, per avere profitto di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (articolo 61, n. 5), in quanto andavano spesso di sera. Qualche volta, poi, capitava che qualcuna di quelle donnette portava qualche arma indosso, per cui incorreva anche nell'aggravante di cui all'articolo 625, n. 3.

Ne veniva fuori, insomma, un reato assai grave, con eventuale obbligo di mandato di cattura. Naturalmente da parte mia si faceva osservare allo zelante collega che l'oggetto del reato era ben lieve, e che — nonostante le aggravanti — « cicorie erano e cicorie restavano », sicché facevo in modo che tutte le aggravanti cadessero, in ciò d'accordo con un altro collega sostituto procuratore, cui mi è gradito inviare un affettuoso saluto, l'attuale direttore generale per gli affari penali, dottore Fini, magistrato di grande equilibrio e di eccezionale cultura, oltreché di bontà d'animo veramente superiore. Però, ad onore del vero, eravamo noi a violare la legge, che in effetti imponeva di considerare le aggravanti stabilite dall'attuale codice penale.

Onorevole Moro, tutto questo è, oltreché pericoloso, anche poco serio; sicché deve essere corretto senza ulteriori indugi.

Ma, a parte questi inconvenienti — di cui nessuno vuol certo nascondere la gravità — la linea scientifica del nostro codice penale è

rispondente ai più sani criteri della dottrina penalistica; ed io non ho che da richiamarmi al riguardo ad un elevato discorso che ebbe a pronunciare, l'anno scorso o due anni fa (non saprei precisare), in quest'Aula, l'onorevole Giuseppe Bettiol, sia nei riguardi della linea scientifica del codice penale che di vari aspetti di dettaglio. Nell'attuale nostro codice si sente l'insegnamento di Ferri ed il tentativo di conciliazione fra la scuola classica e quella positiva. Esso rappresenta un compromesso anche circa il concetto della pena, che se concepita come emenda da una parte, può dirsi anche afflittiva, sotto altri riflessi.

La Commissione, dunque, onorevole Guardasigilli, non chiede una riforma integrale del codice penale, si bene soltanto un provvedimento organico di modifiche. Non può dirsi, infine, che fino adesso non si sia fatto nulla al riguardo. Subito dopo la liberazione, appunto perchè il codice sapeva troppo di fascismo e parecchi lo avevano sperimentato nelle norme più assurde ed in quel gioco tragico delle circostanze aggravanti, cui ho accennato, si tentò di fare una riforma radicale attraverso una commissione che, presieduta dall'avvocato Nicolai (se ben ricordo), presentò uno schema definitivo al Guardasigilli. Questi, come d'uso, rimise il testo del progetto di riforma a tutte le categorie interessate: autorità giurisdizionali, università, consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori. Da tutte queste parti si levarono immediatamente tante censure e critiche che il ministro non credette, anzi, si potrebbe quasi dire, non poté portare il progetto di riforma all'esame del Consiglio dei ministri.

Non è esatto, quindi, che non si sia fatto niente; e che — seguendo quest'andazzo (come è stato a torto rilevato) — la Commissione di giustizia se la sia sbrigata con due periodi! La Commissione insiste perchè il ministro guardasigilli proponga al più presto — come è detto espressamente nella relazione — alla Camera un disegno organico di modifiche al codice penale.

Codice di procedura penale. Non può parlarsi delle riforme al codice di procedura penale, senza rivolgere il pensiero all'attuale Presidente della Camera, onorevole Leone, il quale da molto tempo, insieme con gli onorevoli Stefano Riccio e Amatucci, aveva presentato alcune modifiche al detto codice. La storia, o la cronistoria, la conosciamo tutti: i ministri guardasigilli, prima l'onorevole Zoli, poi l'onorevole De Pietro, presero queste modifiche e ne fecero un testo governativo. In definitiva questo testo governativo è da poco

divenuto legge, segnando un primo, ma profondo adeguamento del nostro codice di procedura penale alla Costituzione.

Sì, ancora critiche se ne possono muovere, altre tappe possono essere segnate, ma non vi può essere nessuno che neghi il grande valore di queste innovazioni, sia come adeguamento alla Costituzione sia per la rilevanza intrinseca delle modifiche stesse.

Valorizziamo un po' le cose nostre, e non facciamo sempre dell'autolesionismo! Tutti i settori politici hanno lavorato in Commissione intorno al disegno di legge recante modificazioni al codice di procedura penale. Anche in altri paesi, quello che noi abbiamo lamentato per la polizia giudiziaria è un fatto quotidiano. Noi, però, abbiamo apportato al riguardo notevoli modifiche e miglioramenti; in altri paesi, invece, gli inconvenienti permangono. Leggevo l'altro giorno, su *Le Monde*, un articolo di un noto giurista francese. Questi ricordava come Napoleone III avesse chiesto a un suo giovane ufficiale, appena licenziato dall'accademia, chi fosse il personaggio più potente dell'impero. Rispose quel giovane ufficiale: « *le juge d'instruction* ». Continua a rilevare il giurista francese: « Se oggi noi facessimo a quel giovane ufficiale o a chicchessia la domanda che fece Napoleone III, ci sentiremmo rispondere: « *le policier* ». Il personaggio più importante della quarta repubblica è quindi in Francia il poliziotto. In Italia non lo è, o per lo meno non lo è più. Con queste modifiche al codice di procedura penale, il poliziotto non è affatto il personaggio più importante della Repubblica italiana, se, come noi ci auguriamo, queste modificazioni verranno attuate. Voi ricordate, difatti, che la polizia giudiziaria dipende, per quanto riguarda i trasferimenti e le promozioni, dal procuratore generale della corte d'appello. Poc'anzi l'onorevole Targetti ricordava esattamente quale sia la grande influenza che sul pubblico ufficiale, in genere, può esercitare la residenza in un posto piuttosto che in un altro. Oggi i superiori gerarchici e il Ministero dell'interno non possono trasferire né promuovere gli ufficiali di polizia giudiziaria, senza sentire il procuratore generale della Repubblica da cui dipendono. Questa è una grande conquista, che mette evidentemente gli ufficiali di polizia giudiziaria anche alle dipendenze, e in un settore così delicato, dell'autorità giudiziaria.

Comunque anche queste modifiche al codice di procedura penale potranno essere ancora migliorate. Ieri sera l'onorevole Amatucci, nella sua lealtà, diceva che per quanto

riguarda il fermo di polizia qualche cosa di notevole era sfuggito alla Commissione, ma non mancherà di essere corretto. Per quanto però riguarda gli istituti della polizia giudiziaria, della libertà, dell'arresto, degli atti istruttori, cui possono assistere i difensori, delle impugnative, è tutta una materia nuova, che notevolmente modifica il codice di procedura penale esistente.

Infine lo stesso collega Lopardi, come pure l'onorevole Silvestri, hanno criticato la relazione, in quanto non prende posizione sulla questione dell'abolizione della pena dell'ergastolo.

Innanzitutto osservo all'onorevole Silvestri che io ho tanto avvertito l'importanza di questa questione da averne prima riferito ampiamente in Commissione e poi da svolgerla nella relazione scritta; quindi non è affatto esatto che io non abbia sentito questo problema. Perché non ho preso posizione? Perché in seno alla Commissione, quando io avevo incominciato ad esporre le mie osservazioni, e quindi, anche le mie convinzioni, proprio gli onorevoli Capalozza e Buzzelli — cui il Presidente Tosato dette ragione — rilevavano che non era il caso (i motivi non li conosco) di esaminare nel merito la questione dell'abolizione dell'ergastolo, in quanto — avendo loro presentato da qualche mese una proposta di legge al riguardo — era bene rinviare la discussione al momento in cui sarà esaminata tale proposta di legge. Forse, chissà... vi era aria infida, ma certo si è che da parte dei colleghi di sinistra fu richiesto che non si entrasse nel merito.

CAVALLARI VINCENZO. Fu perché sembrava che la maggioranza fosse per la conservazione della pena dell'ergastolo.

FODERARO, *Relatore*. La maggioranza ancora non si era pronunziata.

Errori giudiziari. L'onorevole Degli Occhi ha detto iersera che aveva impressionato molto il fatto della richiesta di sanzioni per quanto attiene agli errori giudiziari.

Credo, onorevole Degli Occhi, che vi sia stato un equivoco da parte sua, in quanto io, ad un certo punto, parlo del dolo del giudice. Quando ricorre il dolo (io affermo), allora vi è responsabilità diretta da parte del giudice o dello Stato, e non ricorre quindi il caso dell'errore giudiziario. Quindi, il ricordo del dolo da parte del giudice è fatto proprio per escludere la previsione dell'errore giudiziario. Questo è un istituto che soccorre chi sia stato in buona fede colpito, danneggiato dall'errore del giudice. È un diritto soggettivo alla riparazione, diritto soggettivo conforme alla Costituzione. Non è, quindi, una riparazione

per motivi di pietà, per motivi umani, ma è un vero diritto soggettivo al risarcimento del danno, che però non nasce da responsabilità per colpa o peggio ancora per dolo, ai sensi dell'articolo 1151 del vecchio codice (del nuovo codice non ricordo quale sia l'articolo corrispondente), quindi, non è una responsabilità da delitto o quasi delitto, ma una responsabilità senza colpa, poiché l'errore deriva dalla perfetta buona fede di chi lo ha commesso.

Sugli argomenti relativi alla giustizia pei minorenni sono intervenuti molti oratori. L'onorevole Amatucci ha pronunciato parole forti. Prego l'onorevole ministro di portare il suo attento esame su tutto quanto è stato detto al riguardo in questa Camera ieri ed oggi. L'onorevole Amatucci ha affermato che il personale di vigilanza spesso passa da Portolongone (oggi Porto Azzurro, ma ciò nonostante resta sempre quello che è!) alle case per i minori traviati. Se questo è (io non lo so) sarebbe effettivamente grave. Perciò, di fronte all'unanime richiesta, avanzata da tutte le parti di questa Camera ed anche in ordini del giorno, prego l'onorevole ministro di portare tutta la sua attenzione su questo delicato settore, che non va qualificato della « delinquenza minorile », sibbene solo della « minorità traviata ». Sono ragazzi, onorevoli colleghi, che hanno bisogno di tutto il nostro aiuto, di tutta la nostra comprensione, per redimersi, per mettersi sulla buona strada, da cui sono stati allontanati spesso dalle loro condizioni di vita ed in ogni caso — quasi sempre — da circostanze a loro non imputabili.

Infine l'onorevole Lopardi ha mosso un attacco a fondo nei confronti della magistratura: ha parlato di crisi della giustizia « nonostante il relatore, nella sua abile relazione — ha soggiunto — abbia tentato di nascondere questa crisi della giustizia ».

Alle parole dell'onorevole Lopardi ha fatto eco oggi, con altri argomenti, almeno apparentemente più solidi, l'onorevole Cavallari.

Io ho scritto nella mia relazione, che non esiste una crisi della giustizia. L'onorevole Cavallari ha affermato, invece, che questa crisi c'è e deriva da una carenza costituzionale e da una illegittima sopravvivenza delle leggi fasciste (soprattutto della legge di pubblica sicurezza).

Ora, io vorrei anzitutto distinguere: anche concesso che fosse un dato effettivo la carenza costituzionale e la illegittima sopravvivenza di leggi fasciste, non per questo si potrebbe parlare di crisi della giustizia o di

crisi del potere giurisdizionale: quei fatti denuncierebbero, invece, una crisi del potere legislativo e soltanto del potere legislativo, nemmeno del potere esecutivo. Se sopravvivono ancora le leggi fasciste, la colpa è del potere legislativo e l'iniziativa per la soppressione potrebbe esser presa dal Governo e dai singoli parlamentari: quindi la colpa sarebbe, oltretutto del Governo, anche dei singoli parlamentari (deputati e senatori).

Ma il vero si è, per quanto riguarda la riforma della legge di pubblica sicurezza, che un disegno di legge di iniziativa governativa già esiste, e il Presidente del Consiglio Segni, nel suo discorso programmatico, lo ha esplicitamente ricordato. Infatti, egli ha detto che non solo verso i problemi materiali deve essere indirizzata l'azione del Governo, ma anche verso gravi problemi di ordine morale, aggiungendo come sia necessario arrivare al più presto all'approvazione della legge di pubblica sicurezza.

Quindi, per quanto riguarda la legge di pubblica sicurezza, non si può imputare al Governo di non aver avvertito la necessità della riforma. Se poi le leggi non vanno avanti, la colpa non è del Governo: su questo dobbiamo essere espliciti. Ci crediamo o no a questa distinzione di poteri? Come vedete, non parlo neanche di « divisione » di poteri; ma almeno la « distinzione » di essi teniamola sempre presente!

La colpa, dicevo, è del legislativo se le leggi non vanno avanti; non è del potere esecutivo, perché l'esecutivo si limita a proporre le leggi, così come può fare ogni parlamentare.

Inoltre ella, onorevole Cavallari, ha detto che « le condizioni della giustizia in Italia sono oggi veramente gravi, in quanto si vive in un regime di illegalità ».

Onorevole Cavallari, ella sa quanta stima io abbia di lei, come ci siamo sempre trattati con reciproco rispetto in seno alle varie Commissioni alle quali apparteniamo; ma mi consenta di dire che oggi veramente non l'ho riconosciuta! Non è che ella non sappia fare l'opposizione: la fa molto bene, ma col suo discorso di oggi ella ha fatto rivivere tanti motivi che bisogna far dissipare a mano a mano, se effettivamente si vuole quella distensione e collaborazione operante da parte di tutti i settori. Guardi, onorevole Cavallari, e mi consenta la franchezza: il suo discorso è venuto fuori tempo, con ritardo; insomma — vorrei dire — è anacronistico!

Ella ha parlato di discriminazioni, saltando a piè pari ciò che ha detto nel suo di-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

scorso programmatico il Presidente del Consiglio, quando ha avvertito la necessità della imparziale e costante osservanza e applicazione della legge per tutti i cittadini.

CAVALLARI VINCENZO. Mi sono riferito ai Governi precedenti e ho dato atto al Presidente del Consiglio, onorevole Segni, di questa sua dichiarazione.

FODERARO, *Relatore*. Ora, che la giustizia è purtroppo lenta, siamo d'accordo; ma che il popolo italiano non abbia fiducia nella giustizia, che, inoltre, vi sia una crisi della giustizia, una carenza costituzionale, nonché una sopravvivenza delle leggi fasciste che ricade sull'amministrazione della giustizia, questo in verità a me non pare si possa dire, anzi mi sembra pienamente smentito dalla realtà. Ella, poi, onorevole Cavallari, ha ricordato dei fatti gravi, sui quali non bisogna certo tacere: i fatti di Modena. Se nessuna indagine è stata fatta, come ella ha affermato, se la questione è proprio nei termini da lei prospettati (ed io non ho motivo di dubitarne per la stima che le porto), se nessuna indagine, quindi, è stata avviata per tentare di accertare i responsabili di un fatto indubbiamente criminoso, allora non resta, onorevole Cavallari, che ringraziarla della segnalazione e pregare l'onorevole Ministro Guardasigilli di chiedere all'ufficio del pubblico ministero come stanno effettivamente le cose e di far luce sui fatti stessi. Che ci sono state le persecuzioni del maresciallo Cau, d'accordo, ma il maresciallo Cau è stato rinviato a giudizio, sia pure tardi — come purtroppo spesso avviene — però, come vede, onorevole Cavallari, la giustizia è giunta anche per lui. Ella ha poi indicato fatti di apologia, fatti lesivi del prestigio dei partigiani. Orbene, sono certo violazioni di legge; ma quante altre violazioni di legge non si commettono quotidianamente, quanti altri fatti debbono essere puniti penalmente, senza che per ciò si possa parlare di « crisi della giustizia »? Da questo ad arrivare ad una crisi della giustizia ci corre!

Quindi, onorevole Cavallari, se io ho potuto qualche volta ammirare la sua abilità di oppositore, questa volta, ripeto, ho trovato alquanto anacronistico il suo discorso...

CAVALLARI VINCENZO. Sulla crisi della giustizia sono stati scritti dei volumi!

FODERARO, *Relatore*. Non alludo solo a questo punto; sibbene alla forma e alla « linea » del suo discorso. Ma quei volumi chi li ha scritti?

CAVALLARI VINCENZO. Vari autori fra cui Carnelutti ed altri vicini alla sua ideologia.

FODERARO, *Relatore*. Io non mi impressiono che ella citi il professore Carnelutti, e cioè che egli abbia scritto queste cose, perché Carnelutti è un bell'ingegno, ma il giurista, oltre a un bell'ingegno, deve avere una dote davvero indispensabile: l'equilibrio.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, non dia nuovi argomenti all'onorevole Foderaro, che — con quel vivido ingegno che possiede — troverà sempre modo di risponderle adeguatamente.

FODERARO, *Relatore*. Quindi, se alcuni magistrati hanno in qualche caso redatto delle sentenze che non sono piaciute al collega Cavallari o che non sono piaciute alla sua parte... (*Interruzione a sinistra*), non può questo bastare a mettere in crisi la giustizia. È, inoltre, da dire che anche i magistrati sono uomini e quindi possono sbagliare. Ella, comunque, è stato molto equilibrato nella sua esposizione e non è arrivato davvero a quanto ieri sera ha detto l'onorevole Lopardi. Ella ha riconosciuto che ci sono stati e ci sono alcuni magistrati degni di rispetto e di stima e ha ricordato la figura luminosa del sostituto procuratore di Ferrara, Colagrande, che si fece uccidere su una piazza di Ferrara e non battè ciglio per non smentire nulla di quella che era la sua fede. Quindi, ella ha reso omaggio ai magistrati. Non così ha parlato l'onorevole Lopardi ieri sera, quando ha insistito sul fatto (attribuendo l'opinione al Balladori Pallieri, ma facendola propria) che molti magistrati sono « troppo proni ai desideri dell'esecutivo », che inoltre esiste una grave crisi della giustizia, la quale deriverebbe appunto da questa influenza politica esercitata sulla magistratura; e concludeva che la storia della magistratura (anche qui attraverso l'opinione di un altro autore) è tutta una storia di influenze politiche, mentre il magistrato dovrebbe stare al disopra di tutti i partiti, senza sentire l'influsso, neanche indiretto, di questa o di quella tendenza politica.

Questo ha affermato iersera l'onorevole Lopardi! E vorrei dire che, a parte la bile dell'onorevole Lopardi, queste gratuite asserzioni sono vuote di contenuto. Non lo negate: lo dicono i migliori dei vostri. Che il magistrato debba stare al disopra di tutti i partiti e non sentire neanche indirettamente il clima politico in cui vive, chi lo può ammettere? Voi non lo ammettete. Comunque, parecchi oratori che si sono espressi

in quest'aula a tale riguardo spesso non l'hanno ammesso. Soltanto l'onorevole Calamandrei, ricordo, affermò una volta che il magistrato deve vivere fuori di ogni influenza e al disopra di tutti i partiti. Ma vi fu chi, rispondendo all'onorevole Calamandrei, disse testualmente: « Bisogna intenderci sul vero significato dell'indipendenza della magistratura. Io, pur ammirando il così bel discorso dell'onorevole Calamandrei, non ne condivido la tesi che viene fuori da quanto egli ha detto, che si possa cioè pervenire alla realizzazione dell'indipendenza della magistratura attraverso provvedimenti che definirei estrinseci... Ma che cos'è questa indipendenza? Badate, io non trovo che sia giusto, allorché si parla d'indipendenza del giudice, di dire: mettiamo la politica da parte, la politica non c'entra ». E aggiunge più avanti: « La magistratura deve camminare, politicamente parlando, sulla stessa via sulla quale camminano l'esecutivo e il legislativo. Non è concepibile neanche lontanamente che la magistratura possa percorrere una via diversa. L'indipendenza va intesa con questo limite preciso ».

Parole che noi possiamo sottoscrivere, pur essendo di un valoroso giurista vostro, l'onorevole Gullo, che così si è espresso nel 1948, in un suo intervento in questa Camera. È esatto. Concepire un giudice che, nell'applicazione obiettiva della legge, faccia ostruzionismo al legislativo ed all'esecutivo, che non abbia la sensibilità politica del clima sociale in cui vive, è un vero assurdo: sarebbe quegli un giudice anarchico, sovvertitore della legge, nella interpretazione e nella applicazione di essa. In che cosa consiste allora, senza andare troppo in alto, questa indipendenza della magistratura? Quando il magistrato procede nelle singole sue statuzioni senza invadenze di chicchessia, particolarmente senza l'invadenza e l'ingerenza del potere esecutivo, si dice che è un magistrato indipendente; quando cioè il giudice può serenamente e obiettivamente fare il suo dovere — come sempre ha fatto, salvo alcune eccezioni, che servono a confermare la regola — allora può dirsi che il giudice è indipendente.

Per quanto riguarda la carenza costituzionale, l'onorevole Lopardi, alla fine del suo discorso, si è scagliato anche contro la Corte di cassazione, che non conoscerebbe e quindi non applicherebbe la Costituzione. Anche qui è caduto in un errore di fatto. In errori di fatto possiamo cadere tutti. È vero, invece, onorevole Lopardi, che dove quotidianamente vive la Costituzione è appunto in Cassazione,

direi più che in Parlamento. Specie presso le sezioni unite della Cassazione si risolvono quotidianamente delle controversie delicate e gravi, facendo applicazioni della norma costituzionale. Perciò dire che la Cassazione non applica la Costituzione può essere considerato soltanto... un errore di fatto.

Del Consiglio superiore della magistratura (sulla cui istituzione ha espresso il suo scetticismo il valoroso collega onorevole Formichella), ha parlato l'onorevole Targetti, il quale, con la consueta signorilità e lealtà, ha voluto ricordare come dopo il 18 aprile 1948, all'inizio della prima legislatura, fui proprio io a presentare all'allora guardasigilli onorevole Grassi una interrogazione per sollecitare l'attuazione di quello che andava sotto il nome di « progetto Grassi », per l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura.

Nella relazione non ho creduto di scendere all'esame del disegno di legge, già presentato al Senato, sulla istituzione del Consiglio superiore. Non mi è sembrato corretto discutere oggi nel merito di norme del cui esame è investito l'altro ramo del Parlamento. Possiamo qui dar atto soltanto che è stato presentato il disegno di legge che da ogni parte era richiesto. Presentato un po' tardi, d'accordo, ma le difficoltà evidentemente sono state molte, specie per determinare i delicati rapporti interorganici tra ministro, Consiglio superiore e Parlamento. Ritengo che nessuno pensi di mettere il guardasigilli interamente fuori del Consiglio superiore; altrimenti dovremmo ritenere (come qualcuno, anni fa, osservò al Senato) che — in luogo del guardasigilli — dovrebbe venire in quest'aula a rispondere politicamente dell'operato del Consiglio superiore e dei magistrati, da esso governati, un membro dello stesso Consiglio superiore, che potrebbe sedere non so se al banco dei ministri o dei sottosegretari!

Ugualmente è stata reclamata da tutti i settori della Camera una riforma dell'attuale sistema di promozione dei magistrati, ed al riguardo ha presentato un ordine del giorno un valoroso magistrato, l'onorevole Caccuri; riforma che potrebbe muovere dalle considerazioni svolte nella mia relazione scritta, specie per quanto riguarda il pubblico ministero, la cui opera intelligente e coraggiosa è quasi sempre ignorata nei concorsi, non lasciando per iscritto che una lontana pallida idea del lavoro espletato.

Per quanto concerne l'edilizia carceraria, raccolgo il grido di dolore del collega Geraci soprattutto per quanto riguarda il carcere di Crotone. Intervenendo tre anni fa sul bilan-

cio della giustizia, mi occupai di quel carcere ed aggiunsi che solo la penna di D'Annunzio avrebbe potuto descrivere le mostruosità che si vedono in quel carcere. Pertanto, all'appello dell'onorevole Geraci aggiungo il mio, pregando l'onorevole ministro di accertare le condizioni carcerarie soprattutto per quanto concerne Crotone.

I colleghi Colitto e Geraci hanno avanzato varie proposte sulla legge forense: particolarmente il valoroso collega onorevole Colitto ha puntualizzato — con quella precisione e fedeltà al dovere che lo distinguono — alcune urgenti riforme della legge forense; ed io faccio voti presso il ministro e l'apposita Commissione di riforma di voler tenere nel massimo conto i rilievi del nostro valoroso collega, che ha lunga ed intelligente esperienza in materia. L'onorevole Degli Occhi ha infine rivendicato — con la nota geniale passione — alla toga del difensore quella libertà e quell'indipendenza che tutti riconoscono al magistrato. Non possiamo che associarci alle sue nobili parole.

Mi pare di aver così risposto a tutti gli oratori intervenuti.

Onorevoli colleghi! La Commissione di giustizia ritiene di aver adempiuto al suo dovere, svolgendo a mio mezzo le ragioni che militano per una migliore e più spedita amministrazione della giustizia, alla quale noi crediamo ed alla quale crede tutto il popolo italiano. Il Presidente del Consiglio, onorevole Segni, ha affermato, nel suo discorso programmatico, che la base indispensabile di ogni ordinamento sociale è il diritto, dalla cui concretezza, certezza ed osservanza dipende il regolato svolgersi della vita sociale, il progresso civile ed economico di essa.

Onorevole Cavallari, ella stamane, dopo averci avvertito di scegliere la via dei lavoratori (sulla quale siamo e non da oggi, e saremo — se necessario — ancor di più in avvenire), ha detto: «Noi saremo con voi per superare gli ostacoli, che indubbiamente troverete lungo il vostro cammino».

Se consentite, vorrei esprimere un fervido augurio: che inizi davvero una operante collaborazione tra tutti i settori di questa Camera nel rispetto delle differenti ideologie; e questo voto si avveri proprio nella luce del diritto e nel trionfo della giustizia, diritto e giustizia che — soli — possono avviare il nostro paese verso quel migliore progresso sociale ed economico che tutti auspichiamo ed assicurare la pace a tutti i paesi del mondo.

Vivi applausi al centro — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio vivamente gli onorevoli deputati di tutte le parti politiche i quali sono intervenuti in questa breve, ma importante e fruttuosa discussione...

MARZANO. Strozziata discussione!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia...* sul bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56. Essi hanno dato, in questo dibattito, un contributo altamente apprezzabile di competenza tecnica, di sensibilità politica, di appassionato interessamento ai problemi della giustizia, che sono davvero i più alti e significativi nella vita di un popolo. Tanto maggiore poi è la mia riconoscenza nei loro confronti in quanto, investito solo da pochissimi giorni della responsabilità di presiedere a così importante dicastero, ho accolto rilievi, suggerimenti e indirizzi con la mente sgombra da ogni pregiudizio e con la piena consapevolezza di ricevere dai colleghi un aiuto veramente efficace per il mio difficile lavoro. Ho ascoltato inoltre, naturalmente, con la deferenza dovuta al Parlamento, nel cui consenso risiede il titolo di validità del Governo e nel quale è la fonte autorevole ed insostituibile dell'indirizzo politico per la nostra azione. Ringrazio, poi, in modo particolare l'onorevole Foderaro, le cui relazioni, quella scritta e quella orale pronunciata oggi, sono davvero superiori ad ogni elogio, come è stato riconosciuto, mi pare, dai colleghi di tutte le parti politiche.

Non potete attendervi, onorevoli colleghi, dichiarazioni importanti da me che ho assunto solo da pochi giorni, come dicevo, la direzione di questo Ministero. Quindi voi sarete indulgenti — io spero — nei miei confronti, essendo consapevoli delle difficoltà di fronte alle quali io mi trovo in questo primo contatto con l'amministrazione della giustizia.

Lo stato di previsione che voi, onorevoli colleghi, siete invitati ad approvare comporta una spesa complessiva superiore a quella dell'esercizio decorso. La variazione in aumento riguarda il debito vitalizio ed i maggiori oneri per il personale e, quel che più si rileva, una spesa di 650 milioni in più per gli istituti di prevenzione e di pena. L'aumento non è certo tale da togliere la tradizionale insufficienza dei mezzi finanziari posti a disposizione dell'amministrazione della giustizia; ma a tutti sono note le condizioni generali del nostro bilancio, la cui pesantezza è stata

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1952

posta in rilievo dall'onorevole Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche. Nelle attuali circostanze, pertanto, come saggiamente rileva l'onorevole relatore, ci si deve sforzare di spendere bene le somme previste negli stanziamenti, senza per altro rinunciare, nella favorevole ipotesi di un miglioramento della situazione finanziaria del nostro paese o anche in sede di redistribuzione della spesa pubblica, a far valere le esigenze fondamentali dell'amministrazione della giustizia, soprattutto quelle esigenze, direi, elementari in fatto di attrezzature edilizie e di uffici che non possono essere trascurate, non solo in vista della efficienza di essa, da tutti desiderata, ma anche per la stessa dignità di questo ramo importantissimo della pubblica amministrazione. Tali deficienze devono essere in particolare rilevate per quanto riguarda il servizio dei locali ed archivi giudiziari, il quale, nonostante l'aumento del contributo a carico dello Stato disposto dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, è ancora lontano da un assetto soddisfacente. Come è noto, l'onere di provvedere al servizio fu posto nel 1941 a carico dei comuni che, con mezzi propri e dietro corresponsione da parte dello Stato di uno speciale contributo, devono provvedere alla spesa dei locali e dei mobili nonché alle spese generali ad esso relative. Il sistema prescelto sarebbe certo apprezzabile, se la condizione deficitaria di tantissimi bilanci comunali non si ripercuotesse fatalmente, malgrado il buon volere degli amministratori, sulle condizioni di idoneità e di agibilità degli uffici giudiziari.

La situazione è più grave nei comuni in cui si imporrebbe la costruzione *ex novo* o una larga ricostruzione degli uffici giudiziari. In considerazione del fatto che la maggior parte dei bilanci comunali non potrebbe affrontare lavori di tale mole, il mio illustre predecessore senatore Zoli si fece promotore di un disegno di legge tuttora dinanzi a questa Assemblea tendente ad attribuire ai comuni la facoltà di cedere per 35 anni parte del contributo statale per contrarre mutui da destinare all'ampliamento o alla costruzione degli edifici giudiziari. L'efficacia pratica di questo importante provvedimento è per altro subordinata ad un adeguato aumento del contributo statale ai comuni che avessero dovuto contrarre il mutuo e quindi ad un aumento complessivo dell'entità dello stanziamento. Il che dimostra che in molti casi sarebbe preferibile, ove appena la cosa apparisse possibile, che lo Stato provvedesse direttamente, come già è avvenuto, purtroppo

per un limitato numero di casi, alla costruzione degli edifici giudiziari; ed io mi riservo di sollecitare in tal senso, nell'intento di formulare e finanziare un organico piano di costruzioni edilizie per uso giudiziario, i miei colleghi dei lavori pubblici e del tesoro. Così pure è mia intenzione di richiedere che sia predisposto un provvedimento legislativo simile a quello che nel 1951 autorizzò la spesa straordinaria di 300 milioni per la riparazione e la fornitura di mobili e di impianti di alcuni uffici giudiziari che ne avevano urgente bisogno: un analogo stanziamento sarebbe quanto mai opportuno.

Mi sembra poi doveroso richiamare l'attenzione della Camera sulla particolare situazione degli immobili giudiziari di Roma, dove le preture civile e penale sono alloggiate in locali assolutamente inadatti ed insufficienti, i quali pure gravano sul contributo dello Stato per pagamento di canoni di affitto assai rilevanti. D'altra parte occorre pure dare respiro alla Corte di cassazione e alla corte di appello, le quali non possono più oltre convivere con il tribunale in un edificio assolutamente insufficiente ad ospitare con un minimo di decoro tutte queste magistrature.

Anche su questo punto mi permetterò di richiamare l'attenzione dei miei colleghi di Governo, che possono forse aiutarmi a risolvere questo grosso problema.

Anche il lavoro di ammodernamento degli uffici, al quale hanno fatto particolare riferimento i colleghi onorevoli Foderaro e Amatucci e da ultimo l'onorevole Formichella, continua senza soste, pur tra le difficoltà costituite dai limitati stanziamenti.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia civile, si è registrato un aumento dei giudizi, contenuto però in un ambito molto ristretto. In un certo numero di casi si è dovuto riscontrare un ritardo nella trattazione delle cause e nella loro decisione. Quando tale ritardo non è apparso giustificato dalla obiettiva situazione dell'ufficio o da fondate ragioni, non si è mancato di intervenire a censurare l'ingiustificato ritardo.

Negli altri casi si è tornati a rilevare la gravità della situazione derivante dalla deficienza numerica del personale della magistratura e la lentezza conseguente alle insufficienti attrezzature degli uffici.

A questo proposito basterà ricordare quanto è stato acutamente osservato dal relatore circa la sfiducia che la lamentata lentezza della giustizia ingenera nei cittadini, e l'indebito vantaggio che da tale stato di cose deriva al debitore.

Si è anche rilevato il diminuire delle cause dinanzi ai conciliatori e ai pretori a causa del limite di competenza ormai troppo angusto fissato per tali magistrature. A questo proposito, però, l'onorevole Cavaliere questa mattina ha fatto delle osservazioni di molto buon senso. Infatti è bene tener presente a tale riguardo che il modo secondo il quale sono organizzati gli uffici di conciliazione rende difficile un'eccessiva elevazione della competenza per valore. E per quanto riguarda le preture è pure da considerare la deficienza degli organici, oltre che il maggiore aggravio conseguente all'approvazione della nuova legge sui fitti. Le controversie di quest'ultimo tipo costituiscono una parte notevole del contenzioso civile nell'anno decorso. Accanto ad esse si pongono, per il loro rilievo qualitativo e quantitativo, le controversie in materia di contratti agrari e quelle individuali del lavoro.

In sensibile diminuzione sono le cause matrimoniali relativamente alla nullità del vincolo ed alla delibazione di sentenze straniere di divorzio e di annullamento.

È da molte parti avvertita l'esigenza di riformare l'istituto del gratuito patrocinio, non tanto ritoccando la legge in vigore, quanto riesaminando l'istituto nella sua essenza e nelle sue finalità, in modo da renderlo veramente utile ai fini sociali per i quali esso è stato concepito. A questo tema il Governo dedicherà particolare attenzione.

Per quanto riguarda la giustizia penale, è da notare che la criminalità si è mantenuta, rispetto all'anno precedente, stazionaria nel 1954. Il che è da interpretare come il segno — una volta superata la punta massima delle manifestazioni delittuose — di un confortante ritorno alla tranquillità della vita sociale e dell'efficacia dell'opera di prevenzione e di repressione esplicata dall'autorità sociale.

Qualitativamente è da registrare una diminuzione nel verificarsi dei più gravi fatti di criminalità, mentre sono in aumento i delitti contro la pubblica amministrazione e i reati colposi, specie dipendenti da incidenti di circolazione stradale per la crescente intensità del traffico e la deficiente legislazione limitativa e protettiva della pubblica incolumità. E questo è un altro punto che dovremo considerare.

In regresso la delinquenza minorile per quanto attiene ai reati più gravi, ma in rilevante, preoccupante aumento i delitti contro la libertà sessuale e le offese al pudore e all'onore sessuale. Soddisfacente, in complesso, è stato il lavoro delle corti d'assise di primo

grado e di appello. Presso la Cassazione vi è, invece, un carico notevole di ricorsi che la grandissima buona volontà e lo spirito di sacrificio di quegli illustri magistrati non riesce ad esaurire completamente.

Anche questo punto merita di essere oggetto di particolare ed attenta considerazione.

Nell'anno decorso, malgrado gli effetti dei benefici di amnistia e di indulto elargiti con il decreto presidenziale 19 dicembre 1953, n. 922, il Ministero ha svolto una intensa attività per l'oculato esercizio del potere di grazia. Si è cercato di rendere il più complete possibile le relative istruttorie, pur sollecitandone l'espletamento. Particolare cura è stata dedicata allo studio della personalità del condannato, allo scopo di accertare l'esistenza di requisiti idonei a giustificare l'atto di clemenza; a tale scopo avendo presenti non solo i precedenti penali e la natura e la epoca di essi, ma anche i motivi a delinquere, la condotta precarceraria e carceraria, l'inclinazione al lavoro ed ogni altro fattore ambientale. Si sono altresì tenuti presenti l'eventuale occasionalità del delitto, le condizioni di famiglia, l'entità delle conseguenze del delitto, il risarcimento, il perdono delle persone danneggiate, le ripercussioni in pubblico. Si è tenuto particolarmente conto di casi umanamente apprezzabili di erronee applicazioni del decreto presidenziale di amnistia e di indulto con la rinnovata conseguente carcerazione di detenuti liberati per inesatta interpretazione di quelle norme. 880 domande di grazia sono state accolte nell'anno decorso, pur tenendo conto dei provvedimenti di clemenza.

Con particolare cura è stata riesaminata la posizione dei condannati alla pena dell'ergastolo e hanno trovato accoglimento sette proposte di commutazione della pena perpetua in quella detentiva già espiata.

Devo dire di più che tutti i fascicoli riguardanti gli ergastolani vengono ora presi in esame ai fini di eventuali atti di clemenza.

Vorrei aggiungere qualche considerazione particolare in relazione agli interventi numerosi ed appassionati di colleghi, i quali si sono espressi in favore dell'abolizione, in linea di principio, della pena dell'ergastolo. È stata richiesta da parte di colleghi di sinistra, anche con appositi ordini del giorno; è stata considerata questa questione con cautela, ma con simpatia anche dall'onorevole relatore; in particolare l'onorevole Amatucci, con la sua appassionata eloquenza, ieri sera ha fatto appello alle mie convinzioni in materia scientifica, affinché io sia sensibile a questa richie-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

sta che viene da vari settori della Camera. L'onorevole Amatucci, richiamando alcune mie dichiarazioni in sede di Assemblea Costituente in adesione al principio sancito dalla Carta costituzionale, che cioè le pene debbano sempre tendere alla rieducazione del condannato, ha prospettato l'incompatibilità, che è stata da più parti esplicitamente dichiarata, fra la pena dell'ergastolo nella sua sia pur teorica perpetuità e le esigenze di emenda alle quali la pena deve rispondere.

Indubbiamente, che la pena debba in ogni sua esplicazione tendere alla rieducazione, al riadattamento sociale del condannato, alla riammissione della persona nell'ambito della vita sociale, è cosa che io non contesto e sulla quale, anzi, personalmente non ho alcun dubbio. A me pare che questa caratteristica propria di emenda della pena si concili perfettamente anche con la sua essenza di riprovazione morale e di castigo, perché il castigo deve pure operare in concreto attraverso questa forma di rieducazione che riconquista alla vita morale della società il condannato.

Per altro, non possiamo neppure dimenticare un altro aspetto rilevante, quando si consideri l'istituto della pena: ed è l'aspetto della prevenzione generale, ed è la manifestazione che la società fa — attraverso la pena minacciata per il reato — del suo apprezzamento di valore nei confronti di beni e di diritti che vengono appunto tutelati attraverso la minaccia penale e, poi, attraverso l'irrogazione della pena. E quanto più grave è la pena (entro certi limiti), tanto più la società manifesta l'apprezzamento che essa ha nei confronti di questi beni.

Non intendo assumere in questo momento nessuna posizione pregiudiziale contraria all'esame della proposta di abolizione della pena dell'ergastolo. Ritengo che questa sia materia da discutere nel momento nel quale si tratti della riforma del codice penale o della legge particolare presentata già in forma di iniziativa parlamentare su questo argomento. Non mi sembra che si possa in questo momento, frettolosamente, nella sede di un ordine del giorno, prendere una deliberazione su un punto così rilevante come questo; una deliberazione che poi sarebbe priva di efficacia, in quanto il voto della Camera dovrebbe comunque successivamente tradursi in una deliberazione di carattere legislativo.

Quindi non intenderei in nessun modo pregiudicare il problema, sottoponendo però fin da questo momento all'attenzione della Camera questi diversi e in parte contrastanti elementi che devono essere tenuti presenti:

da un lato l'esigenza di umanizzazione della pena, dall'altro l'esigenza di riaffermare il valore preventivo della pena e di difendere efficacemente la società. Noi tutti abbiamo salutato con compiacimento l'abolizione della pena di morte, cosa veramente inumana. Ma io ho il dubbio, perlomeno il dubbio, che l'abolizione della pena dell'ergastolo possa condurre ad allentare ancor più sensibilmente i freni e le discipline della vita sociale.

E vorrei ritornare sul punto dal quale ho preso le mosse. Noi abbiamo concesso un notevole numero di commutazioni di pene perpetue in pene temporanee e in alcuni casi già scontate. Ho detto che ho fatto iniziare l'esame di tutti i fascicoli relativi agli ergastolani. Ecco come in certo modo si può conciliare l'efficacia preventiva della pena in questa sua forma più grave con le ragioni di umanità alle quali tutti dobbiamo essere sensibili: in quanto, cioè, non si rinunci in astratto a questo strumento di difesa della società, ma poi in concreto, con la maggiore larghezza possibile e con senso di umanità, si provveda ed assicurare il ritorno alla vita a tutti coloro (e speriamo che siano tutti) i quali mostrino di avere sentito l'insegnamento e la funzione rieducatrice della pena.

È stata concessa la grazia nei confronti di due condannati dai tribunali alleati. Al qual proposito, l'onorevole Formichella ha richiamato l'attenzione del Governo su due casi particolari di condannati dai tribunali alleati e detenuti per scomputo di pena presso le nostre carceri, i casi della Pasquinelli e dello Scarpato. Fin dai primi giorni della mia presenza al Ministero, ho chiesto informazioni su questi due casi; quindi conoscevo già la questione, che riesaminerò a suo tempo con più calma. Devo dire che, per quanto riguarda la Pasquinelli, si tratta di reato, indubbiamente politico, di una uccisione, che non si può non deplorare, ma che certamente è stata mossa da un vivo sentimento di patriottismo.

Non altrettanto sicuro è il carattere politico del caso Scarpato.

Ancora per la Pasquinelli, devo dire che essa stessa ha ripetutamente rifiutato provvedimenti di clemenza, il che torna ad onore del suo senso di dignità, ma ci deve anche preoccupare per ciò che la donna potrebbe fare, qualora ricevesse un provvedimento di clemenza da essa non desiderato. Vi sono insomma alcuni punti da considerare, ed io mi farò carico di farlo al momento opportuno.

Sempre a proposito dell'intervento dell'onorevole Formichella, per quanto riguarda

la richiesta di grazia e di liberazione condizionale per Dumini, devo dire che sto esaminando anche questo punto, di cui sono già informato.

Per i reati di carattere politico la liberazione condizionale è stata disposta in molti casi. Comunque, è mia intenzione di riesaminare tutti indistintamente questi fascicoli, per vedere quali altri provvedimenti possano essere adottati, contemperando, come è nostro dovere, la rigida giustizia verso i colpevoli e la clemenza verso uomini che non si possono considerare senza sentimento di comprensione e di pietà. Del resto, anche per i reati comuni, l'istituto della liberazione condizionale è stato largamente usato, tenendo conto di tutti gli elementi che possano giustificarlo, quali la buona condotta in sede di espiazione, l'attaccamento al lavoro, il raggiunto ravvedimento ed altri.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle pene, si può guardare con soddisfazione al notevole lavoro compiuto finora, pur avendo presenti i vari e complessi problemi che ancora ci stanno dinanzi insoluti o risolti solo parzialmente. In prima linea è il problema della edilizia carceraria, il cui sviluppo è condizione indispensabile per la desiderata umanizzazione della pena e per la razionalizzazione del trattamento carcerario. Qui vi sono ancora deficienze assai rilevanti che esigono si riproponga ai competenti ministeri l'opportunità di uno stanziamento speciale di fondi per la costruzione di nuovi istituti carcerari ed il completamento di quelli iniziati e non condotti a termine.

Di notevole rilievo sono pure i problemi del personale civile e militare. Del personale civile direttivo ed alienistico è opportuno rivedere e rendere più rapida la carriera; del personale militare di custodia è intanto necessario rendere definitivo l'aumento temporaneo dell'organico. Una volta normalizzata la disciplina dell'arruolamento mediante la istituzione di apposita commissione, è ora indispensabile, col sussidio di ufficiali preparati e capaci, perfezionare l'addestramento militare del corpo, e in specie dei sottufficiali, svilupparne il senso di disciplina, procedere a una migliore specializzazione per i vari servizi.

Più largo posto dovrebbero avere nel contatto educativo e di redenzione del detenuto i cappellani e il personale addestrato al servizio sociale. Sono quindi molto sensibile ai rilievi che sono stati fatti dai colleghi, in particolare dagli onorevoli Ida D'Este, Amatucci e dal relatore onorevole Foderaro a

questo problema del più idoneo trattamento redentivo per la gioventù traviata e alla necessità di adoperare strumenti particolari a qualificati a questo fine. Sarà di tranquillità per loro il sapere che di questo aspetto assai importante dei problemi dell'amministrazione della giustizia si occupa in particolare il mio caro collaboratore onorevole Scalfaro, la cui competenza, il cui zelo, la cui dirittura sono noti alla Camera tutta.

A questo problema penitenziario, come in genere al problema della rieducazione dei minori traviati, il Governo dedicherà particolari cure. Si è già notevolmente sviluppato il lavoro di osservazione della personalità del minore, quale presupposto per la determinazione della misura da applicare; e ciò anche con il metodo della osservazione ambulatoriale o mediante convenzione con gli istituti specializzati, quali l'Opera maternità infanzia e l'Ente nazionale protezione morale del fanciullo.

Gli istituti di rieducazione, attraverso interessanti e ardite esperienze, si vanno organizzando secondo le moderne esigenze, anche con la inclusione di minori in gruppi familiari con limitata autonomia. La quasi totalità dei minori frequenta con successo le scuole elementari o secondarie a tipo professionale secondo gli indirizzi commerciale, industriale, agricolo o marinaro. Coloro che non frequentano i corsi di scuole secondarie sono occupati nei corsi di laboratorio esistenti presso gli istituti.

Per quanto riguarda le attività professionali collegate con l'esercizio della giustizia, o le libere professioni che sono sotto la vigilanza di questo dicastero, sono lieto di comunicare che un disegno di legge per la riforma della legge notarile è stato predisposto dall'ufficio legislativo del Ministero ed è ora all'esame del Consiglio nazionale del notariato. È mia intenzione di interessarmi a fondo di questa elevata e benemerita categoria dei notai, che sono veramente i custodi di tante grandi tradizioni del nostro popolo. Sono grato all'onorevole Amatucci per averlo voluto rilevare nel suo intervento.

È stato anche stabilito il nuovo ordinamento delle professioni, rispettivamente di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale. Proseguono intanto i lavori, che io mi propongo di sollecitare, delle tre commissioni incaricate, sotto unica presidenza, di proporre modificazioni agli ordinamenti professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. Tali lavori appaiono particolarmente complessi per la difficile de-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

limitazione dei campi d'azione propri di ciascuna di queste professioni.

Stanno poi per iniziarsi i lavori per la riforma degli ordinamenti professionali dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali. È stata infine nominata, nel 1953, una commissione, presieduta dall'onorevole professor Calamandrei, con l'intento di rivedere e definire un progetto di riordinamento della professione forense.

Ringrazio a questo proposito l'onorevole Colitto per i preziosi suggerimenti e rilievi che ci ha dato nel suo intervento di ieri relativo alla riforma della legge forense, e ringrazio tutti i colleghi che hanno parlato a questo proposito a tutela della dignità e della libertà dell'avvocato. Li assicuro che il progetto di legge, affidato come è, al controllo personale, in questa fase di elaborazione, del presidente del Consiglio superiore forense, onorevole Calamandrei, terrà certo il pieno e dovuto conto delle esigenze della professione forense.

Per quanto riguarda l'attività legislativa ritengo doveroso innanzitutto confermare il proposito del Ministero della giustizia di contribuire, nella sua specifica competenza e secondo le sue responsabilità, al migliore svolgimento dell'attività legislativa in generale, sia per quanto riguarda (come ha rilevato l'onorevole Foderaro) il raccordo tra leggi e Costituzione (il che nella fase, direi, preventiva è certo compito del Ministero della giustizia), sia per quanto riguarda in linea generale la migliore legislazione, quella più tecnicamente esatta.

È stata da più parti notata la necessità di perfezionare sul piano tecnico e di armonizzare nel complesso dell'ordinamento giuridico la crescente e varia attività legislativa, che appunto il progresso della vita economico-sociale contribuisce a sviluppare. A questo fine il mio Ministero intende accentuare l'opera di consulenza, che esso già svolge, attraverso un ufficio legislativo altamente qualificato per quanto riguarda in generale tutta l'attività legislativa. Mi auguro che ciò serva ad affinare, rendere tecnicamente più perfetta, armonizzare la nostra legislazione.

Ringrazio quindi i colleghi che con i loro interventi (gli onorevoli Foderaro, Degli Occhi, Breganze, Amatucci ed anche Cavallari) hanno voluto confortare il Ministero della giustizia nell'assolvimento di questo suo compito. Naturalmente questo è un problema generale di governo, non è un problema che riguarda soltanto il Ministero della giustizia. Non è solo la mia volontà di contribuire a questa attività legislativa che conta: conta il coordinamento

e la specificazione delle competenze dei vari ministeri e, nell'ambito di queste, la competenza specifica del Ministero della giustizia. Ma credo che il voto della Camera sarà tenuto presente nell'elaborazione delle leggi regolatrici dell'attività della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle attribuzioni dei ministeri.

Per quanto riguarda poi i più importanti problemi legislativi desidero innanzitutto confermare che sono in corso gli studi per la revisione delle giurisdizioni speciali, a norma della Costituzione.

A questo proposito mi preme confermare che è mia intenzione di prendere posizione rapidamente sul problema delle giurisdizioni militari e della competenza dei tribunali militari. Quindi mi consenta l'onorevole Lopardi che io non sia consenziente con lui nei suoi un po' catastrofici rilievi circa la crisi della giustizia in Italia. Crisi che l'onorevole Lopardi individuava, prima di tutto, nella carenza dell'ordinamento giuridico nei confronti dei principi supremi ispiratori della nostra Costituzione.

L'onorevole Cavallari rilevava anch'egli l'esistenza di una crisi nella giustizia, ed anche lui ne indicava i motivi innanzi tutto nella carenza costituzionale della nostra legislazione e poi in una non retta applicazione della giustizia. Su questo punto ritorneremo tra qualche momento.

Ma io vorrei (e ho appena la necessità di farlo, perché su questo punto i rilievi più sereni sono stati fatti ieri sera dall'onorevole Amatucci subito dopo l'intervento dell'onorevole Lopardi, ed oggi ancora dall'onorevole Foderaro nella sua replica), io vorrei solo limitarmi a rispondere che non si può parlare di questa totale e catastrofica carenza costituzionale che porrebbe in crisi l'intero ordinamento giuridico italiano. Riconosciamo serenamente che alcuni problemi di raccordo delle leggi con la Costituzione non sono stati ancora risolti; e in larga parte ritengo ciò si debba a difficoltà oggettive, perché una Costituzione come la nostra, così ricca di principi e di fermenti, porta veramente a rivoluzionare l'intera legislazione. Ciò richiede un certo tempo, una certa ponderazione, una certa meditazione e attenzione, per evitare di creare altri vuoti non meno pericolosi di quelli che sono stati lamentati dagli onorevoli colleghi.

Ma riconosciamo onestamente che un notevole cammino, pur senza giungere alla mèta, su questo piano è stato fatto gradualmente in questi anni, un po' per iniziativa del Governo, un po' per sollecitazioni del Parla-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

mento; attraverso questa collaborazione di forze diverse abbiamo realizzato dei progressi che ci permettono di dire che non siamo di fronte a una totale carenza del nostro ordinamento legislativo, a una completa crisi della giustizia.

Desidero poi dichiarare che sono sensibile al rilievo fatto dal relatore e da tanti altri colleghi — fra cui l'onorevole Geraci nel suo solitario intervento delle ore 15 — circa il problema della riforma del processo civile, in corrispondenza ad esigenze avanzate in sede parlamentare e in recenti congressi di studiosi e di esperti del rito civile.

Il mio Ministero, in seguito a un voto del Senato, ha indirizzato alla magistratura, agli ordini forensi e alle università una circolare che invita a formulare eventuali proposte di modifica alla disciplina del processo civile, in relazione agli inconvenienti di applicazione che sono stati lamentati.

Il lavoro di raccolta dei pareri e delle proposte è in corso; solo quando esso sia concluso si potrà procedere a una valutazione organica degli elementi raccolti, per trarne conclusioni in ordine alle iniziative da adottare in vista del supremo interesse dell'amministrazione della giustizia. Quindi è necessario raccogliere più largamente opinioni e pareri. Il problema, per la sua gravità ed importanza, richiede soluzioni caute, meditate e organiche, e consiglia perciò di ricorrere a modifiche parziali che potrebbero incidere sul processo civile, spezzandone l'unità sistematica.

Del resto, opportunamente l'onorevole Foderaro, nella relazione scritta ed oggi ancora in quella orale, riconosce, con molti altri competenti in questa delicata materia, che, se una crisi sussiste nell'amministrazione della giustizia, l'origine di essa non è da imputarsi al sistema del codice processuale vigente, ma alle anormali condizioni del paese nelle quali il codice iniziò la sua vita, e soprattutto alla inadeguatezza dei mezzi e degli organici di fronte ai nuovi compiti che il codice vigente impone ai soggetti del processo. Ho ascoltato, poi, con molto interesse i diversi punti di vista degli onorevoli Foderaro, Amatucci, Breganze, nel suo acuto intervento, circa le controversie agrarie e quelle di lavoro. Le posizioni non erano univoche, ma sentivano il problema, ed io assicuro l'onorevole Foderaro e gli altri colleghi che il problema sarà tenuto presente dal Governo.

Per quanto riguarda il codice di procedura penale è noto che il progetto concernente la modificazione di più istituti di tale codice, allo scopo di adeguarli ai principi basi-

lari della Costituzione, utilizzando sia l'iniziativa governativa sia quella parlamentare, è diventato la legge 18 giugno 1955, n. 517. Le norme di attuazione e transitorie sono in corso di rapida elaborazione da parte del mio Ministero per essere sottoposte all'approvazione del Governo. Qui voglio tranquillizzare alcuni colleghi che mi hanno rivolto una interrogazione chiedendo se con queste norme non si stia cercando di tradire lo spirito della riforma legislativa in materia di procedura penale. Sono soltanto norme di attuazione: il Governo è consapevole del significato di queste e non pensa di tradire il codice di procedura penale, così come risulta dal voto recente del Parlamento.

Desidero qui sottolineare con vivo compiacimento la realizzata armonizzazione (vede, onorevole Lopardi, che non bisogna essere troppo pessimisti) fra la procedura penale e le norme direttive della Costituzione a tutela della dignità della persona umana e in aderenza alle esigenze dell'organizzazione democratica della società. Sono certo che la magistratura di queste norme farà uso nello spirito con il quale esse sono state approvate. Ritengo, però, doveroso rilevare un inconveniente — posso farlo con tranquillità perché l'amico onorevole Amatucci, con la sua nobile dichiarazione di ieri sera, mi ha spianato la strada — un inconveniente che in forza delle nuove norme, probabilmente per solo difetto di coordinamento, è derivato per quanto riguarda l'istituto del fermo. Infatti, il fermo è limitato ai soli casi di mandato di cattura obbligatorio; è da notare però che le ipotesi per l'emissione di mandati di cattura obbligatori per le nuove disposizioni dell'articolo 253 sono notevolmente diminuite e lasciano fuori persino i delitti di rapina e di estorsione. Da ciò deriva un intralcio per gli organi di polizia giudiziaria nell'accertamento dei reati e delle responsabilità connesse, lasciando la società, in determinati casi, insufficientemente difesa. Su questo punto sarà il caso di richiamare opportunamente l'attenzione del Governo e del Parlamento.

A distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del codice civile, volendo formulare un bilancio delle esperienze vissute nella sua applicazione in un periodo travagliato prima dalle vicende della guerra e poi dai radicali rivolgimenti nell'ordinamento costituzionale e nell'assetto economico-sociale del nostro paese, esso risulta sostanzialmente positivo. Il codice civile si è rivelato, infatti, aderente alle più profonde esigenze della convivenza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

sociale e della moderna vita dei traffici. Tale adeguatezza si ricollega ai principî di solidarietà dai quali sono animati alcuni istituti, nei quali più preme una visione sociale dei rapporti di convivenza sociale e politica, e ad una saggia e responsabile interpretazione delle norme. Mediante la eliminazione disposta con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 287, di alcune incrostazioni e sovrastrutture, il codice si è inserito senza difficoltà di rilievo nel quadro dei principî fondamentali del nostro ordinamento. Queste considerazioni, tuttavia, non escludono che per il futuro possa maturarsi la necessità di procedere ad ulteriori e più sostanziali innovazioni in ordine, soprattutto, agli istituti della proprietà, dei contratti agrari e dei rapporti di lavoro, che rappresentano, come è noto, una materia in fase di assestamento per effetto della riforma agraria e della legislazione sui patti agrari e sull'ordinamento sindacale in corso di elaborazione. Sarà tuttavia opportuno attendere che l'applicazione di tali leggi speciali faccia maturare le migliori condizioni per una revisione in senso più accentuatamente sociale del nostro codice civile.

Per quanto riguarda infine il codice penale, è stato, come è noto, elaborato un progetto preliminare che è stato comunicato agli organi della magistratura, del foro e delle università per l'espressione di motivati pareri. È mia intenzione di vagliare nel più breve termine il notevole materiale di studio già raccolto per individuare le direttive di una riforma più o meno vasta secondo una valutazione di opportunità. I risultati di questa indagine mi onorerò di sottoporre, appena possibile, al giudizio del Parlamento.

A proposito della riforma del codice penale sono stati fatti gli interventi più vari, con richiamo a specifiche norme. Non entrò nei particolari. La cosa sarebbe molto lunga. Noterò che vi è una posizione radicalmente ottimistica, quella dell'onorevole Formichella, il quale dice che l'attuale è un codice sano, scientificamente ben costruito e che non vale la pena di modificare; vi è una posizione radicalmente pessimistica, quella dell'onorevole Lopardi e credo anche di altri colleghi, i quali dicono, citando però soltanto alcune norme, che quel codice è completamente da rifare.

Mi pare che la verità sia nel mezzo, espressa dai rilievi fatti oggi dall'onorevole Foderaro, il quale rilevava, richiamando anche autorevoli pareri espressi a suo tempo dall'onorevole Bettiol, che si tratta di un codice serio e

scientificamente avanzato, se pure bisognoso di ritocchi, e che pertanto non può essere condannato in blocco nè dal punto di vista scientifico nè dal punto di vista politico. Delle modificazioni si debbono fare e sarà mia cura proporvele nel più breve termine.

Ho riservato per ultimo un rapido cenno ai problemi del personale della magistratura, perché esso è ovviamente lo strumento fondamentale, decisivo dell'amministrazione della giustizia. Le attrezzature, per importanti che siano, sono quasi nulla, se non vi è un magistrato sapiente, equilibrato, sensibile ad applicare le leggi. E le stesse buone leggi, ove siano male applicate, non riescono a rendere giustizia. Gli organici della magistratura sono ancora, malgrado gli aumenti ad essi apportati qualche tempo fa, insufficienti, in considerazione dell'aumento della popolazione e degli accresciuti e intensificati rapporti sociali, ai fini di una rapida e soddisfacente amministrazione della giustizia. Si aggiunga che un numero notevole di posti previsti negli organici attuali non può essere coperto a causa della deficienza di personale. Ha contribuito ad aggravare queste difficoltà la disposizione dell'articolo 7, comma 2, della legge 24 maggio 1951, n. 392, la quale richiedeva che fossero decorsi due anni dalla aurea per poter partecipare al concorso in magistratura.

L'intenzione del legislatore era certamente ottima, di maturare, cioè, l'intelligenza e di formare il carattere prima di consentire l'accesso all'altissima responsabilità del giudicare. In realtà però questa norma è stata una remora per il reclutamento dei giovani migliori che, assai spesso bisognosi di una rapida sistemazione, sono stati orientati verso altre carriere. Ora la maggioranza della vostra III Commissione, presieduta dall'onorevole Tosato, su proposta dell'onorevole Amatucci, ha rimosso l'ostacolo, abrogando quella norma; ed io spero che anche il Senato vorrà dare la sua sanzione. I nuovi concorsi perciò spero che diano migliori frutti degli ultimi, in alcuni dei quali non si è coperto il numero dei posti messi a concorso. Resta sempre il problema di superare il vuoto ormai cronico di alcune centinaia di posti dell'organico, problema al quale dedicherò tutta la mia attenzione.

Così pure mi propongo di studiare il tema della migliore e più formativa utilizzazione degli uditori, contemperando le diverse esigenze che si presentano a questo proposito, il sistema delle promozioni nei vari gradi (a questo riguardo sono stati presentati nu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

merosi ordini del giorno) ed ogni altro problema relativo alla condizione economica ed al prestigio della magistratura.

Ritengo inoltre di dover portare la mia attenzione sul problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e delle piante organiche, problema di cui non sottovaluto la delicatezza, ma che certamente si impone in una visione organica delle diverse esigenze in una situazione demografica ed economico-sociale tanto mutata.

Debbo anche un cenno di risposta all'intervento dell'onorevole Lopardi di ieri sera. Egli ha contestato che in Italia la magistratura sia libera e ha richiamato, con una vivace critica, una sentenza emessa da un magistrato di Cagliari, sentenza che egli ha dichiarato di non approvare ed in relazione alla quale ha avanzato il sospetto che quella decisione sia stata determinata appunto dalla lamentata insufficiente libertà della magistratura.

Su questo punto è ritornato poi nell'intervento di oggi pomeriggio, con il consueto garbo, l'onorevole Targetti, il quale ad un certo momento — nella sua profonda onestà di giudizio — ha parlato piuttosto di apparenze di dipendenza della magistratura che non di una sostanziale subordinazione della magistratura nei confronti del Governo. Egli ha rilevato che non solo la sostanza della dipendenza, ma anche la pericolosa apparenza della dipendenza della magistratura deve essere eliminata.

Quando, poi, sia l'onorevole Lopardi sia l'onorevole Targetti hanno cercato di individuare quali sarebbero le forme attraverso le quali si esplicherebbe questa pesante pressione dell'esecutivo sulla magistratura, hanno detto cose che mi pare non abbiano molta consistenza. L'onorevole Lopardi ha detto: « quel povero presidente di tribunale che temerà di non essere promosso », ma gli è stato subito obiettato che queste promozioni sono sottratte agli « arbitri » del Governo e del ministro della giustizia. L'onorevole Targetti, più esattamente, ha individuato il punto di possibile pressione quando ha parlato di alcuni alti magistrati che, quando sono promossi al grado III dopo il vaglio del Consiglio superiore della magistratura, debbono essere assegnati a determinate sedi; e ha notato che la sede di Milano è più accettabile e desiderabile di quella di Cagliari.

Ora, se davvero la pressione del Governo (ammesso che vi sia una pressione efficace del Governo in questo settore) si riduce a questo,

dovremmo dire che il problema non è veramente molto grave. Ma mi pare che non sia tanto sminuire il Governo quanto, direi, sminuire la magistratura il pensare che un magistrato italiano possa far dipendere il suo giudizio da queste speranze o da questi timori. (*Approvazioni*). Io sono convinto che, interrogando uno per uno i magistrati, essi ci diranno che non si sentono pressati dal Governo, che non temono il Governo, che non sperano nulla dal Governo. Dico questo, onorevoli colleghi, non per contestare la necessità e l'urgenza di dare attuazione alla Costituzione mediante la formazione del Consiglio superiore della magistratura, come dirò fra qualche momento; ma perché mi preme in questo momento rilevare la sostanziale libertà nella quale si muove ed opera la magistratura italiana.

L'onorevole Lopardi ha criticato il magistrato di Cagliari, ma egli non ci ha provato che il convincimento di quel magistrato si sia formato, invece che attraverso una sua libera determinazione, attraverso la minaccia o attraverso, comunque, la pressione del Governo. A mio parere, onorevole Lopardi, rispettare il magistrato significa accettarne tutte le decisioni quali che esse siano, criticandole, se si ritiene di doverlo fare, come è naturale in un libero ordinamento, in sede scientifica o in sede politica, ma ammettendo sempre per principio che il magistrato si sia onestamente orientato nel senso che egli ha prescelto. Dobbiamo accettare, se vogliamo veramente rispettare la magistratura, le sue determinazioni anche se non ci fanno comodo, anche se noi non le condividiamo, anche se esse contrastano con le nostre particolari vedute.

Ed ora una parola di risposta anche all'onorevole Cavallari. Egli, lamentando quel secondo tipo di crisi della giustizia di cui ho parlato prima, cioè la crisi della attuazione della legge a tutela dei diritti di libertà, ha detto che occorre incanalare la magistratura ed ha chiesto che questa opera di incanalamento della magistratura sia fatta, ove occorra, dalla maggioranza parlamentare attraverso una formulazione delle leggi più rigorosa, più vincolistica nei confronti della magistratura. Su questo punto non vi è nulla da dire: libera l'iniziativa e libera l'attività legislativa. Ma l'onorevole Cavallari chiede al Governo di esercitare, assumendosi le sue responsabilità politiche, il suo potere di vigilanza generale nei confronti della magistratura ed in particolare nei confronti degli uffici del pubblico ministero. Non vorrei, ono-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

revolesse Cavallari, che anche qui si profilasse, come mi pareva si profilasse nell'intervento dell'onorevole Lopardi, una soluzione, come dire, di comodo: sicché si pensi che il Governo possa e debba orientare od incanalare la magistratura quando si tratti di determinate cose, e non possa o non debba orientarla ed incanalarela quando si tratti di altre. Ripeto, nessuna soluzione di comodo: i problemi devono essere affrontati e risolti secondo posizioni generali al di sopra di ogni particolare punto di vista. È possibile che il Governo faccia questo lavoro di incanalamento della magistratura? È consentito al Governo di esplicare una efficace responsabile azione nei confronti degli organi del pubblico ministero? Entro detti limiti questa possibilità vi è. Quando io studiavo nel lontano 1942 accanto ad altri istituti generali del diritto penale anche la figura del pubblico ministero, e la studiavo al di fuori di ogni particolare visione di carattere politico, nella mia geometria concettuale — come direbbe l'onorevole Bettiol — vedevo il pubblico ministero come il portatore degli interessi concreti della collettività; e lo vedevo distinto e diverso, pur nella sua altissima funzione, dal magistrato, il quale è espressione del potere sovrano che, dopo aver fatto le leggi, le applica attraverso un ordine diverso. Poi, quando sono passato dalla geometria concettuale alla considerazione psicologica e politica, mi sono reso conto che le cose sono in qualche modo diverse: il pubblico ministero è certamente il portatore degli interessi della collettività, colui che chiede giustizia, colui che chiede che si attui la legge; ma egli è in qualche modo partecipe della attività giurisdizionale: egli non è un meccanico esecutore di ordini. Se anche fosse concepibile un rigoroso meccanismo nella esecuzione degli ordini entro la gerarchia amministrativa, io non riesco ora a vedere come possa profilarsi una meccanica obbedienza gerarchica nei confronti del ministro della giustizia e del Governo da parte degli uffici del pubblico ministero.

Si tratta quindi, onorevoli colleghi, di poteri che indubbiamente sussistono, di poteri, però, che devono essere esercitati con estrema discrezione, con estremo rispetto, con estremo senso di responsabilità. Ed io posso assicurare l'onorevole Cavallari che, dovunque vi sia da applicare la legge — la legge uguale per tutti — il ministro della giustizia, nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti dalla Costituzione e dalle leggi, interverrà con senso di assoluta equanimità,

con senso di equilibrio e di serenità, al fine di garantire, per quanto sta in lui, che l'ordinamento giuridico dello Stato sia attuato in modo eguale per tutti i cittadini.

CAVALLARI VINCENZO. Ne prendiamo atto con piacere.

ASSENNATO. Il pubblico ministero è parte!

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, ella pone un problema per trattare il quale occorrerebbero molte ore, ed anch'io, che pure sono uno studioso, mi troverei imbarazzato se dovessi discuterne.

ASSENNATO. Sono molto pericolose le affermazioni del ministro.

MORO. *Ministro di grazia e giustizia.* Eppure, vede, io sono molto più indietro dell'onorevole Cavallari.

ASSENNATO. Si faccia prestare un de-striero....

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole Cavallari circa la necessaria tutela dei valori della Resistenza e la lamentata carenza dei pubblici poteri relativamente al riconoscimento ed all'affermazione di essi, che sono ormai nella tradizione e nella storia del popolo italiano, devo dire che mi risulta essere stata fatta, per esempio, una denuncia a carico del giornale *Il secolo* per la pubblicazione di scritti di vilipendio della Resistenza nel periodo che precedette la celebrazione del decennale. Non ho potuto raccogliere notizie particolari, data l'ora tarda, circa lo stato nel quale si è giunti a seguito di questa denuncia dell'autorità amministrativa. Devo dichiarare però che l'autorizzazione a procedere per vilipendio alla forze armate della Resistenza fu concessa in data 26 maggio 1955 contro Guerrini Franco, direttore del *Il secolo*, per la pubblicazione di scritti di vilipendio dal 6 marzo 1955 in poi.

Una risposta devo pure all'onorevole Formichella, il quale ha espresso sui problemi della giustizia il punto di vista della sua parte politica. Non voglio e non posso ritornare in questo momento sulla polemica politica e sul dibattito tecnico relativamente alle leggi cosiddette eccezionali.

Le leggi eccezionali a cui ha inteso riferirsi l'onorevole Formichella sono i decreti 27 luglio 1944, n. 159, e 23 aprile 1945 concernente sanzioni contro il fascismo.

L'autorità giudiziaria ha ripetutamente deciso che non si tratta di norme con effetto retroattivo e le ha applicate con criteri di umana larghezza, ristabilendo la normalità del giudizio anche quando le leggi stesse erano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

state in primo grado applicate dalle corti d'assise straordinarie.

È da aggiungere che diversi provvedimenti di generale clemenza sono stati emanati per addivenire alla pacificazione interna e sono pochi (circa 20) i casi di persone ancora in espiazione di pena per reati contemplati dalle dette leggi.

Anche questi casi li vedrò con spirito obiettivo e con senso di umanità come anche quelli di partigiani detenuti che possano essere ammessi a fruire della liberazione condizionale.

Anche la confisca è prevista dal citato decreto 27 luglio 1944 ed è stata applicata dall'autorità giudiziaria con umana comprensione. In vari casi possiamo dire che è stata concessa la grazia anche relativamente alla confisca.

Come ho detto prima, molti provvedimenti individuali di grazia e di liberazione condizionale sono stati concessi per favorire la pacificazione degli animi.

Per quanto riguarda la legge che fu presentata dall'onorevole Scelba quando era ministro dell'interno, ritengo che si tratti di una legge in attuazione della Costituzione, la quale in una disposizione prevede esplicitamente le misure da prendere per impedire la ricostituzione del partito fascista. È una legge che — a mio parere — dovrà essere trasfusa, in sede di revisione, quando sarà possibile, nella legge penale generale.

Vorrei ricordare i rilievi dell'onorevole Formichella sul Consiglio superiore della magistratura, sul quale punto egli ha espresso delle preoccupazioni. Ha espresso delle preoccupazioni parlando, come poi riferiva anche l'onorevole Targetti, di casta chiusa ed irresponsabile nello Stato democratico.

Indubbiamente questi aspetti della situazione, questi punti difficili da affrontare per la creazione di questo organo che è il punto terminale della piramide nella quale si esprime la libertà della magistratura, sono punti di rilievo, sono difficoltà che devono essere tenute presenti.

Se si è tardato tanto, credo che sia perché vi è la consapevolezza delle difficoltà del problema.

MARZANO. Ma è presieduto dal Presidente della Repubblica.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io spiego il ritardo che vi è stato con la considerazione delle difficoltà che presenta questo problema; non intendo dire, onorevole Marzano, che si debba tardare ancora. È quello,

appunto, che mi apprestavo a dichiarare. Desidero, infatti, confermare, benché non ve ne sia bisogno dopo le impegnative dichiarazioni programmatiche del Presidente Segni circa l'attuazione della Costituzione, che è intenzione del Governo procedere il più rapidamente possibile alla costituzione del Consiglio superiore della magistratura. L'esame del problema è stato rimesso al Senato della Repubblica mediante la presentazione di apposito progetto di legge, al quale il Governo si riserva di avanzare, ove occorranza, degli emendamenti. Il Governo è perciò pronto per la discussione dell'arduo tema con la migliore disposizione e la maggiore buona volontà, nella speranza, anzi nella certezza, di trovare nel Parlamento piena consapevolezza dei complessi e vari aspetti del delicato problema e della necessità di trovare, nel doveroso rispetto della libertà piena dell'organo giudicante e della persona del magistrato, il punto di raccordo fra le diverse funzioni mediante le quali da vari punti di vista si provvede ad assicurare nell'ordine e nella solidarietà l'esistenza stessa della vita sociale.

Infatti, più che dal Governo, è dal Parlamento — depositario della sovranità e garante della vita unitaria della nazione — che parte l'invito fiducioso, confortato da una nobilissima tradizione, alla magistratura italiana, di fronte alla quale mi inchino ancora una volta reverente, perché essa tenga con piena libertà e consapevolezza il suo posto di altissima responsabilità nel comune sforzo per garantire e sviluppare la nostra comunità nazionale su basi di dignità, di libertà e di giustizia. (*Vivissimi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Di tutti gli ordini del giorno presentati è già stata data lettura nel corso di questa seduta.

Quale è su di essi il parere del Governo?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'ordine del giorno Musotto chiede di restituire alla Sicilia, con apposito provvedimento legislativo, le due sezioni, quella civile e quella penale, come sezioni distaccate dalla Corte di cassazione di Roma. Come è noto, vi è un richiamo a questo problema nello statuto siciliano. Esso però non è stato ancora risolto per la difficoltà e delicatezza della questione, che tocca l'unità della giurisdizione espressa attraverso l'unità della Corte di cassazione. Io credo di potere accettare come raccomandazione questo ordine del giorno nell'intento di contribuire ad un rapido studio dell'importante argomento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Ordine del giorno Geraci: consta di molti punti. Al primo punto chiede la riforma immediata parziale del codice di procedura civile. Credo di avere già risposto e pregherei l'onorevole Geraci di voler attendere che siano compiuti gli studi cui ho accennato nel mio discorso. Il secondo punto chiede la riforma della legge forense. Anche su questo ho detto che vi è un progetto all'esame della Commissione presieduta dall'onorevole Calamandrei e in quella sede si terrà conto dei suoi importanti rilievi, onorevole Geraci.

Circa la richiesta della costruzione di edifici carcerari, ho detto qual è la nostra condizione. Io raccolgo tutti i voti, sia per quanto riguarda la costruzione di edifici giudiziari, sia per quanto riguarda la costruzione di edifici carcerari, facendo notare che non vi sono stanziamenti appositi e facendo appello fin da questo momento al ministro Romita, della cui piena comprensione tutti abbiamo avuto le prove.

Chiede poi l'onorevole Geraci di trasferire i tribunali di Locri e di Palmi nella circoscrizione della sezione della corte d'appello di Reggio Calabria; lo chiede anche l'onorevole Murdaca ed entrambi chiedono che questa sezione diventi autonoma. Si tratta di questione che dovrebbe essere risolta nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario. Comunque, assumo impegno che, qualora tale riforma dovesse ancora tardare in modo eccessivo, cercherò di provvedere ai casi più urgenti. Se invece, come voglio sperare, la modifica delle circoscrizioni seguisse in un tempo ragionevole, pregherei i colleghi di attendere quel momento per una visione più organica del problema.

Circa la liberazione condizionale, studierò volentieri il problema.

Per la polizia scientifica è competente il ministro dell'interno, al quale girerò il voto.

Per quanto riguarda il corso obbligatorio di medicina legale, la cosa dipende per un verso dal Ministero dell'interno, come istituto di polizia scientifica, per l'altro da quello della pubblica istruzione.

Circa l'ergastolo ho già risposto.

GERACI. Volevo conoscere il suo pensiero, onorevole ministro, nei confronti della proposta di legge che riguarda la modifica della legge della cassa di previdenza che si trova dinanzi alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Geraci, non è questa la sede per impegnare il ministro su di un siffatto problema. Se la proposta di legge è dinanzi alla Commissione, il ministro esprimerà in quella sede il proprio parere.

Non posso consentire che gli ordini del giorno si trasformino in un preventivo impegno del Governo su progetti di legge che si trovano dinanzi alla Camera. Consentirlo significherebbe sconvolgere la procedura.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non conosco ancora questo problema, in quanto non ho avuto il tempo d'informarmene. Pertanto, posso solo dirle che lo esaminerò con tutta la simpatia che il suo garbato intervento suscita nel ministro.

Nemmeno conosco il problema sollevato dall'ordine del giorno Pino. Farò comunque tutto il possibile perché il problema da lui segnalato sia soddisfacentemente risolto. Non so se vi siano difficoltà, ma cercherò di superarle.

Accetto l'ordine del giorno Capalozza concernente le autorizzazioni a procedere.

Circa la questione sollevata dall'onorevole Silvestri ho già espresso la mia opinione.

Accetto l'ordine del giorno Buzzelli e quello Foschini (sull'argomento ha presentato un ordine del giorno pure la onorevole Diaz). Io sono favorevole alla ammissione delle donne negli organi della giustizia popolare e in quella per i minorenni. Spero che il Governo voglia seguirmi.

Circa l'ordine del giorno Priore mi sono già espresso. Cercherò di realizzare il voto.

Ho pure già risposto alle richieste degli onorevoli Murdaca e Madia. Per quanto riguarda quest'ultimo ordine del giorno, studierò il problema. Intanto si considerano i provvedimenti individuali di clemenza.

Non conosco bene la questione sollevata dall'ordine del giorno Formichella. Comunque sono d'accordo che il personale che si occupa dei minori — magistrati e avvocati — debba essere specializzato. Non mi sento però, in questo momento, di assumere una posizione definitiva su questo punto. Per quanto riguarda le discriminazioni politiche, ritengo che non siano ammissibili in questo caso, salvo il problema generale di buona condotta. Per il resto provvederò nel senso desiderato.

Circa l'ordine del giorno Tesaurò, debbo dire che il problema riguardante il sistema delle promozioni è molto importante. Se ne occupa anche l'onorevole Caccuri. Accetto quindi l'ordine del giorno come raccomandazione.

Ordine del giorno Gianquinto: gli uffici sono giunti alla conclusione che è opportuno trasferire questi ragazzi da una sede così umida. Siamo consapevoli delle difficoltà di tenere in quel posto i ragazzi. Fin dai primi giorni del mio ingresso al Ministero mi ave-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

vano riferito di questo problema, che mi riprometto di studiare a fondo.

Accetto l'ordine del giorno Targetti.

Circa l'ordine del giorno Caccuri, per la prima parte e per la seconda ho già risposto. Quanto al punto riguardante i corsi di perfezionamento l'accetto come raccomandazione. Il miglioramento di carriera del personale delle cancellerie sarebbe mia intenzione di assicurarli: speriamo di averne la possibilità. Quanto al punto riguardante l'istituzione di ruoli distinti per i tribunali dei minorenni, l'accetto come raccomandazione.

L'ordine del giorno Messinetti si riferisce al carcere di Crotone, che è stato descritto con foschi colori anche dal relatore onorevole Foderaro. Anche questo problema sarà messo allo studio con la maggiore buona volontà.

La stessa risposta devo dare all'onorevole Curcio, il cui ordine del giorno si riferisce allo stesso problema.

Accetto inoltre come raccomandazione gli ordini del giorno Diaz Laura, Musolino, Rossi Maria Maddalena, D'Este Ida e Giaccone.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione.

Onorevole Musotto?

MUSOTTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Geraci?

GERACI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Pino?

PINO. Prendo atto dell'assicurazione dattami e ringrazio. Tengo a chiarire che si tratta dell'applicazione estensiva e totale di una legge già operante e valida, che è stata finora applicata in modo del tutto parziale.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza?

CAPALOZZA. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Silvestri?

SILVESTRI. Prendo atto delle assicurazioni del ministro, il quale ha sostanzialmente detto che non esiste da parte del Governo alcuna opposizione pregiudiziale alla nostra proposta, e quindi non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestri, quale cofirmatario dell'ordine del giorno Buzzelli insiste?

SILVESTRI. Ringrazio il ministro e non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschini non è presente. Si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Priore?

PRIORE. Ringrazio e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Murdaca?

MURDACA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Madia?

MADIA. Non insisto, ritenendo che le assicurazioni del ministro vogliono dire che tutte le domande presentate saranno accolte.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Saranno esaminate.

PRESIDENTE. Onorevole Formichella?

FORMICHELLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei firmatari dell'ordine del giorno Tesaurò è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Gianquinto?

GIANQUINTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti?

TARGETTI. Come risulta dal testo dell'ordine del giorno, noi chiediamo la formazione del Consiglio superiore della magistratura nella lettera e nello spirito della Costituzione. È per questo che insistiamo per la votazione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Targetti, faccio appello alla sua sensibilità, perché si renda conto che l'espressione « lettera e spirito della Costituzione » può essere variamente interpretato. Quindi non è che ne venga alcun rafforzamento della sua posizione dalla votazione come tale. Questo le viene, invece, dall'autorevole dichiarazione del Presidente del Consiglio, da me citata, con la sua intenzione di procedere all'attuazione della Costituzione su questo punto di particolare importanza e dalla mia dichiarazione, modesta ma sincera, che mi adopererò con ogni mezzo affinché questo problema fondamentale della magistratura sia risolto.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, dopo questi ulteriori chiarimenti del ministro, insiste per la votazione?

TARGETTI. Non insisto, ma non sono minimamente persuaso.

PRESIDENTE. Onorevole Caccuri?

CACCURI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Messinetti e Curcio non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei loro ordini del giorno.

Onorevole Laura Diaz?

DIAZ LAURA. Ringrazio e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Musolino?

MUSOLINO. Non insisto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

PRESIDENTE. Onorevole Diaz, insiste per l'ordine del giorno Rossi Maria Maddalena, di cui ella è cofirmataria?

DIAZ LAURA. Ringrazio l'onorevole ministro e lo assicuro che il tono e il contenuto nuovo della sua risposta avranno la eco che meritano nel paese.

PRESIDENTE. Onorevole Ida D'Este?

D'ESTE IDA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Giacone?

GIACONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Occorre votare soltanto sull'ordine del giorno Capalozza-Silvestri, accettato dal Governo:

« La Camera,

considerato che un notevole numero di richieste di autorizzazione a procedere in giudizio contro deputati viene trasmesso senza previa istruttoria del magistrato e, persino, senza un benché minimo esame critico sulla fondatezza delle denunce e delle querele,

invita il Ministro guardasigilli

ad esercitare i suoi normali poteri di controllo, nell'ambito delle leggi vigenti e della Costituzione democratica, ad evitare che la lamentata patente violazione del Codice di procedura penale continui a vulnerare, insieme, il prestigio del Parlamento e quello dell'ordine giudiziario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Si dia lettura dei capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, Segretario, legge: (V. stampato n. 1424).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura del riassunto per titoli e del riassunto per categorie, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, Segretario, legge:

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 405.700.000.

Debito vitalizio, lire 7.506.000.000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 18.899.776.000.

Spese di giustizia, lire 2.364.024.000.

Spese per servizi speciali, lire 10.900.000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 21.286.200.000.

Totale della Categoria I. Parte ordinaria, lire 50.472.600.000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese diverse, lire 3.000.000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 50.475.600.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati il riassunto per titoli e il riassunto per categorie dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, Segretario, legge: (V. stampato n. 1424).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1955-56, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, Segretario, legge:

Entrata. — Gestione degli archivi. — Titolo I. — Entrate ordinarie. — Categoria I. — Entrate effettive, lire 660.510.000.

Totale del titolo I (Entrate ordinarie), lire 660.510.000.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive, lire 3.500.000.

Categoria II. — Movimento di capitali, nulla.

Totale del titolo II (entrate straordinarie), lire 3.500.000.

Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie), lire 664.010.000.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle spese, lire 361.320.000.

Totale generale dell'entrata, lire 1.025.330.000.

Spesa. — Gestione degli archivi. Titolo I. — Spese ordinarie. — Categoria I. — Spese effettive, lire 439.510.000.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Totale del titolo I (spese ordinarie), lire 439.510.000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 24.500.000.

Categoria II, *Movimento di capitali*, nulla.

Totale del titolo II (spese straordinarie), lire 24.500.000.

Totale delle spese (ordinarie e straordinarie) lire 464.010.000.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate, lire 361.320.000.

Totale generale della spesa lire 825.330.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1955-56.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge: (V. stampato n. 1424).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario 1955-56, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Entrata. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Gestione fondo profitti, lire 222.000.

Gestione fondo individuale, lire 1.025.000.

Totale della categoria I (entrate ordinarie), lire 1.247.000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. Categoria I. — *Entrate effettive*. — Gestione fondo profitti, lire 10.000.

Gestione fondo individuale, lire 1.000.

Totale della categoria I (entrate straordinarie), lire 11.000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti, nulla.

Totale del titolo II (entrate straordinarie), lire 11.000.

Totale generale delle entrate, lire 1.258.000

Spesa. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Gestione Fondo prestiti, lire 222.000

Gestione Fondo individuale, lire 1.025.000.

Totale della Categoria I (Spese ordinarie), lire 1.247.000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Gestione Fondo profitti, lire 10.000.

Gestione Fondo individuale, lire 1.000.

Totale della Categoria I (Spese straordinarie), lire 11.000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia, nulla.

Totale della Categoria II delle spese straordinarie, nulla.

Totale del Titolo II (spese straordinarie), lire 11.000.

Totale generale delle spese, lire 1.258.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge (V. stampato, n. 1424).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1955-56, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Entrata. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*, lire 28.000.000.

Totale del titolo I, lire 28.000.000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*, nulla.

Categoria II. *Movimento di capitali*, nulla

Totale del titolo II, nulla.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 28.000.000.

Partite che si compensano con la spesa, lire 10.000.000.

Totale generale, lire 38.000.000.

Spesa. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 28.000.000.

Totale del titolo I, lire 28.000.000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*, nulla.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Categoria II. ³ *Movimento di capitali*, nulla.
Totale del titolo II, nulla.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie,
lire 28.000.000.

Partite che si compensano con l'entrata
lire 10.000.000.

Totale generale delle spese, lire 38.000.000

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1955-56.

Passiamo agli articoli del disegno di legge che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 1).

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono stabiliti in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 2).

(È approvato).

ART. 4.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1955-56, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approva-

zione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato fra poco a scrutinio segreto.

Per la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Il consueto riepilogo dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni mi dà occasione di prospettare alcuni punti che mi pare di non dover trascurare:

1°) Sull'inattività della Camera dei deputati dal momento della presentazione della mozione di sfiducia alla costituzione dell'attuale Governo vi sono stati rilievi critici non sempre cortesi. Se al vostro Presidente non è consentito scendere in polemica al di fuori di quest'aula, deve essere però concesso — penso che sia perfino un dovere — di dare una spiegazione.

Una mozione di sfiducia postula una discussione immediata, trascorso naturalmente il termine dilatorio che la Costituzione opportunamente impone per evitare sorprese ed assicurare ai gruppi il necessario *spatium deliberandi* ed al Governo la scelta del suo atteggiamento. Poiché la discussione immediata non fu possibile, in un primo momento per l'imminenza delle elezioni regionali in Sicilia, in considerazione delle quali era stato previsto già prima della presentazione della mozione un periodo di interruzione dei lavori, ed in un secondo momento per il rinvio della discussione deliberato dalla Camera, non fu possibile — tranne una particolare situazione di urgenza — continuare nei lavori, perché la votazione della mozione di sfiducia è pregiudiziale ad ogni ulteriore attività dell'Assemblea.

Questo comportamento — nel quale, per altro, fui confortato dal parere dei presidenti di gruppo — costituì un atto di rigorosa correttezza parlamentare.

2°) I lavori, dalla ripresa del 13 luglio, sono stati di una particolare intensità.

Alle comunicazioni del Governo Segni l'Assemblea ha dedicato, in cinque giorni, 29 ore di discussione, in cui — oltre al discorso iniziale e alla replica del Presidente del Consiglio — si sono avuti 31 oratori e 14 dichiarazioni di voto.

I bilanci approvati (7 complessivamente), sia pure nello spazio di pochi giorni, ma di molte ore, sono stati ampiamente discussi,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

senza sacrificio per gruppi o per deputati, tranne un certo sforzo di contenimento molto limitato e non del tutto inutile. Si è trattato, pertanto, di un ritmo intenso di lavori e non, come ingiustamente è stato detto, di un andamento improntato a faciloneria. E questo si deduce dai dati che ora vi offro.

La discussione dei tre bilanci finanziari ha occupato 5 sedute per 26 ore: hanno partecipato al dibattito 26 oratori, di cui 6 hanno illustrato ordini del giorno, i 4 relatori e 6 membri del Governo.

Agli altri 4 bilanci: dei lavori pubblici, della difesa, della marina mercantile e della giustizia — approvati dalla Camera in questi ultimi giorni — sono state dedicate 43 ore in 9 sedute. Si sono avuti 46 discorsi in discussione generale, 28 svolgimenti di ordini del giorno e una dichiarazione di voto, oltre i discorsi di 5 relatori e 4 ministri.

Devo anzi aggiungere che l'esperimento di discussioni concentrate — ma non stroncate — ha dimostrato l'utilità di dibattiti che nella consecutività degli interventi e nella maggiore contenutezza, lungi dal perdere, acquistano maggiore vigoria ed interesse.

3°) Va, infine, segnalato il lavoro duro, intenso, silenzioso, ed in gran parte ignorato, delle Commissioni, alle quali va la mia alta considerazione; mentre ringrazio i presidenti delle stesse per la costante collaborazione che mi hanno dato.

Le Commissioni permanenti e speciali, in sede referente, hanno tenuto, nel periodo 1° gennaio-29 luglio, 181 sedute per complessive 360 ore. Le riunioni in sede legislativa sono state 115 con 230 ore di seduta, ed i provvedimenti approvati in questa sede ben 165.

È necessario che la nazione si renda sempre più consapevole dell'utilità, sia per l'economia del tempo sia per lo stesso rendimento, del lavoro delle Commissioni in sede legislativa. A tal fine — a parte i provvedimenti che alla ripresa mi propongo di adottare, d'accordo col Presidente del Senato, per diffonderne sempre più i lavori — io mi rivolgo, e sono sicuro di essere ascoltato, alla stampa, affinché dedichi sempre maggiore considerazione alle sedute delle Commissioni.

Ringrazio i colleghi per aver accettato con comprensione, sia pure talora con rassegnazione, sempre senza risentimento, le mie misure dirette a guadagnare il tempo necessariamente perduto; e sono contento di comunicare che con i bilanci votati in questa sessione abbiamo recuperato buona parte del tempo perduto.

Ringrazio i funzionari tutti, dal Segretario generale al più modesto di essi, e tutto il personale subalterno, della collaborazione che, nello sforzo di tre settimane, mi hanno dato sempre senza riserve, con sacrificio da essi non denunziato ma da me certamente avvertito. (*Vivi, generali applausi*).

Vada il mio ringraziamento alla stampa, che ha seguito con interesse i nostri lavori, e col ringraziamento la preghiera di mettere in luce sempre più gli aspetti positivi del nostro lavoro. (*Vivi, generali applausi*).

Ed ora il consueto, ma sempre sincero augurio a tutti: al Governo (*Applausi*), di lavorare bene al servizio del paese; ai colleghi, di godere, nella intimità delle famiglie, le ore di riposo necessarie per la non lontana ripresa (ed a quelli che, per infermità, non hanno potuto partecipare a quest'ultima fase di lavori, di potere, con recuperata salute, ritornare presto in mezzo a noi); al popolo italiano, di sempre maggiore benessere.

E poiché proprio in questi giorni a Ginevra si è accesa una luce di speranza per il mondo, consentite che io, anche a vostro nome, concluda queste parole formulando l'augurio che il Signore illumini le menti dei reggitori e guidi l'anima dei popoli verso quella pace che è la suprema aspirazione degli uomini di buona volontà. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi, cui si associano i giornalisti della tribuna della stampa*).

SEGNI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Vorrei, a nome del Governo, ricambiare all'onorevole Presidente gli auguri più cordiali, e vorrei fare anche l'augurio più cordiale a tutti i membri di questa Assemblea che, in questi giorni, hanno lavorato di lena e con grande profitto per il Parlamento e per la nazione. Vorrei, poi, esprimere il nostro cordiale ringraziamento a tutti i colleghi, indistintamente, per la loro collaborazione, che ha consentito che lo svolgimento delle sedute potesse essere continuo, calmo e pacato; e che ha permesso di giungere al risultato di votare un imponente gruppo di bilanci ed anche varie leggi.

Il ringraziamento si estende a tutto il personale della Camera; e si estende, in particolare, alla stampa.

Di nuovo auguri, signor Presidente. Buone vacanze e tanti auguri a tutti; per noi, buon lavoro! (*Vivi, generali applausi*).

MARAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA. Sono un po' sorpreso che dalla Camera non si ricambi l'augurio del suo Presidente e quello del Presidente del Consiglio, ed usurpo perciò il diritto spettante al più anziano tra noi e tale ringraziamento lo dico io. Tengo a precisare che usurpo tale diritto, per non prestarmi ad un equivoco che in effetti mi dispiacerebbe.

Comunque, signor Presidente, io intendo semplicemente dire a lei, al Presidente del Consiglio, a tutti i colleghi, al personale della Camera, alla stampa, che il lavoro compiuto insieme merita bene l'augurio di una vacanza tranquilla e riposante che consenta a tutti di riprendere quel lavoro al quale ella, signor Presidente, ha saputo imprimere un ritmo tanto giovanile.

Ciò detto, voglio aggiungere che tale augurio è reso vivo e sentito dal sentimento di vera amicizia dal quale qui ci sentiamo a lei tutti uniti e, attraverso lei, uniti fra noi malgrado... qualche apparenza. E arrivederci a settembre (*Vivi, generali applausi*).

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera sarà convocata a domicilio, preannunciando che, salvo eventuali sopravvenute esigenze, essa riprenderà i lavori il 21 settembre con la discussione dei bilanci, nell'ordine, degli esteri, della pubblica istruzione, dell'interno.

Votazione segreta di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera l'autorizzazione a votare contemporaneamente a scrutinio segreto, dieci provvedimenti.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato. (1749).

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli. (1455).

Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi. (1064).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizio-

nale alla Convenzione suddetta, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. (1331). —

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1424).

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1429).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1431).

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino, ed equino. (1012).

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1954-55 (1680); e della proposta di legge dei senatori Trabucchi ed altri: « Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari ». (1741).

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 » (1429):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	278
Voti contrari	173

(*La Camera approva*).

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 » (1431):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	281
Voti contrari	170

(*La Camera approva*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 » (1424):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	281
Voti contrari	170

(La Camera approva).

« Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1954-55 » (1680):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	281
Voti contrari	170

(La Camera approva).

« Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino » (1012):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	284
Voti contrari	167

(La Camera approva).

« Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato » (1749):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	315
Voti contrari	136

(La Camera approva).

« Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli » (1455):

Presenti	451
Votanti	424
Astenuti	27
Maggioranza	213
Voti favorevoli	301
Voti contrari	123

(La Camera approva).

« Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case

popolari per i ciechi » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1064):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	373
Voti contrari	78

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 » (Approvato dal Senato) (1331):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	300
Voti contrari	151

(La Camera approva).

e sulla proposta di legge dei:

Senatori TRABUCCHI ed altri: « Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1741):

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	295
Voti contrari	156

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Alliata di Montereale — Amadei — Amatucci — Amendola (Pietro) — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloff — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonfantini — Bonomelli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

— Bonomi — Bontade Margherita — Borelini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caffero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Candelini — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro — Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli An-

gela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo. Helfer.

Ingrao — Iozzelli.

Jacometti — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Larussa — Latanza — Leccisi — L'Eltore — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Mezza Maria Vittoria — Micheli — Minasi — Monte — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Penazzato — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Reposi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Riva — Roberti — Rocchetti — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Russo.

Sabatini — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spallone — Spa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

taro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villani — Villemi — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1455):

Amiconi — Angelucci Mario.

Baglioni — Bianco — Bigi.

Calandrone — Capponi Bentivegna Carla — Caprara — Cerreti — Cremaschi — Curcio. Failla — Faletra.

Giolitti — Grezzi — Grilli.

Ingrao.

Maglietta — Marabini — Musolino.

Pollastrini Elettra.

Rosini.

Sala — Sciorilli Borrelli — Silvestri.

Tognoni.

Villani.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bernardi.

De Martino Carmine.

Farinet — Franceschini Giorgio.

Marzotto.

Sciaudone.

(Concesso nella seduta odierna):

Bersani.

Castellarin.

De Felice.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

RAFFAELLI ed altri: « Estensione ai territori dei comuni di Palaia, Peccioli, Chianni e Terricciola in provincia di Pisa della legge 21 ottobre 1950, n. 841 » (1758);

DI VITTORIO ed altri: « Istituzione di comitati e delegati alla sicurezza e all'igiene nel lavoro » (1760);

AUDISIO e SCALIA: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri richiamati o trattenuti alle armi per esigenze belliche e di ordine pubblico » (1759);

MAROTTA: « Aumento da lire 400.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze » (1761).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intende intervenire e con quali eventuali misure nei confronti dell'inaudito atto compiuto da parte dell'Ente Maremma contro l'assegnatario Rumore Giacomo, da Riparbelle (Pisa), al quale è stata notificata la disdetta, con l'intimazione del rilascio entro 60 giorni, del fondo avuto in concessione in base alla legge stralcio.

« La disdetta, infatti, priva di qualsiasi giustificato motivo, è stata in realtà notificata al Rumore, dirigente contadino, per la sua attività sindacale, il che contrasta con quel clima di distensione e di rispetto delle libertà costituzionali che è interesse di tutti ripristinare nel paese.

(2112) « GATTI CAPORASO ELENA, RAFFAELLI ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere con quali criteri e su quali basi si è provveduto allo sfollamento massiccio del Forlanini e più specificatamente:

1°) a quanto ammonta il numero delle dimissioni effettuate a seguito dei fatti del giugno 1955;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

2°) per quali motivi nei casi in cui le dimissioni potevano avvenire per stabilizzazione o miglioramento non si provvede a tempo e si attese invece quella occasione per dimettere o trasferire, dando così un sapore poliziesco e intimidatorio al provvedimento che non ha certamente contribuito a rendere più serena l'atmosfera del sanatorio;

3°) nei casi in cui non c'era stabilizzazione o miglioramento, in base a quali criteri la direzione del sanatorio ha ritenuto di poter venir meno ai suoi doveri nei confronti degli ammalati, soprattutto dei più gravi di essi, se è vero, come risulta, che alcuni sono stati dimessi con empiemi in atto o durante fasi delicate della malattia, perché nelle ore immediatamente precedenti o susseguenti all'arresto si erano verificati gravi fatti emofitici;

4°) se il ministro è a conoscenza del fatto che la direzione ha effettuato i trasferimenti e le dimissioni sulla base di un elenco di iscritti all'U.L.T. sequestrato nell'abusivo saccheggio degli uffici di questa organizzazione democratica aderente alla C.G.I.L., lasciandosi andare a considerazioni discriminatorie che nulla hanno a che vedere con la giustizia e la obiettività;

5°) in base a quali considerazioni di carattere sanitario la direzione ha ritenuto di poter permettere che si procedesse ad una vera e propria caccia all'uomo effettuata da centinaia di agenti di pubblica sicurezza che hanno invaso ed occupato i reparti per giorni e proceduto ad arresti, ed al trasferimento nelle carceri cittadine di ammalati in gravi condizioni, anche senza il parere del medico capo reparto, senza preoccuparsi di stabilire con gli organi di polizia, con cui la direzione aveva così abilmente collaborato nella caccia all'uomo, un adeguato ed opportuno servizio sanitario specialistico, malgrado la direzione avesse la responsabilità umana, morale e professionale della salute e della vita dei degenti;

6°) se le dimissioni effettuate con tanta fretta si sono svolte seguendo la prassi regolare che stabilisce, prima della dimissione dal sanatorio, gli accertamenti sanitari delle condizioni del malato sull'esame dei quali solamente si può decidere delle dimissioni;

7°) se è vero che la direzione sanitaria, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, ha costretto i sanitari, contro ogni norma umana e contro la lettera e lo spirito delle vigenti leggi, a denunciare gli ammalati ricoverati che ricorrevano alle loro cure e che erano ricercati dalla polizia;

8°) se risultasse non essersi svolto nella normalità e con piena obiettività lo sfollamento del sanatorio Forlanini, si chiede quali provvedimenti intendano prendere gli interrogati verso la direzione medica dell'istituto responsabile dei gravi fatti accaduti.

(2113) « CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, BEI CIUFOLI ADELE, BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere se, di concerto, non ritengano urgente ed opportuno impartire le necessarie disposizioni allo scopo di conoscere le ragioni e motivazioni tecniche che, circa un anno fa, hanno spinto la S.E.P.R.A.L. di Catania a proporre, in via presuntiva, al Comitato provinciale dei prezzi di fissare il prezzo del latte nella misura di lire 124 al litro, per bottiglie da un litro e di lire 160 al litro per bottiglie da un quarto di litro.

« Tale prezzo risulta all'interrogante assolutamente sproporzionato quando si tiene conto che in tutte le altre città d'Italia fornite di centrale del latte il medesimo non supera le lire 93 al litro.

(2114)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, sul licenziamento del signor Arturo Assante attuato giorni fa, ponendo alla direzione del *Corriere di Napoli* come direttore il signor Giovanni Ansaldo;

sulla affermazione fatta dal giornale della Flotta Lauro (il *Roma*) che « all'indomani del licenziamento la presidenza della S.E.M. comunicò telefonicamente a Lauro la decisione dovuta alla necessità di ridimensionare la S.E.M. e aggiunge che tale decisione era stata presa anche... in omaggio al sindaco di Napoli »;

sul modo con il quale il Banco di Napoli attraverso la C.E.N. (non S.E.M.) amministra questo patrimonio pubblico e sulla strana coincidenza della scomparsa di ogni attacco alla amministrazione Lauro da parte dal *Corriere di Napoli* che ne è diventato apertamente sostenitore;

per conoscere se il signor Ansaldo non percepirà stipendio per questo nuovo incarico e per conoscere tutto il retroscena di questa manovra, avendo la stampa fatto apertamente il nome del ministro Gava e di altra personalità della democrazia cristiana;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

sulla necessità di intervenire perché il Banco di Napoli cessi di investire somme ogni anno per una politica di parte.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14920) « MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere se risponde a verità la notizia più volte riportata dalla stampa per cui — essendo ormai ultimati n. 50 alloggi costruiti in Brindisi in base alla legge 5 marzo 1952, n. 137, e destinati ai profughi — gli stessi dovranno essere assegnati ai profughi attualmente ricoverati nei centri di raccolta di Altamura, Barletta, ecc.

« Onde evitare che ciò avvenga chiedono siano date formali assicurazioni perché i ricordati alloggi, già pronti, siano assegnati ad altrettante famiglie profughe, disseminate in tutta la provincia di Brindisi e, ancora oggi, purtroppo, viventi in baracche, alloggi di fortuna, tuguri, case malsane, antigieniche ed antisociali e, quindi, legittimati in pieno nell'ottenimento di tale beneficio.

« Le ragioni che sostengono una tale richiesta da parte di tutte le autorità politiche, amministrative, civili della provincia di Brindisi e delle quali più volte si è fatta portavoce la Confederazione jonico-salentina delle associazioni profughi, sono essenzialmente di ordine economico, sociale, amministrativo e politico e devono essere, come è nei voti delle ricordate autorità, attentamente vagliate e considerate allo scopo di evitare una grave ingiustizia e ai profughi delle ricordate tre provincie e alla provincia e alla città di Brindisi.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta):

(14921) « GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il commissario per il turismo, per conoscere in quale considerazione abbiano tenuto o tengano l'ordine del giorno votato il 25 luglio 1955 presso la sede sociale dell'Associazione dei commercianti della provincia di Brindisi, dal Sindacato provinciale alberghi e turismo, con il quale si segnala la inopportunità di aderire al richiesto finanziamento di lire 40 milioni alla

Cassa del Mezzogiorno, in favore della gestione C.I.A.T.S.A. per l'eventuale ampliamento dell'Hotel Jolly di Brindisi.

« In particolare agli interroganti interessa conoscere se la Cassa del Mezzogiorno intende continuare a finanziare, per quanto attiene ai servizi turistici, solo la ricordata gestione C.I.A.T.S.A., ormai ben conosciuta e considerata come una delle più complesse e vaste speculazioni monopolistiche nel campo dell'esercizio alberghiero e turistico, sacrificando, invece, decine e decine di altre richieste o di società molto più modeste e meno protette o di privati.

« Chiedono, altresì, di conoscere gli stanziamenti concessi in questi ultimi tre esercizi finanziari dalla Cassa del Mezzogiorno nel campo turistico alberghiero per la provincia di Brindisi e le diverse domande che nello stesso periodo di tempo risultano inoltrate ai competenti uffici.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(14922) « GUADALUPI, BOGONI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se è a sua conoscenza la penosa e difficile condizione di sfrattati dalle loro abitazioni, nella quale vengono a trovarsi i custodi delle scuole medie e degli istituti medi superiori quando, per raggiunti limiti di età, vanno in pensione.

« L'esiguità del trattamento di pensione di questi benemeriti collaboratori della scuola non consente loro di pagare l'affitto di una abitazione; si fa perciò presente la necessità di opportuna segnalazione, da parte delle autorità scolastiche, affinché sia data ai custodi pensionati la precedenza nella assegnazione di case popolari o dell'I.N.A.-Casa.

(La interrogante chiede la risposta scritta).
(14923) « GENNAI TONIETTI ERISIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per l'urgentissimo ripristino della diga di sbarramento sul fiume Rabbi in Fiumana (frazione del comune di Predappio), necessario per assicurare la viabilità in un vasto territorio, ma soprattutto le difese dell'abitato, a tutela della pubblica incolumità.

« Consta che in recenti sopralluoghi compiuti dall'Ufficio del genio civile di Forlì in collaborazione col Consorzio di bonifica di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Predappio, sono già stati accertati i danni ed i pericoli da essi derivanti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14924) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene opportuno ed urgente disporre l'emissione del decreto di approvazione del progetto riflettente l'impianto elettrico delle frazioni di Ravigliano e Vibrata del comune di Corropoli in provincia di Teramo.

« Il decreto è indispensabile per ottenere l'approvazione definitiva del mutuo della Cassa depositi e prestiti la quale ha, da tempo, concesso l'approvazione di massima del mutuo stesso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14925) « DEL FANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre l'approvazione del progetto riflettente la costruzione del mattatoio pubblico del comune di Corropoli ripetutamente sollecitato dalle autorità locali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14926) « DEL FANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se si intende affrontare radicalmente con i provvedimenti adeguati e gli opportuni stanziamenti, nella misura minima già richiesta dagli enti interessati, il gravissimo problema della zona collinare e montana romagnola riguardante i comprensori di bonifica di Brisighella, Predappio, Voltre, Savio, Borello e Uso.

« L'interrogante precisa a tale fine che la mancanza di un intervento urgente ed adeguato comprometterebbe in via definitiva il raggiungimento degli scopi di un'opera di bonifica ormai in atto da una ventina di anni, e da circa dieci anni languente per mancanza di fondi e di valide iniziative, nonché di rendere definitivo l'esodo da quelle terre di centinaia di famiglie, il cui numero tende paurosamente ad aumentare, con conseguenze di carattere economico e sociale facilmente intuibili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14927) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza so-

ciale, per conoscere se intendono adottare provvedimenti per favorire l'elevazione del tenore di vita della categoria dei pastori piccoli proprietari allevatori diretti transumanti. Occorre curare l'istruzione e l'addestramento professionale dei loro figlioli, tenendo presente che prima ancora di completare il corso elementare cominciano a seguire il gregge, vagando tutto l'anno fra il piano e il monte. Non si possono trascurare per questa categoria le necessarie forme di assistenza sociale e bisogna provocare o incoraggiare tutte quelle iniziative che tendano alla trasformazione delle attuali antigieniche e spaventose capanne di paglia in abitazioni più degne e mirino in genere a diffondere sistemi più razionali di allevamento sia per diminuire i disagi dei pastori che per migliorare in quantità e qualità la produzione della lana, della carne, del latte e dei formaggi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14928) « SORGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno, per sapere in che modo intendono intervenire presso gli uffici delle imposte dirette e presso i comuni per una più umana tassazione a carico dei piccoli pastori transumanti. Non si tiene affatto conto della crisi che travaglia da qualche anno tali allevatori, per i quali sono stati considerati enormi profitti di guerra e si usa valutare un guadagno di duemila lire a pecora. Tale margine, se può essere equo per i grandi armentari, è del tutto sproporzionato per i piccoli pastori allevatori diretti, i quali, tra l'altro, quando abbiano un gregge che si aggiri sui trecento capi dovrebbero essere considerati come facenti parte della categoria artigianale con la conseguente riduzione di aliquota.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14929) « SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dei gravi disagi in cui si dibattono i piccoli pastori transumanti che dalle montagne abruzzesi scendono nelle pianure pugliesi e romane. Essi devono acquistare le erbe a prezzi sempre più alti per il ridursi dei pascoli come effetto della riforma agraria, mentre i provvedimenti presi per l'equo canone non si sono dimostrati efficaci. Per far fronte ai pagamenti i piccoli pastori sono costretti ad impegnare i prodotti dell'allevamento e perfino ad alienare gran parte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

del gregge, sì che in molte zone (e non solo in Abruzzo) comincia a ridursi il patrimonio ovino. L'interrogante, convinto che non solo per l'economia agricola ma anche per quella industriale e per tutta la nazione costituisca profondo interesse la sorte di questi piccoli pastori, i quali rappresentano l'80 per cento degli allevatori ovini, chiede di conoscere quali provvedimenti sono allo studio per assicurarne la sopravvivenza.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14930) « SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intende inserire nella riforma agraria il problema dei pascoli di pianura per la pastorizia transumante, studiando la possibilità di lottizzare e di assegnare ai pastori quei terreni delle zone di riforma (in particolare del Lazio e delle Puglie) che sono attualmente lasciati allo stato di pascoli naturali e non si ritengano suscettibili di trasformazione.

« La richiesta è giustificata anche dal fatto che talvolta i proprietari — cittadini privati o spesso anche degli enti — abbandonano completamente tali terreni, affittandoli a speculatori che li subaffittano ai piccoli pastori, senza che nessuno curi il possibile miglioramento della produzione erbacea.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14931) « SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se intende porre allo studio la possibilità di emanare provvedimenti per l'ammasso della lana, intervenendo così in un settore che sta attraversando una gravissima crisi dalla quale è minacciata la stessa esistenza di molte piccole aziende di allevamento ovino. I piccoli pastori, soprattutto i transumanti, sono costretti ad impegnare a prezzi non remunerativi la produzione della lana per poter trovare i pascoli di pianura, né va dimenticato che il mercato della lana è regolato da pochi grossi commercianti o industriali, che qualche volta hanno perfino impedito il collocamento del prodotto.

« In attesa di tale provvedimento radicale, che varrebbe anche a sanare la crisi di disponibilità di liquidi dei transumanti, l'interrogante chiede che il Ministero faccia i passi necessari presso i dicasteri della difesa e dell'industria e commercio per ottenere che l'uso delle lane d'importazione, tanto per materassi

che per filati, sia subordinato al totale e preventivo assorbimento di tutta la lana di produzione nazionale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14932) « SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intende porre allo studio provvedimenti per ridurre la transumanza abruzzese entro limiti regionali e, dove sia possibile, trasformarla in allevamento stanziale. Occorre intanto curare i pascoli montani, che cominciano a ridursi o per il rimboschimento o per l'assenza di ogni tutela da parte dei comuni, che in genere ne sono i proprietari e dovrebbero difenderli dall'azione naturale di degradazione e di erosione e dai danni arrecati dall'uso disordinato che ne fanno gli stessi pastori, senza dire che si dovrebbe cominciare a provvedere al loro miglioramento con controllo e cura della produzione erbacea, spietramento, raccolta delle acque, costruzione di ricoveri e di sili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14933) « SORGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti intendano porre allo studio per promuovere presso i piccoli allevatori ovini i necessari miglioramenti della tecnica di produzione del formaggio, assicurarne il collocamento e favorire la ripresa della sua esportazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14934) « SORGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del fermento e del vivo malcontento esistente fra centinaia e centinaia di lavoratrici, addette allo scartamento e manipolazione delle mandorle nella città di Catania.

« Le predette lavoratrici hanno sempre goduto del pagamento dell'indennità di disoccupazione.

« Quest'anno la predetta indennità non si vuole corrispondere, con speciosi motivi non molto chiari, mai avanzati gli scorsi anni, perché considerate lavoratrici o addette a lavori industriali.

« Malgrado le sollecitazioni, più volte avanzate dalla camera del lavoro di quella città, per l'accoglimento del ricorso presen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

tato oltre tre mesi addietro al Ministero del lavoro, nessuna notizia è stata data alle interessate.

« La situazione si è aggravata negli ultimi tempi per il perdurare di uno stato di incertezza e per il pericolo di vedere pregiudicato un diritto già acquisito da anni. Lo stato di animo di allarme è sfociato già la scorsa settimana in una manifestazione, attuata da quelle lavoratrici, che in massa si sono recate presso la sede dell'I.N.P.S. e successivamente in prefettura.

« Alcuni giorni addietro si è fatto divieto alle lavoratrici di poter apporre la loro firma sul registro dei disoccupati. Questo allo scopo manifesto di costituire un fatto compiuto.

« Gli interroganti chiedono di conoscere l'opinione precisa del ministro in proposito e se non ritiene opportuno intervenire con la massima urgenza per revocare, o quanto meno sospendere, il provvedimento di divieto di firma, in modo da non pregiudicare così una questione non ancora risolta e che in ogni caso non può privare quelle lavoratrici di diritti già acquisiti e goduti.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(14935) « BUFARDECI, CALANDRONE GIACOMO, CREMASCHI, MARILLI, DI MAURO, FAILLA, SCHIRÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti di carattere disciplinare intenda prendere nei confronti del funzionario dottor Urso dell'ufficio provinciale del lavoro di Lecce e del collocatore comunale di San Cesario di Lecce, Russo Giuseppe, e del suo collaboratore Vergallo Augusto, per i ripetuti abusi, gli arbitrî, le discriminazioni, i maltrattamenti e le offese indirizzate ripetute volte e a lavoratori disoccupati e a dirigenti sindacali della camera federale del lavoro di Lecce.

« Gli interroganti si augurano che siano adottati provvedimenti di urgente trasferimento dei ricordati funzionari e di allontanamento dal servizio del collocatore e del suo collaboratore allo scopo di evitare le più che legittime reazioni degli operai, dei manovali, delle tabacchine disoccupate di quel comune, che non possono ulteriormente tollerare di essere minacciate ed offese villanamente nel loro prestigio, nella loro personalità e nella libertà individuale e di associazione politica e sindacale. Un tale provvedimento si appalesa opportuno anche in considerazione delle dichiarazioni programmatiche fatte al Parla-

mento dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle libertà ed alla uguaglianza dei cittadini avanti la legge ed i suoi tutori.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(14936)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se egli non ritenga sia doveroso rendere noti, a quattro mesi dalle avvenute consultazioni, i dati complessivi ed analitici relativi alle elezioni delle mutue malfattia per i coltivatori diretti.

« Gli interroganti desiderano in particolare conoscere i dati, in cifre assolute, per la intera Repubblica e per ciascuna provincia, relativi al numero dei coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli elettori, al numero dei votanti, ai voti raccolti da ciascuna delle liste concorrenti alle elezioni.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(14937)

« GRIFONE, GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, sulle voci (che corrono a Napoli) relative alla liquidazione dello stabilimento dell'I.N.A.M.-Vasto (ex Breda) e sulla sua eventuale fusione con l'Aerfer di Pomigliano d'Arco;

in caso di affermativa, sulle ragioni che si adducono a giustificazione, sulla sorte della produzione e sull'avvenire delle maestranze;

sulla necessità per gli organi competenti di esaminare la questione con le categorie interessate, compresi i lavoratori, e di non trascurare che questo costituirebbe altro grave colpo alla industrializzazione del Mezzogiorno, favorendo i piani di gruppi privati concorrenti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14938)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza dell'iniquo trattamento economico riservato ad un gruppo di impiegati salariati assunti, da tre anni, con carattere di temporaneità nell'amministrazione provinciale delle poste e telegrafi di Como.

« Essi percepiscono:

come impiegati un salario di lire 1100 giornaliere e su di un importo di lire 24.600, pari a 22 giorni di salario, viene praticata una ritenuta di lire 3.295 così suddivisa: ricchezza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

mobile lire 1.936; fondo adeguamento pensioni lire 871; complementare lire 363; addizionale lire 116; bollo lire 10;

come agenti, un salario di lire 900 giornaliere e per un importo di lire 21.600 una ritenuta di lire 3.114 così suddivisa: ricchezza mobile 1.728; complementare lire 324; addizionale lire 103; fondo adeguamento pensioni lire 950; bollo lire 9;

essi non percepiscono né festività nazionali, né infrasettimanali;

non hanno mai usufruito di ferie, né godute né retribuite;

non hanno mai avuto premi, né fissi né temporanei;

non hanno mai avuto aumenti concessi nel settore privato;

non godono dell'assegno integrativo stabilito dalla legge-delega;

non godono di nessun tipo di assistenza (mutualistica, infortunistica o previdenziale).

« L'interrogante chiede di conoscere:

a) quali siano le ragioni di un così disumano trattamento, quando poi il direttore provinciale li dichiara ottimi nel loro lavoro?

b) perché l'amministrazione delle poste si rifiuta di applicare la legge vigente sulle festività?

c) perché non vengono corrisposte le ferie?

d) perché non viene corrisposta la gratifica natalizia?

e) perché viene applicata la ritenuta della ricchezza mobile, della complementare, della addizionale non secondo quanto la legge prescrive? (Per quanto riguarda la ricchezza mobile viene applicata l'aliquota dell'8 per cento anziché il 4 per cento, e non vengono esentate le prime 240.000 lire);

f) perché viene trattenuto il F.A.P. quando essi non hanno diritto alla pensione?

« Sembra all'interrogante che la cosa abbia carattere di maggior gravità dato che da ben quattro mesi egli si è premurato di segnalare le gravi irregolarità al direttore provinciale, al capo generale del personale, ed infine al direttore generale del servizio; sottolineando particolarmente le illecite trattenute. Ma senza che detti dirigenti dessero segni di voler considerare l'applicazione delle leggi come un fatto che li riguardasse.

« Per sapere infine se non si ritiene che sia una vergogna per il nostro paese un simile trattamento a dei cittadini lavoratori che esplicano la loro opera in un settore delicatissimo della vita nazionale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14939) « INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre la realizzazione del progetto di sistemazione della strada provinciale di Barisciano-Santo Stefano di Sessanio-Caloscio-Casteldimonte, in provincia di Aquila, i cui progetti trovansi presso gli uffici tecnici della Cassa.

« Tali opere sono indispensabili per lo sviluppo turistico della zona.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14940) « DEL FANTE ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, per conoscere se tra i provvedimenti accennati in sede di esposizione del programma governativo, intendano includere, agli effetti delle previdenze in favore degli artigiani (che da tempo aspettano) i piccoli pescatori, che possano considerarsi tali, in quanto, com'è noto, è prevalente nella loro specifica attività la prestazione personale, anche perché agli effetti fiscali tale categoria viene assoggettata alla imposta di ricchezza mobile categoria C (artigiani e professionisti).

(La interrogante chiede la risposta scritta).
(14941) « BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul fondamento morale e giuridico delle ultime restrizioni in corso di attuazione all'assistenza dei profughi dopo che era stata già ridotta l'applicazione della legge assistenziale n. 137 del 4 marzo 1952.

« Tali nuove restrizioni, decurtando in proporzione allarmante l'erogazione dei sussidi ed aggravando il peso della disoccupazione, provocano anche un grave stato di crisi in una categoria che, oltre alle benemerienze verso il Paese, è da tanti anni creditrice di somme ingenti per i danni subiti dalla guerra.

« L'interrogante prospetta inoltre l'urgente opportunità di:

accordare a tutti i profughi attualmente assistiti il premio di primo stabilimento, di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articolo 11, senza alcuna discriminazione;

accordare la precedenza ai profughi nella liquidazione dei danni di guerra, sia pure gradualmente, ma sempre entro la data del 30 dicembre 1955, termine di esaurimento del premio di stabilimento.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14942) « LENOCI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è al corrente di una inchiesta condotta dalla prefettura di Lecce, nei confronti dell'economista dell'ospedale civile di Gallipoli, signor Minnella, i cui risultati avrebbero accertato gravi irregolarità amministrative a carico di detto funzionario;

per conoscere i motivi per cui il Minnella continua tutt'ora a dirigere l'ufficio di detto economista, nonostante la delibera n. 63 del 2 giugno 1955, della giunta esecutiva dell'ospedale, con la quale si decideva di sospenderlo dal servizio e dagli assegni.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14943) « CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno, del tesoro e della difesa, per conoscere lo stato della pratica relativa all'adeguamento dell'indennità di alloggio per i sottufficiali di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri.

« Premesso che detta indennità, in relazione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, ed al decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767, risulta attualmente fissata in lire 717 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti ed in lire 564 mensili nelle altre sedi, si esprime l'avviso che debba provvedersi a portare l'indennità stessa ad un livello più adeguato all'entità dei fitti, tenendo presente, fra l'altro, che le categorie beneficiarie sono soggette nell'interesse del servizio a frequenti trasferimenti di sede.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14944) « PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se sia stata presa in considerazione l'opportunità di adeguare l'ammontare dell'indennità di vestiario, riconosciuta ai sottufficiali e alle guardie di pubblica sicurezza addetti a determinati servizi.

« Rilevato che l'indennità suddetta è stabilita in lire 30 giornaliere e viene pagata ogni trimestre per l'ammontare complessivo di lire 2700, si ritiene che la cifra predetta debba considerarsi manifestamente inadeguata al costo dei vari capi di vestiario. È da rilevare ancora che agli agenti ai quali non compete l'indennità sopra citata, l'Amministrazione provvede periodicamente alla distribuzione gratuita di oggetti di vestiario militare sostenendo una spesa di molto superiore.

« Si confida, pertanto, in un benevolo esame, da parte dei ministri, della possibilità di aumentare l'indennità, più volte citata, venendo incontro alle legittime aspettative degli interessati.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14945) « PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali, nonostante che il consiglio di prefettura abbia contestato agli amministratori del comune di Lama dei Peligni (Chieti) alcuni addebiti che concretizzano le responsabilità contabili degli amministratori stessi, e di cui agli articoli 252 e 254 del testo unico 3 marzo 1934, n. 338, il prefetto di Chieti non abbia ancora ritenuto necessario avvalersi della facoltà di cui all'articolo 124, comma ultimo, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per ordinare la convocazione, d'ufficio, del consiglio comunale affinché venga pronunciata la decadenza dei suddetti amministratori per sopravvenuta ineleggibilità, essendosi nella fattispecie concretizzata l'ipotesi di lite pendente tra il comune e gli amministratori stessi, prevista dall'articolo 15, n. 6, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14946) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali la norma di cui all'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che prevede l'estensione dell'esenzione dalle imposte sui terreni e sui redditi agrari, previste dall'articolo 8 della stessa legge, a favore dei possessori dei fondi rustici facenti parte dei comprensori di bonifica montana, non abbia trovato applicazione per i fondi rustici compresi nel territorio dei comuni di San Buono, Furci, Casalanguida, Atessa e Gissi, parzialmente inclusi, con decreto interministeriale 14 febbraio 1953, nel comprensorio di bonifica montana del Trigno e del Sinello.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14947) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta di guerra, nuova guerra, dell'invalido Rocco Di Diego fu Girolamo da Atessa (Chieti), contraddistinta dal numero 1169802 di posizione.

« L'interessato già fruente di trattamento pensionistico, è stato sottoposto a nuovi ac-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

certamenti sanitari, per allegato aggravamento della infermità fin dal 30 aprile 1954.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14948) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora definita la pratica di pensione indiretta, nuova guerra, del signor Fidelibus Alfredo, da Carpineto Sinello (Chieti), iniziata sin dal 1942 e trasmessa al comitato di liquidazione per l'esame di merito sin dal 28 agosto 1953 con elenco n. 54119, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14949) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare la competente commissione medica per le pensioni di guerra a espletare la visita medica per aggravamento di infermità, richiesta dall'invalido di guerra Traiglia Corradino, da San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso), e da tempo disposta dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14950) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, dell'invalido Lucci Vincenzo di Francesco, da Pennadomo (Chieti).

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14951) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, dell'ex militare Rossi Giandomenico di Antonio, da Montenerodomo (Chieti), e quando la pratica stesso potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14952) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica per la concessione dell'assegno di previdenza al signor Di Francesco Benedetto fu Cesare, da Montenerodomo (Chieti), titolare di pensione di guerra rilasciata con certificato

d'iscrizione n. 829275, e quando la pratica stessa, iniziata da oltre tre anni, potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14953) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, dell'invalido Antonioli Soave fu Francesco, da Penne (Pescara), e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14954) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali la pratica di pensione di guerra del signor Di Florio Angelemaria di Nicola, da Paglieta (Chieti), trasmessa al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra con elenco n. 56400 del 16 ottobre 1954, n. 1322508 di posizione, non è stata ancora definita, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14955) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, dell'ex militare Nicola D'Alessandro di Enrico, da Crecchio (Chieti), contraddistinta dal n. 276673 di posizione, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14956) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, dell'invalido Donsante Nicola, della classe 1913, da Atesa, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14957) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica per la concessione dell'assegno di previdenza all'invalido di guerra, vecchia guerra, Silvestro Panfilo fu Nicolangelo, da Cupello (Chieti), e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14958) « GASPARI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, dell'invalido Montefusco Ignazio di Amelio, da Paglieta (Chieti), contraddistinta dal numero 1259031 di posizione, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14959) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno impedito, sino ad oggi, la definizione della pratica relativa alla concessione della pensione indiretta, nuova guerra, al signor Costantini Francesco fu Luigi, da Tornareccio (Chieti), quale padre di Costantini Bice, deceduta a seguito di bombardamento aereo alleato l'11 novembre 1944, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14960) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta, nuova guerra, della signora Frigiola Anna, vedova Teti, e quando la pratica stessa potrà essere definita.
(14961) « GASPARI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se, in considerazione del fatto che:

1°) la concessione dell'assegno di previdenza ai pensionati di guerra come la pensione ai genitori dei caduti in guerra non avviene secondo il disposto degli articoli 41 e 73 della legge n. 648, e cioè quando il reddito non è superiore alle 240 mila, ma sulla base di accertamenti induttivi forniti dalle locali stazioni dei carabinieri;

2°) che di conseguenza, particolarmente nelle zone montane viene negato l'assegno e addirittura la pensione a genitori di caduti in guerra piccoli proprietari, affittuari, mezzadri che conducono piccole estensioni di terreno boschivo od incolto produttivo, che possiedono dai due ai tre capi di bestiame;

3°) che rimettendosi alla base degli accertamenti praticati da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte, il quale ha stabilito per la zona montana un reddito non superiore a 17 mila per ettaro, occorrerebbero oltre 14 ettari di terreno per superare il reddito di 240 mila previste dalla legge sopracitata, facile è dimostrare come ben pochi sarebbero gli in-

teressati esclusi da detto diritto se si procedesse agli accertamenti reali del reddito;

4°) che lasciando le cose come sono attualmente si creano delle sperequazioni di trattamento, fra zone e zone, fra cittadini e cittadini pur avendo questi le stesse reali condizioni economiche;

quali provvedimenti il ministro intenda prendere per sanare tanta ingiustizia verso una categoria di cittadini che merita particolare riguardo per le sue benemeranze patriottiche.

(*La interrogante chiede la risposta scritta*).
(14962) « BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà liquidata la reversibilità di pensione della signora Ciocca Fiora Teresa, vedova Gusmini Celestino fu Andrea, nato l'8 novembre 1896 e deceduto il 2 aprile 1953.

« L'interessata ha inoltrata domanda a codesto Ministero in data 18 maggio 1953, rinnovandola nel febbraio 1955.

« La pratica ha il numero di posizione 282647/3ª serie.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14963) « COLLEONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà liquidata la pensione del signor Ferrari Stefano fu G. Maria, classe 1890, nato ad Arcene in provincia di Bergamo, il quale ha in corso la pratica di assegno di previdenza sulla pensione diretta di guerra presso il Ministero del tesoro, servizio dirette vecchia guerra, con numero di posizione 419946, tenuto conto che l'Opera nazionale invalidi di guerra di Bergamo, richiesta di informazioni il 21 gennaio 1953 e il 17 novembre 1953, ha risposto con le note 291/c del 7 febbraio 1953 e 3062/c del 9 dicembre 1953, mentre non ha ricevuto la nuova richiesta di informazioni fatta, a detta del Ministero, il 24 maggio 1955 e tenuto conto anche che il Ministero del tesoro dichiara di non aver ricevuto mai le note surriferite da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14964) « COLLEONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà liquidata la pensione indiretta nuova guerra del signor Fontana Marco fu Fortunato, classe 1877, padre del caduto Fontana Ernesto, classe

1908, deceduto in Sardegna per ferita il 10 settembre 1943.

« La pratica porta il numero di posizione 393383 e dal mese di aprile il Ministero del tesoro è in attesa del rapporto informativo sulla causa della morte del militare, richiesto al distretto militare di Treviglio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14965)

« COLLEONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre il finanziamento per la costruzione di case-ricovero per danneggiati da frane, richiesto al Ministero dal Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, sin dal 1954, per i comuni di Furci, Torrebruna, Gessopalena, Civitaluparella, Montelapiano e Gissi.

« Tale finanziamento non poté essere effettuato nel decorso esercizio finanziario, nonostante la urgenza della costruzione delle suddette case-ricovero, essendo già impegnati i fondi di bilancio per altre opere già programmate.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14966)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale somma sia stata stanziata, per l'esercizio in corso a favore della provincia di Chieti, per l'eliminazione delle abitazioni malsane, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

« Chiede, altresì, di conoscere se, nello stabilire il nuovo stanziamento, contrariamente a quanto ebbe a verificarsi nell'esercizio decorso, siano state tenute presenti, come è doveroso, le gravi conseguenze determinate nella situazione edilizia della provincia dalle calamità di terremoti, dalle distruzioni della guerra, dall'aumento demografico, dal basso livello dei redditi e dalla deficiente iniziativa privata, elementi tutti riassunti nelle stesse conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione che ponevano in evidenza le umilianti condizioni delle abitazioni nella regione abruzzese-molisana.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14967)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quale fondamento abbia la notizia, largamente dif-

fusa, che la gestione I.N.A.-Casa sia orientata, in futuro, a riservare gli incarichi di stazione appaltante ai soli istituti provinciali delle case popolari, e se detta notizia debba essere messa in relazione ad un tentativo fatto dagli stessi istituti provinciali i quali, in sede di congresso I.A.C.P. a Firenze, discutendosi uno schema di legge organica sull'ordinamento delle costruzioni per l'edilizia popolare, avevano addirittura proposto la soppressione degli istituti non provinciali per le case popolari, con conseguente assorbimento di essi da parte di quelli provinciali.

« Respinto il suddetto tentativo, che non trovava alcuna giustificazione, togliere ora agli istituti non provinciali delle case popolari la loro attuale funzione di stazione appaltante della gestione I.N.A.-Case significherebbe svalutarne l'importanza e la missione, con evidenti gravissimi danni morali e finanziari, non solo per gli istituti ma anche per gli ingegneri, architetti e imprese locali che non avrebbero beneficio alcuno dalle nuove costruzioni dell'I.N.A.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14968)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se sia a conoscenza del grave malcontento determinatosi fra i proprietari dei terreni compresi nell'ambito del Consorzio di bonifica del Basso Sinello in dipendenza della applicazione di contributi per la manutenzione di strade di bonifica ancora in fase iniziale di costruzione, e se non ritenga opportuno intervenire disponendo la sospensione della riscossione dei suddetti contributi sino a quando almeno parte delle strade attualmente in costruzione non saranno transitabili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14969)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un acquedotto rurale per l'allacciamento idrico delle frazioni del comune di Roccaspinalveti (Chieti).

« Il progetto relativo, dell'importo di lire 9.500.000, per il quale sono stati richiesti i benefici previsti dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215, è stato trasmesso al Ministero dall'Ispettorato compartimentale agrario di Pescara sin dal 15 febbraio 1955.

« La realizzazione della suddetta opera è vivamente attesa dalle popolazioni delle sud-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

dette frazioni montane esposte a continue epidemie di tifo per la mancanza di acqua potabile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14970) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se — tenuto conto che la provincia di Chieti conta ben 37 comuni montani ed altri 17 ricadenti in comprensori montani di bonifica; che sino ad ora le provvidenze previste dalla legge n. 991/1952 non hanno trovato quella eco che era da attendersi, soprattutto per la mancata conoscenza dei benefici della legge suddetta; che, invece, a seguito di riuscite riunioni illustrative tenute dal prefetto di Chieti, con la preziosa collaborazione dell'Ispettorato delle foreste, vi è stato un notevole afflusso di domande all'Ispettorato delle foreste, domande che importano contributi per oltre un miliardo — non ritenga di volere accreditare all'ispettorato dipartimentale di Chieti, per l'esercizio finanziario 1955-56, fondi adeguati alle necessità, e, comunque, nella più elevata misura possibile, sicché possa cominciarsi a porre effettivo freno a quello spopolamento delle montagne d'Abruzzo che il dissesto dei terreni e la mancanza di ogni attività produttiva, purtroppo, oggi giustificano.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14971) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvidenze intenda disporre in favore della popolazione del comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova), danneggiata nei propri averi dalla graondinata del 25 luglio 1955, che — in talune zone — ha distrutto il 70-80 per cento delle colture di grano e patate, anche considerando che nell'intera località (dichiarata « depressa ») il raccolto del fieno è stato inferiore del 50 per cento a quello dell'anno precedente, a causa della perdurante siccità, che ha provocato una gravissima crisi nel patrimonio zootecnico.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14972) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali la gestione I.N.A.-Case non abbia ancora provveduto a dare inizio alla costruzione di un edificio nel comune di Colonnella (Teramo), no-

nostante le più vive e ripetute sollecitazioni di quelle autorità.

« La costruzione di detto edificio, per l'importo di lire 12.500.000, è stata compresa da ben tre anni nel piano di realizzazione I.N.A.-Case del quinto anno, e perciò l'inspiegabile ritardo è causa di grave e giustificato disappunto tra i lavoratori locali che dalla costruzione stessa attendono un sollievo alle loro disagiate condizioni.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14973) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quando potrà avere luogo l'allacciamento telefonico delle frazioni del comune di Roccaspinalveti con il capoluogo.

« La pratica relativa, corredata di tutti gli elementi richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, è stata da tempo rimessa alla direzione provinciale di Chieti per il successivo inoltro al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14974) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione di un apparecchio telefonico in contrada Monteverde nell'agro di Boiano (Campobasso).

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14975) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere le ragioni per le quali le strade Fosso Forcella (pratica 884, archivio della Cassa), e Fondo Valle Sinello (pratiche 885 e 904/414 archivio della Cassa), iniziate da quasi tre anni, sono ancora intransitabili, mentre i lavori di completamento sono da mesi inspiegabilmente sospesi.

« Questa situazione arreca grave danno alle popolazioni interessate in quanto, essendo state le suddette strade costruite su preesistenti strade comunali a fondo naturale ed essendo intransitabili, i proprietari dei terreni interessati vedono gravemente danneggiata ogni loro attività, ed in modo particolare i lavori di raccolto e smercio dei prodotti agricoli, per la mancanza assoluta di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

strade che consentano un transito sia pure difficoltoso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14976) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla estensione della rete elettrica nelle frazioni e nelle contrade di Pollutri (Chieti), iniziata con domanda del suddetto comune trasmessa alla Cassa per il Mezzogiorno sin dal 26 novembre 1953, tramite il Consorzio di bonifica del Basso Sinello, e quando l'opera stessa potrà avere inizio di esecuzione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14977) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se risponda a verità la notizia che l'amministrazione provinciale di Chieti, a seguito delle vive premure e sollecitazioni dei competenti organi della Cassa del Mezzogiorno, ha provveduto da tempo a restituire il progetto relativo alla costruzione della strada di servizio per il bacino montano collegante i comuni di San Buono e Palmoli e, nella ipotesi affermativa, quando l'opera stessa potrà avere inizio di esecuzione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14978) « GASPARI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica che riguarda l'impianto della rete per l'illuminazione delle contrade rurali del comune di Castellabate, in provincia di Salerno, per il quale impianto quella amministrazione comunale ha presentato fin dal 22 luglio 1954, rinnovandola recentemente, apposita domanda intesa ad ottenere il relativo finanziamento.

(La interrogante chiede la risposta scritta).
(14979) « MATARAZZO IDA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se è informato dei gravi danni arrecati dalla violenta grandinata abbattutasi l'8 luglio 1955 nell'agro di Andria (Bari) e precisamente nelle contrade Montegrosso, Rivrera, Fornelli, Tafuri, ecc., e quali provvedimenti intenda adottare per lenire le condizioni dei

coltivatori diretti di quel territorio (mezzadri, fittavoli e piccoli proprietari) che già ebbero le loro colture (vigneti e uliveti) colpite dalla brinata dell'aprile scorso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(14980) « TROISI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle gravi situazioni economiche in cui sono venuti a trovarsi i coloni mezzadri piccoli proprietari affittuari compartecipanti di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza a seguito del nubifragio e della gravissima grandinata verificatisi martedì 26 luglio 1955.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(14981) « BIGI, CREMASCHI, CLOCCHIATTI, BORELLINI GINA, GELMINI, SACCHETTI, GORRERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio, per sapere se sia loro noto che la decurtazione dei sussidi determinata dalla mancata proroga della legge n. 137 del 4 marzo 1952, concernente l'assistenza dei profughi, abbia posto migliaia di nuclei familiari letteralmente alla fame, avendoli privati della loro unica risorsa alimentare.

« Se sia altresì loro noto come i profughi non reclamino sussidi, bensì lavoro, e che soltanto finché lavoro non hanno, siano costretti, per non morire di fame, ad accettare il degradante soccorso assistenziale.

« Se non ritengano — anche in considerazione del carattere dignitoso e composto delle agitazioni manifestatesi specie in Campania, Calabria e Sicilia — che sia il caso di risolvere radicalmente, una volta per sempre, l'annoso problema, mediante l'emendamento dell'articolo 21 della detta legge, nel senso di stabilire l'obbligo, da parte di tutte le aziende, senza eccezioni di sorta, di comprendere nei propri dipendenti, operai ed impiegati, almeno il 2 per cento di appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della ripetuta legge, il che comporterebbe, fra l'altro, l'inserimento in vasti rami dell'economia nazionale di un personale di provato rendimento e di indubbia disciplina sociale.

« Nelle more di ciò, e stante l'impossibilità di provvedere altrimenti, per la vacanza estiva delle Camere, di far sapere se intendano o no disporre su altri capitoli del bilan-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

cio, affinché le prefetture siano poste in grado di effettuare intanto il pagamento dei sussidi sino a tutto dicembre.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14982)

« BASILE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere:

a) se siano a conoscenza che il prefetto di Napoli si è ripetutamente rifiutato, in elusione alle disposizioni tassative avute dall'A.C.I.S., nonché alle sollecitazioni e diffide degli interessati, del loro ordine professionale e delle federazioni nazionali di categoria, di eseguire i giudicati della IV sezione del Consiglio di Stato, n. 205/1950 e n. 193/1955, che ordinano la chiusura della farmacia della società anonima De Lucia & F., trasferita illegalmente, con atto di forza, da circa sette anni, da vico Baglivo Uries al centro di via Roma, in aperta violazione e sovvertimento della pianta organica della città, priva per altro di farmacie nella periferia e nella zona interna territoriale del quartiere San Giuseppe, nonché dell'articolo 28 del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706, il quale dispone tassativamente che la nuova sede della farmacia trasferita disti dal più vicino esercizio almeno 500 metri;

b) se sia vero che il predetto prefetto, in violazione del giudicato n. 193/1955 della IV sezione del Consiglio di Stato, che conferma il precedente n. 205/1950, e allo scopo manifesto di eluderlo, abbia iniziata una seconda procedura illegittima di conferma di autorizzazione al permanere di tale farmacia nei detti locali, pubblicando illegalmente una domanda del De Lucia nell'albo pretorio della prefettura di Napoli e del comune, per 15 giorni consecutivi, come dispone il menzionato articolo 28 del regolamento sui trasferimenti di farmacia (da sedi lecite e non illecite come nella specie), esponendo la pubblica amministrazione a gravi responsabilità e conseguenze;

c) quali provvedimenti intenda adottare per eliminare tale abuso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14983)

« CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga necessario ripresentare urgentemente all'approvazione del Parlamento il disegno di legge già presentato alla Camera il 13 luglio 1952

col n. 2834 e col titolo « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli archivi di Stato », disegno di legge che fu approvato dalla I Commissione permanente della Camera in sede legislativa nella seduta del 27 febbraio 1953, ma che non fu approvato dal Senato prima del suo scioglimento; o altro provvedimento che valga a soddisfare le gravi e urgenti esigenze degli archivi di Stato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14984)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda dare immediato corso all'ordine del giorno presentato dall'interrogante durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici ed accettato dal ministro nella seduta del 25 luglio 1955.

« L'interrogante chiede di avere copia delle disposizioni che saranno eventualmente date agli organi periferici.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14985)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della rete idrica interna del comune di Torella del Sannio (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo statale alla relativa spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14986)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione delle fognature nel comune di Torella del Sannio (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo statale alla relativa spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14987)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Cercepiccola (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo dello Stato alla relativa spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(14988)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Cercemaggiore (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo statale alla relativa spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14989) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Cercemaggiore (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta il prolungamento indispensabile per gli usi agricoli delle numerose frazioni (Selva Franca, Quartarella, Castagna, Cassetta e Monti) che si trovano al di là del Convento, della strada che da Cercemaggiore porta appunto al Convento.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14990) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene la sanità pubblica, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Vinchiatturo (Campobasso) di un congruo contributo, occorrente per la costruzione della linea di allacciamento dell'acqua potabile e per la condotta della fognatura, il che è indispensabile, perché la palazzina di quattro appartamenti costruita in detto comune dalla gestione I.N.A.-Casa possa essere abitata.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14991) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno ed equo accogliere i voti dei custodi delle carceri mandamentali, che aspirano ad una migliore sistemazione giuridica ed economica.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14992) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, premesso che con propria ordinanza del 18 maggio 1955, n. 2870/40, disponeva che la tabella di valutazione dei titoli annessa al bando di concorso per il ruolo soprannumerario degli insegnanti elementari promulgato con ordinanza 24 mar-

zo 1955, n. 1500/22, fosse integrata nel senso che ai maestri residenti almeno da 5 anni nella provincia di Gorizia fossero attribuiti 12 punti;

che con circolare 27 giugno 1955, numero 3629/54, disponeva che il requisito della residenza doveva intendersi come residenza scolastica e non anagrafica;

che tale interpretazione del requisito della residenza è contraria alla legge;

che in tutte le precedenti disposizioni in materia analoga il requisito della residenza è sempre stato ovviamente inteso come residenza anagrafica e non scolastica;

che la interpretazione nel senso dato dal Ministero al requisito della residenza danneggia gli insegnanti goriziani non soltanto per quanto si riferisce al concorso per il ruolo in soprannumero ma anche, e determinatamente, per quanto si riferisce al conseguimento di incarichi e supplenze;

per sapere se non ravvisi l'opportunità di disporre, in ossequio alla legge ed alla prassi fin qui seguita, di modificare la disposizione che si riferisce alla interpretazione del requisito della residenza nel senso che esso va inteso come residenza anagrafica e non come residenza scolastica.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14993) « BARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere:

1°) per quali ragioni il prefetto di Bari, in seguito alle dimissioni del Comitato di amministrazione dell'E.C.A. di Locorotondo, abbia nominato un commissario invece di affidare l'amministrazione come per legge alla giunta comunale;

2°) quali provvedimenti intende prendere per sanare l'illegale situazione dipendente dal fatto che il predetto commissario è in carica da oltre ventinove mesi, mentre la legge prescrive che la gestione commissariale non può durare oltre tre mesi;

3°) infine se non consideri che il prefetto di Bari, nominando commissario dell'E.C.A. uno dei più accesi esponenti della minoranza democristiana di Locorotondo, non abbia provveduto in contrasto con le indicazioni fornite dall'elettorato, venendo così meno se non ad obblighi di legge a quel rispetto di principi democratici che il Governo ha posto a base del suo programma.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(14994) « DE MARZIO ERNESTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, sui provvedimenti che intende adottare per sottrarre ad un avvenire di umiliazioni, di soprusi e forse di miseria i nostri coloni in Libia, che già vivono in penose condizioni, nonché per salvaguardare gli interessi italiani in quello Stato, a seguito della sentenza in data 27 giugno 1955 del Tribunale dell'O.N.U. per la Libia, la quale affida alla custodia di quel Governo gli ingentissimi beni posseduti localmente dagli enti pubblici italiani, ivi compresi i villaggi agricoli dell'Ente per la colonizzazione, beni che una precedente sentenza ha riconosciuto non trasferibili allo Stato libico per effetto del trapasso di sovranità, ma sui quali quello Stato avanza pretese, come si rivela da quanto ha recentemente pubblicato il *Nuovo Corriere della Sera*.

(348)

« BERRY ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, sulla gravissima situazione determinata nella città di Trieste dalla tracotanza inaudita dei dirigenti dei Cantieri riuniti dell'Adriatico (C.R.D.A.) verso i 3000 lavoratori dipendenti nonostante che trattasi di un'azienda della I.R.I. e quindi, di proprietà dello Stato.

« Tenuto conto che la tracotanza del C.R.D.A. ha già determinato gravissime conseguenze economiche e morali ai danni della città e della stessa azienda statale, fra cui:

a) lo sciopero dei saldatori elettrici del cantiere « San Marco » che dura circa giorni, e la conseguente sospensione dal lavoro e dalla paga per circa mille altri operai;

b) l'aver suscitato una indignazione così forte e generale nella cittadinanza da rendere inevitabile lo sciopero generale unitario del 25 luglio, promosso di comune accordo da tutti i sindacati, con la manifesta adesione dell'intera cittadinanza e dei commercianti, che hanno chiuso i loro negozi per solidarietà con gli scioperanti;

c) l'aver costretto il consiglio comunale di Trieste, nel quale sono rappresentati tutti i partiti, a votare unanimemente un ordine del giorno di protesta contro i dirigenti dei C.R.D.A. (azienda di proprietà statale) col quale si deplorano i loro attacchi ai diritti elementari dei lavoratori ed i loro metodi di ripudio d'ogni normale prassi sindacale;

d) l'aver in tal modo provocato gravissime perdite all'azienda, che vengono in definitiva sopportate dallo Stato,

gli interroganti chiedono in particolare di sapere:

1°) se corrisponde all'orientamento sociale del Governo l'atteggiamento dei dirigenti dei C.R.D.A. e di quelle della Finmeccanica e dell'I.R.I., i quali — rompendo accordi sindacali e aziendali in vigore e violando ogni prassi sindacale — pretendono imporre alle maestranze un grave peggioramento delle condizioni di lavoro pattuite e in atto da molto tempo, per propria volontà unilaterale suscitando la giusta indignazione dei lavoratori e di tutti i cittadini;

2°) in caso contrario, com'è da presumere, quali misure urgenti intenda prendere il Governo per richiamare i dirigenti dei C.R.D.A. e quelli della Finmeccanica e dell'I.R.I., al dovere del rispetto dei diritti acquisiti dai lavoratori e al senso della responsabilità e dell'equilibrio, di cui debbono essere dotati specialmente i dirigenti di aziende appartenenti allo Stato democratico, e che è indispensabile per risolvere le vertenze sindacali mediante normali trattative fra le parti interessate;

3°) se il Governo, in un quadro più generale, intenda prendere le misure necessarie per impedire che le aziende dell'I.R.I. continuino ad esercitare la funzione di cavie, per conto dei grandi industriali privati, che consistono nel porsi alla testa degli attacchi padronali contro i diritti più elementari dei lavoratori, per spianare la strada ad attacchi analoghi da parte dei monopoli privati, facendo sopportare allo Stato le spese di questa odiosa funzione di punta della reazione padronale.

(349)

« DI VITTORIO, NOVELLA, FOA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, circa la situazione in cui si trova l'amministrazione dell'ente ospedaliero di Imperia, la quale ha visto dal Consiglio di Stato annullato il concorso da lei indetto per il primariato di medicina, e malgrado ciò e malgrado i numerosi errori commessi che l'hanno esautorata di fronte alla cittadinanza tutta, continui ad essere in carica. Quali sono le ragioni per cui il prefetto di Imperia, tenendo in non cale le sollecitazioni che da ogni parte gli vengono, comprese, a quanto pare, anche quelle dello stesso presidente dell'ente ospedaliero, non procede allo scioglimento dell'amministrazione stessa.

(350)

« PERTINI, DUCCI, FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

1°) in base a quali criteri e disposizioni di legge sono state riconosciute come « modello », e quindi esonerate dall'esproprio, numerose aziende agrarie della provincia di Grosseto per un totale di oltre ventimila ettari;

2°) per quali motivi i novemila ettari di terra, lasciati ai proprietari come terzo residuo, non vengano recuperati secondo le prescrizioni di legge e assegnati ai contadini;

3°) per quali motivi e ispirandosi a quali disposizioni l'Ente Maremma viola le libertà di associazione e di rappresentanza degli assegnatari;

4°) per quali motivi, contravvenendo ai voti del Parlamento e talvolta persino a disposizioni ministeriali, l'Ente Maremma lede gli interessi economici degli assegnatari e giunge al punto di sequestrargli i prodotti.

(351)

« TOGNONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla grave situazione creatasi a danno dei coltivatori diretti e dei loro familiari per la mancata erogazione delle prestazioni assistenziali previste nella legge 22 novembre 1954 e sui provvedimenti che intenda prendere per ovviare a tale inammissibile situazione in base alla quale i coltivatori, dopo essere stati in buona parte — per le note descrizioni — defraudati del diritto di eleggere gli amministratori delle mutue, dovrebbero ora versare onerosi contributi per una assistenza che non ricevono o ricevono solo parzialmente.

(352) « GRIFONE, MICELI, BIANCO, GOMEZ D'AYALA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — considerato che il progetto presentato dalla S.I.A.L., filiale della S.R.E., per la costruzione di un bacino idroelettrico sul lago del Fibreno, arrecherebbe danni gravissimi alle industrie della zona ed in particolare all'agricoltura, poiché renderebbe inutili i lavori di bonifica nel comprensorio della « Conca di Sora » della estensione di circa 20.000 ettari, lavori che rientrano nel programma della Cassa del Mezzogiorno, e che sono stati già in parte finanziati; che la deviazione del fiume Liri per un tratto di circa 30 chilometri, unitamente alla deviazione del Fibreno, ren-

derebbe impossibile la irrigazione nel suddetto comprensorio di bonifica, oltre a sommergere numerose case di abitazione, un lungo tratto della locale strada provinciale, gli acquedotti per il rifornimento idrico di città come Sora e di altri importantissimi centri della zona, nonché centinaia di ettari di fertillissima terra nella quale si effettuano regolarmente due raccolti ogni anno — a quali criteri si ispira la politica del suo Dicastero nel settore della produzione di energia elettrica; e per sapere, nel caso specifico, se non ritenga, la realizzazione del suddetto progetto S.I.A.L.-S.R.E., in contrasto con il programma del Ministero dell'agricoltura, della Cassa del Mezzogiorno e con gli interessi delle popolazioni della zona;

se non ritenga avvalersi delle facoltà concessegli dalla legge per respingere definitivamente il progetto suddetto, onde riportare la tranquillità e la calma fra le popolazioni della Valle del Liri, giustamente allarmate dalle prospettive di miseria e di desolazione cui andrebbero incontro se gli interessi monopolistici della S.R.E. dovessero prevalere, tanto più che il progetto S.I.A.L. prevede la eliminazione delle attuali centrali elettriche sul fiume Liri che realizzano una produzione annua di 130 milioni di chilowatt-ora, aumentabili di altri 40 milioni di chilowatt-ora, per altre due concessioni già accordate, mentre il mantenimento delle centrali esistenti, insieme ad una razionale utilizzazione delle risorse idriche della provincia di Frosinone, senza danneggiare gli interessi delle laboriose popolazioni della zona, permetterebbero di incrementare, in misura ben più notevole di quanto prevede il progetto S.R.E., la produzione di energia elettrica.

(353)

« COMPAGNONI, SILVESTRI, NATOLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 22,10.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE